Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 32
del 6 agosto 2003

S.S. N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 11 agosto 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2003, n. 848.

Legge regionale n. 18/1996, articolo 6, comma 1. Approvazione del Programma della Direzione regionale dell'agricoltura concernente l'attività per l'anno 2003 relativamente alle competenze di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 e all'articolo 9, comma 48, della legge regionale n. 3/2002.

pag. 9330

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1078.

Legge regionale n. 18/1996, articolo 6, comma 1. approvazione del Programma della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca concernente l'attività per l'anno 2003.

pag. 9333

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2003, n. 848.

Legge regionale n. 18/1996, articolo 6, comma 1. Approvazione del Programma della Direzione regionale dell'agricoltura concernente l'attività per l'anno 2003 relativamente alle competenze di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 e all'articolo 9, comma 48, della legge regionale n. 3/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, concernente il bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ed in particolare l'articolo 8, comma 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 22 della legge regionale n. 20/2002;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, ed in particolare l'articolo 9, comma 48;

ATTESO che la legge regionale n. 2/2003 ha previsto uno stanziamento in termini di competenza di 51.000,00 euro sul capitolo di spesa n. 6200, nell'ambito della UPB 52.3.61.1.1624 destinato alle spese per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della agricoltura e della pesca;

CHE la legge regionale n. 2/2003 ha previsto uno stanziamento in termini di competenza di 200.000,00 euro sul capitolo di spesa n. 6201, nell'ambito della UPB 52.3.61.1.1624 destinato alle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare il comma 1 in base al quale la Giunta regionale definisce annualmente gli obbiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale n. 18/1996, ed in particolare il comma 1 quater in base al quale la Giunta regionale nell'adottare i programmi da attuare, può individuare le unità revisionali di base ed i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2001, n. 0252/Pres;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0260/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di definire obiettivi, programmi, priorità e direttive per l'azione amministrativa con riferimento alla gestione delle spese di cui sopra;

RITENUTO di delegare il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca la gestione delle risorse finanziarie dei capitoli 6200 e 6201 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 nell'ambito della U.P.B. 52.3.61.1.1624;

ATTESE le indicazioni fornite dall'Assessore alla agricoltura e alla pesca in ordine al programma da attuare da parte della Direzione regionale della agricoltura e della pesca nel corso dell'anno 2003 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 e all'articolo 9, comma 48, della legge regionale n. 3/2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura e alla pesca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 il Programma concernente l'attività della Direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 2003 con riferimento alla gestione delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 22, della legge regionale n. 20/2002 e delle spese previste dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

2. Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca è delegato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale n. 18/1996 ad operare, per l'anno 2003, le scelte di gestione delle risorse finanziarie dei capitoli di spesa n. 6200 e n. 6201, nell'ambito della UPB 52.3.61.1.1624.

3. Il Programma della attività della Direzione regionale dell'agricoltura di cui al punto 1, è allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA 2003

(con riferimento alla gestione delle spese di cui all'articolo 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001 e all'articolo 9, comma 48, della legge regionale n. 3/2002).

Cap. 6200 - U.P.B. 52.3.61.1.1624

articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001.

Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca

• *Obiettivi programmatici*

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alla provvista di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura, sono:

- la formazione costante del personale dipendente, sia mediante la partecipazione dello stesso a specifici corsi di aggiornamento professionale, sia tramite l'organizzazione diretta di azioni formative individuali autogestite, di carattere intensivo, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione Europea;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di necessità reali, funzionalità ed efficienza della struttura;
- provvista di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accesso a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati e perciò mediante funzionario delegato.

Corsi di aggiornamento professionale

Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Direzione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;

b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi e ad altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzato con specifico provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura;

d) parimenti dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura l'organizzazione diretta di azioni formative individuali autogestite, di carattere intensivo, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione Europea.

Provvista di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accesso a pagamento a banche dati on line.

Le somme disponibili al capitolo di riferimento potranno essere utilizzate anche per la provvista di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché per l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

Tali attività troveranno attuazione con il «Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0252/Pres. dell'11 luglio 2001 in cui sono precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i termini di giustificazione delle spese effettuate e le possibili modalità di pagamento delle spese.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto:

1) beni connessi ad esigenze specifiche della Direzione, tra i quali:
   - strumenti informatici;
   - mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi;
   - strumenti di calcolo e macchine d'ufficio;
   - materiali di ricambio e consumo;
   - qualunque altro dispositivo si rendesse necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

- libri di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni non in abbonamento;
- accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione.

2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nell'ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi tutti gli arredi d'ufficio.

Direttive per l'azione amministrativa

Gli acquisti effettuati a valere sul capitolo 6200 sono effettuati attraverso funzionario delegato - cod. 1123 - che è preposto alla gestione di detto capitolo secondo la disciplina dei criteri e delle procedure di acquisto di beni e servizi definite con il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0252/Pres. dell'11 luglio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 22 agosto 2001.

Cap. 6201 - U.P.B. 52.3.61.1.1624

articolo 9, comma 48, della legge regionale 3/2002

Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo.

• *Obiettivi programmatici*

Si ritiene necessario affidare incarichi relativi a studi e ricerche nel settore agricolo e agroalimentare al fine di affrontare attraverso l'esperienza e la capacità di persone particolarmente qualificate le principali problematiche emergenti nel comparto, con particolare riferimento a quelle che più incidono sull'attenzione dell'opinione pubblica e che riguardano gli aspetti relativi alle produzioni agricole e al loro utilizzo alimentare.

In quest'ultimo periodo le problematiche agricole non si restringono più soltanto agli aspetti di rilevanza strettamente e tradizionalmente produttiva, ma assumono una collocazione strettamente connessa all'esigenza da una parte della salvaguardia dell'ambiente in cui esse si realizzano e dall'altra da quella di fornire al consumatore prodotti alimentari qualitativamente accettabili e con sempre più marcate caratteristiche di salubrità , ricorrendo il più possibile a sistemi di tracciabilità della provenienza.

Lo sviluppo di un'agricoltura biologica e il conseguente utilizzo di questi prodotti nell'alimentazione è uno degli esempi più evidenti dei nuovi obiettivi a cui deve tendere il comparto nel prossimo futuro.

La necessità di approfondire le tematiche illustrate e/o altre che dovessero emergere nel corso dell'operatività annuale risulta evidente anche al fine di ricreare una condizione di fiducia tra "agricoltura" e consumatori, anche attraverso azioni che mirino a capire ed educare sia i produttori che i consumatori.

Gli studi e le ricerche che verranno affidati dovranno essere divulgati attraverso la pubblicazione degli atti e la diffusione agli operatori e a tutti i fruitori dei prodotti.

L'azione divulgativa riguarderà anche la pubblicazione di testi, anche monografici, riferiti alla storia e alla cultura della civiltà contadina regionale nonché alla cura ed alla preservazione del paesaggio rurale del Friuli Venezia Giulia.

Altro aspetto che si intende incentivare con il presente stanziamento riguarda l'organizzazione di convegni e momenti di confronto pubblico relativi ad aspetti specifici o generali del settore agricolo.

Sarà inoltre possibile procedere all'acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali.

Tali manifestazioni potranno essere gestite direttamente dalla Direzione regionale dell'agricoltura o realizzate tramite Enti, Organismi e/o Agenzie qualificati per simili eventi.

In particolare va ricordato che nel mese di marzo del 2003 si svolgerà la II° Conferenza regionale dell'agricoltura.

In tale occasione si dovrà fare il punto sull'evoluzione del settore agricolo intervenuta dopo quasi 15 anni dalla I Conferenza regionale dell'agricoltura (gennaio 1988), alla luce dell'evoluzione normativa maturata nell'ultimo periodo e delle risultanze dell'ultimo censimento nazionale dell'agricoltura.

Dovrà essere un'occasione, partendo dall'analisi evolutiva predetta, di proporre politiche ed attivare strumenti utili a supportare l'evoluzione del settore nel prossimo futuro.

Si ritiene che la suddetta manifestazione dovrà avere una rilevanza nazionale, coinvolgendo nel dibattito i maggiori responsabili delle organizzazioni di categoria della politica nazionale e comunitaria.

Le somme disponibili sul capitolo di riferimento potranno essere utilizzate anche per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico concernente le tematiche sopra evidenziate.

Tale complesso di attività ha trovato attuazione nell'emanazione dell'apposito Regolamento in cui sono stati precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato cui spetta l'erogazione

delle somme stanziate, le modalità delle stesse, le autorizzazioni necessarie, i termini di giustificazione delle spese effettuate e le possibilità di pagamento.

L'Amministrazione regionale potrà anche procedere alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti camerali e altri Enti pubblici o privati, cui affidare l'organizzazione dei convegni e delle manifestazioni soprarichiamate.

Allo stanziamento del capitolo 6201 si potrà altresì ricorrere per sostenere spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse nel comparto della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento a incarichi di studio, ricerca, indagini e consulenze con studiosi ed esperti particolarmente qualificati nel settore. Tali consulenze si rendono necessarie per supportare adeguatamente la riforma del settore (testo unico sulla pesca), nonché la sua programmazione e gestione a regime, in funzione sopratutto degli indispensabili apporti di carattere tecnico-scientifico, amministrativo e legale, riguardanti la complessa materia dell'ecosistema marino, lagunare e lacustre, ivi comprese le tematiche di tutela ambientale e biologica delle specie.

Direttive per l'azione amministrativa

Il capitolo 6201 è gestito da funzionario delegato - cod 1123 - secondo la disciplina dei criteri e delle procedure definite con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Disposizioni di cui al comma 1quater, dell'articolo 6, della legge regionale n. 18/1996

Servizio: affari amministrativi e contabili

Capitolo	*U.P.B.*	*con delibera*	*con delega*	*benef. definito*
6200	52.3.61.1.1624		x	
6201	52.3.61.1.1624		x	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1078.

Legge regionale n. 18/1996, articolo 6, comma 1. Approvazione del Programma della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca concernente l'attività per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, concernente il bilancio di previsione per gli anni 2003-2006 e per l'anno 2003;

VISTO il Piano regionale di sviluppo 2003-2006 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2002;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in base al quale la Giunta regionale definisce annualmente gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale n. 18/1996, ed in particolare l'articolo 6, comma 1 quater in base al quale la Giunta regionale nell'adottare i programmi da attuare, può individuare le unità revisionali di base ed i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali;

RITENUTO di definire gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca relativamente all'anno 2003, nonché di individuare i capitoli per i quali operare la delega al Direttore regionale;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, ed in particolare il comma 34 dell'articolo 6;

RITENUTO di disporre in sede di Programma della attività per l'anno 2003, alcuni interventi quali aiuti supplementari al Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il Programma della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca concernente il programma delle attività per l'anno 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura e della pesca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il Programma concernente l'attività della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca per l'anno 2003 comprensivo delle disposizioni di cui al comma 1 quater, nonché delle disposizioni di cui al comma 34 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18;

2. il Programma della attività della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di cui al punto 1, è allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2003

(articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18)

SOMMARIO

1) Linee di indirizzo programmatico

2) Disposizioni di cui al comma 1 quater, dell'articolo 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

3) Disposizioni di cui ai commi 33-36, dell'articolo 6, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18

4) Disposizioni per le UPB e per i capitoli

- Affari amministrativi e contabili
- Attuazione delle Direttive comunitarie
- Avversità atmosferiche
- Bonifica ed irrigazione
- Credito agrario e Cooperazione agricola
- Pesca ed acquicoltura
- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Strutture aziendali
- Sviluppo agricolo

Linee di indirizzo programmatico

Il trend negativo del numero di aziende agricole, forestali e zootecniche esistenti in Friuli Venezia Giulia, trend che il censimento del 2000 ha accertato nel -39,3% rispetto al dato nazionale del -13,6%, è sicuramente il primo elemento da considerare nell'esaminare le linee di indirizzo programmatico per il 2003.

Accanto a questo dato deve peraltro essere rilevato come fattore positivo ai fini della crescita la sostanziale stabilità della SAU rispetto al calo della SAT, che cala in maniera parallela alla diminuzione del numero delle aziende. Questo ci consente di pensare che le aziende scomparse nel decennio avevano un peso poco significativo in termini di SAU a conferma della loro marginalità dal punto di vista produttivo.

Altro fattore critico è certamente quello legato alla consistenza delle risorse umane nel settore. Le maggiori tensioni si colgono rispetto all'età media degli imprenditori agricoli, se si pensa che al 1997 il 70,7% dei conduttori aveva oltre 55 anni, mentre solo il 3,2% ne aveva meno di 35. Il fenomeno quindi è accompagnato da un'immissione ridotta di nuove leve, con conseguente difficoltà a operare un ricambio generazionale.

Rispetto a questi problemi specificatamente regionali, durante l'anno in corso saranno maturate, a livello comunitario, importantissime decisioni in grado di modificare sostanzialmente le attuali politiche agricole.

La Mid-term Review della PAC dovrà prendere atto dei profondi mutamenti occorsi per cui l'agricoltura non potrà limitarsi a realizzare prodotti, ma dovrà offrire servizi, quali la sicurezza alimentare, la qualità certificata dei prodotti, la protezione dell'ambiente, e la conservazione del paesaggio.

Un altro vincolo risiede negli accordi del commercio multinazionale (WTO); saranno sempre più ridotti gli spazi per politiche difensive e sarà indispensabile per i soggetti agricoli misurarsi con un mercato aperto ove le misure di sostegno non potranno trovare giustificazione se non nell'ottica della salvaguardia di equilibri sociali, ambientali e culturali, tralasciando quindi gli specifici interessi di categoria.

La richiesta pressante avanzata dai principali partners commerciali dell'UE è l'eliminazione di tutti i sostegni agricoli accoppiati alla produzione che distorcono il mercato.

E poi, un rilevantissimo fattore è rappresentato dal processo di allargamento dell'Unione.

Dentro questo problema finanziario rilevantissimo si parla di una possibile degressività degli attuali aiuti diretti per ottenere le risorse finanziarie necessarie per far fronte al nuovo scenario.

Si progetta la modulazione obbligatoria come strumento finalizzato a produrre un modello agricolo meno produttivistico.

Si parla ancora di modificare in modo più radicale la PAC introducendo un maggior ricorso al cofinanziamento delle misure di sostegno da parte degli Stati membri.

In un contesto internazionale che inevitabilmente porterà nei prossimi anni ad una riduzione dei prezzi agricoli a causa della liberalizzazione dei mercati ed una contrazione degli interventi finanziari a sostegno del reddito agricolo, è indispensabile per la sopravvivenza del settore puntare decisamente ad una riduzione dei costi aziendali.

L'ingresso a pieno titolo nell'euro e la conseguente maggiore integrazione economica ha determinato - e determinerà sempre più - un accentuarsi della competizione tra le imprese agricole operanti nei vari Paesi europei. La competizione non si misura più, come nel passato, in dinamiche di prezzi attraverso politiche nazionali inflazionistiche, ma sui costi di produzione.

Al peso dei costi esterni ed occulti, si aggiunge un problema strutturale delle nostre aziende le quali, con dimensioni inferiori ai 6 ettari rispetto ad una media UE di circa 25 ettari, non sono in grado di minimizzare,

attraverso opportune economie di scala, il costo dei mezzi tecnici.

Inoltre la carenza d'integrazione delle filiere agroalimentari ha determinato la polverizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli a fronte, invece, di una concentrazione della domanda (industria e distribuzione) portando ad una riduzione del potere contrattuale dei produttori agricoli.

Occorre avviare, alla luce di questi nuovi scenari internazionali, una nuova stagione di politica agricola regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari e nazionali, puntando sull'accorpamento fondiario, sull'assistenza tecnica e la ricerca, sulla centralità dello sviluppo rurale quale cardine per la difesa del territorio e nel contenimento dei costi energetici, fiscali e parafiscali e con un apparato pubblico qualificato e realmente al servizio degli operatori del settore.

La seconda Conferenza regionale dell'agricoltura, che è già stata programmata per il 7 e 8 marzo 2003, dovrà fare il punto sulla situazione dell'agricoltura regionale dopo 15 anni dalla prima Assise.

In tale sede, anche alla luce dei dati del V Censimento generale dell'agricoltura, dovrà essere valutato il risultato delle azioni svolte dalla Regione per il settore e l'impatto delle politiche e degli interventi comunitari.

Dovranno inoltre scaturire, anche alla luce delle decisioni comunitarie sopra richiamate, le linee guida della politica agricola regionale per i prossimi anni.

D'altra parte, la recente normativa nazionale, ad iniziare dalla modifica del Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni competenze ampliate in materia di agricoltura e di ricerca, offre sufficienti strumenti alla Regione Friuli Venezia Giulia per operare i radicali mutamenti necessari ed ormai impellenti ed affrontare quelle che sono vere e proprie sfide per la sopravvivenza della nostra agricoltura.

In questa ottica sarà fondamentale la concertazione che dovrà essere condotta tra le Regioni ed il Governo per la redazione dei decreti attuativi previsti dal collegato alla finanziaria 2002 con il conferimento di 29 deleghe al Governo per il completamento di quanto previsto dal decreto legislativo 228/2001 per l'adeguamento del settore agricolo alle mutate esigenze del mercato nel rispetto degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune.

E' proprio la concertazione soprarichiamata che costituirà l'atto prodromico e necessario ad una reale e decisa riscritturazione dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia.

Nel frattempo la Direzione attuerà le indicazioni programmatiche di seguito riportate, ispirate ai criteri del Piano di Sviluppo Rurale e delle specifiche norme di settore.

Disposizioni di cui al comma 1 quater, dell'articolo 6, della legge regionale n. 18/1996, nonchè elenco dei capitoli «con beneficiario definito» e «Riservati alla Giunta regionale»

SERVIZIO: AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6803	11.1.61.1.870		x	
6901	11.1.61.1.870		x	
6297	11.1.61.2.380		x	
6950	11.3.61.1.1048		x	
6323	11.3.61.1.2022	x		
6821	11.3.61.1.228	x		
6800	11.3.61.1.369	x		
6410	11.4.61.2.1001			x
6804	11.5.61.1.437		x	
6805	11.5.61.1.437		x	
6812	11.5.61.1.439		x	
6808	11.5.61.1.820		x	
6815	11.5.6.1.1.820		x	
6199	52.3.61.1.1624		x	
7530	53.1.61.1.1911		x	
6799	8.5.61.2.570		x	
6200	52.3.61.1.1624		x*	
6201	52.3.61.1.1624		x*	

*Scelta già operata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 8854 di data 27.3.2003

SERVIZIO: ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6877	11.5.61.1.377	x		
6330	15.4.61.2.2356	x		
6331	15.4.61.2.2356	x		
6332	3.3.61.1.399	x		
6880	15.4.61.2.2356	x		
6780	15.5.61.1.417	x		
6790	15.5.61.1.1955	x		
6785	15.5.61.1.417	x		
6786	15.5.61.1.417	x		

SERVIZIO: AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
7100	11.4.61.2.383		x	
7110	11.4.61.2.383		x	
7130	11.4.61.2.383		x	
7131	11.4.61.2.383		x	
7132	11.2.61.2.430		x	
7133	11.4.61.2.384		x	
7134	11.4.61.2.383		x	
6326	11.3.61.2.2024	x		
7182	11.2.61.2.430	x		

SERVIZIO: BONIFICA ED IRRIGAZIONE

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6325	11.1.61.2.2023		x	
6503	2.2.61.1.1210		x	
6573	11.2.61.2.362		x	
6559	11.2.61.2.362	x		
6561	11.2.61.2.362	x		
6566	11.2.61.2.362	x		
6570	11.2.61.2.362	x		
6890	11.2.61.2.362	x		
6565	11.2.61.2.362			x
6681	11.2.61.2.362	x		

SERVIZIO: CREDITO AGRARIO E COOPERAZIONE AGRICOLA

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
7265	11.1.61.2.424		x	
7111	11.4.61.2.385		x	
7112	11.4.61.2.385		x	
7113	11.4.61.2.385		x	
7114	11.4.61.2.385		x	
6338	11.1.61.2.350		x	
6299	11.1.61.2.350	x		
6719	11.3.61.2.365			x

SERVIZIO: PESCA E ACQUACOLTURA

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6253	11.1.61.2.2000	x		
6254	11.1.61.1.2006	x		
6257	11.1.61.2.2000	x		
6258	11.1.61.1.2003	x		
6259	11.1.61.2.2000	x		
6256	11.1.61.2.2000			x
4276	11.3.61.1.1235			x
4253	11.3.61.2.1237			x

SERVIZIO: PRODUZIONI ANIMALI

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6307	11.1.61.2.361		x	
6871	11.3.61.1.371		x	
6873	11.5.61.2.372		x	
6993	11.5.61.2.378		x	
7025	11.5.61.2.378		x	
7027	11.5.61.2.378		x	
6251	11.1.61.2.2001	x		
6280	53.1.61.1.2005	x		
6321	11.3.61.1.2020	x		
6830	11.5.61.1.827	x		
6831	11.5.61.1.827	x		
6839	11.5.61.2.1372	x		
6274	11.5.61.1.132			x
6357	11.1.61.2.361			x
6865	11.5.61.1.827			x
6870	11.3.61.1.371			x

SERVIZIO: PRODUZIONI VEGETALI

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6328	11.1.61.2.358		x	
6860	11.3.61.1.11		x	
6320	11.4.61.1.436		x	
6825	11.4.61.1.436		x	
6809	11.5.61.1.367		x	
6810	11.5.61.1.367		x	
6849	11.5.61.1.341			x
6876	11.5.61.1.373		x	
6852	11.5.61.1.341			x
6854	11.5.61.1.341			x
6855	11.5.61.1.459	x		

SERVIZIO: STRUTTURE AZIENDALI

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6285	15.4.61.2.2975		x	
6314	15.4.61.2.2975		x	
6314	15.4.61.2.2975		x	
6316	15.4.61.2.2975		x	
6317	15.4.61.2.2975		x	
6329	15.4.61.2.2975		x	
7024	15.4.61.2.2975		x	
7135	15.4.61.2.2975		x	
6295	11.1.61.2.427		x	
6311	11.1.61.2.352		x	
6312	11.1.61.2.197		x	
6313	11.4.61.2.422		x	
6370	11.1.61.2.352		x	
6319	11.1.61.2.352		x	
6318	11.2.61.2.364	x		
6562	11.2.61.2.363	x		
6563	11.2.61.2.363	x		
6574	11.2.61.2.363	x		
6282	11.1.61.2.422			x
6282	11.1.61.2.422			x
6298	11.1.61.2.427		x	
7157	11.4.61.2.386		x	
7159	11.4.61.2.386		x	

SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO

Capitolo	*U.P.B.*	*Con delibera*	*Con delega*	*Benef. definito*
6173	2.2.61.1.34		x	
6265	11.1.61.1.348		x	
6850	11.5.61.1.438			x
7001	11.1.61.2.463	x		
6801	11.3.61.1.370	x		
6875	11.3.61.1.370	x		
7026	11.3.61.2.381	x		
6841	11.5.61.1.375	x		
6874	11.5.61.1.375	x		
6806	11.5.61.1.932	x		
6807	11.5.61.1.932	x		
6322	11.5.61.2.2021	x		
6324	11.5.61.2.2021	x		
6327	11.5.61.2.2021	x		
7028	11.5.61.2.379	x		
6994	11.5.61.2.442	x		
6183	2.2.61.2.36	x		

Elenco dei capitoli per i quali si applicano le disposizioni dei commi 33-36, articolo 7, della L.R. 18/2000

SERVIZIO: STRUTTURE AZIENDALI

Capitolo	*U.P.B.*
6311	11.1.61.2.352
6312	11.1.61.2.197
6313	11.1.61.2.352
6319	11.1.61.2.352

SERVIZIO: PRODUZIONI ANIMALI

Capitolo	*U.P.B.*
6307	11.1.61.2.361

SERVIZIO: CREDITO AGRARIO E COOPERAZIONE AGRICOLA

Capitolo	*U.P.B.*
7265	11.1.61.2.424

SERVIZIO: AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Unità Previsionale di Base

11.1.61.1.870

Promozione e sviluppo dell'agriturismo e della diffusione dei prodotti agroalimentari

Cap. 6803 e Cap. 6901

11.1.61.2.380

Trasferimenti all'ERSA per contributi in conto capitale nel settore dell'agriturismo

Cap. 6297

11.5.61.1.437

Contributi per l'attività dell'ERSA

Cap. 6800

11.5.61.1.437

Contributi all'ERSA per attività di ricerca e sviluppo

Cap. 6804 e Cap. 6805

11.5.61.1.439

Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari

Cap. 6812

11.5.61.1.820

Interventi nel settore ambientale

Cap. 6808 e Cap. 6815

L'Ente regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura in virtù della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24, è stato trasformato in Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA, quale Ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, all'esercizio di attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonché di certificazione della qualità.

Il nuovo ERSA è dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, ha un proprio Statuto e propri Regolamenti in materia di assetto organizzativo, di servizi a terzi e di contabilità e comunque è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza della regione e all'esercizio delle sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione.

La legge regionale n. 24/2002 ha disposto inoltre che le competenze del già Ente regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura non più di competenza della Agenzia dovranno essere ripartite con provvedimento della Giunta regionale, agli Uffici della Amministrazione regionale e che l'Agenzia è autorizzata alla eventuale attribuzione di risorse finanziarie e strumentali alla regione in conformità al provvedimento di trasferimento delle competenze. Detto provvedimento alla data odierna non è ancora stato perfezionato e si prospetta l'ipotesi che il passaggio delle competenze avvenga con decorrenza dal 1 gennaio 2004.

L'Agenzia continua, giusto D.P.R. di data 16 dicembre 2002, n. 388/Pres., in pendenza della adozione del provvedimento giuntale di trasferimento delle competenze, a svolgere tutte le competenze del già Ente regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura.

Con decreto del Presidente della Regione di data 16 dicembre 2002, n. 0388/Pres., è stato disposto che il Commissario dell'ERSA predispone il programma di intervento per la nuova Agenzia limitatamente alla durata del mandato commissariale ovverosia il 30 giugno 2003, riproponendo le medesime attività ed iniziative già portate a termine nel corrispondente primo semestre 2002. Programma di intervento già approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 160 di data 23 gennaio 2003.

Direttive per l'azione amministrativa

Tutto ciò premesso e rappresentato, il 2003 può essere considerato un anno di transizione per l'ERSA; il Servizio affari amministrativi e contabili continuerà a comportarsi analogamente ai precedenti esercizi finanziari e quindi a trasferire all'ERSA tutta la disponibilità prevista dalla legge di bilancio nei singoli capitoli di spesa di competenza con l'eccezione alla restituzione all'Amministrazione regionale di quanto non speso in conformità al provvedimento di cui al comma 7, dell'articolo 22, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24. Detto trasferimento di fondi è tuttavia subordinato all'esito positivo dell'esame da parte della Unione Europea sulle singole disposizioni, qualora le stesse si configurino quali aiuti di stato nel settore agricolo e per esse sia in corso una notifica, nonché al rispetto delle eventuali comunicazioni alla Unione europea, qualora previste.

Il servizio affari amministrativi e contabili inoltre nel corso del 2003 provvederà a promuovere una verifica circa la situazione delle proprie norme di finanziamento a favore dell'ERSA nei confronti della normativa comunitaria e della nuova configurazione giuridica dell'ente.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.1.870

Promozione e sviluppo dell'agriturismo e della diffusione dei prodotti agroalimentari

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 141.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 141.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6803	euro 0,00	euro 39.000,00	euro 39.000,00
6901	euro 0,00	euro 102.000,00	euro 102.000,00
	euro 0,00	euro 141.000,00	euro 141.000,00

Cap. 6803 - legge regionale n. 25/1996, articolo 13, comma 1 - Finanziamento all'ERSA per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici

La legge regionale n. 25/1996 è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione europea che si è espressa solo relativamente all'articolo 17 con esito positivo (Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 25 novembre 1998).

Il trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della attività che l'ente intende attuare che contenga anche l'assicurazione della sostanziale compatibilità con il dettato comunitario dell'intervento proposto;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità, una previsione degli impegni e dei pagamenti a valere sull'intervento di che trattasi, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Il Servizio provvede al trasferimento dei fondi vincolando l'Agenzia per lo sviluppo rurale a utilizzarli in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato in vigore.

Cap. 6901 - legge regionale n. 25/1996, articolo 15, comma 2 - Finanziamento all'ERSA dei programmi dei Consorzi o di altre forme associative fra operatori agrituristici e delle organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e la promozione dell'agriturismo

La legge regionale n. 25/1996 è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione europea che si è espressa con riferimento all'articolo 15 dando atto della inesistenza degli obblighi di notifica (Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 25 novembre 1998).

Il trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della attività che l'ente intende attuare;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità, una previsione degli impegni e dei pagamenti a valere sull'intervento di che trattasi, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.380

Trasferimenti all'ERSA per contributi in conto capitale nel settore dell'agriturismo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 354.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 354.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6297	euro 0,00	euro 354.000,00	euro 354.000,00
	euro 0,00	euro 354.000,00	euro 354.000,00

Cap. 6297 - legge regionale n. 25/1996, articolo 16 - Finanziamento all'ERSA per contributi ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi e per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica agrituristica.

Il trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della attività che l'ente intende attuare;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità, una previsione degli impegni e dei pagamenti a valere sull'intervento di che trattasi, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.1048

Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 153.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 153.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6950	euro 0,00	euro 153.000,00	euro 153.000,00
	euro 0,00	euro 153.000,00	euro 153.000,00

Cap. 6950 - legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 23-31 - Istituzione e gestione S.I.Agri. FVG.

Con l'articolo 7, commi da 23 a 31, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il Legislatore regionale ha istituito il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia - S.I.Agri.FVG - dei soggetti esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare nel S.I.Agri.FVG dovrà essere realizzata una anagrafe delle imprese, comprensiva delle unità tecnico-economiche ad essa facente capo, la cui identificazione sarà effettuata secondo le disposizioni del D.P.R. n. 503/1999.

Con proprio provvedimento, la Giunta regionale ha quindi autorizzato il Servizio affari amministrativi e Contabili ad avvalersi, mediante apposita Convenzione, della Società INSIEL per lo sviluppo di parti del S.I.Agri.FVG e per le attività connesse.

Stante la complessità e la specificità delle problematiche afferenti il S.I.Agri, la Giunta regionale ha provveduto a costituire presso il Servizio affari amministrativi e contabili una struttura stabile di livello inferiore che si occuperà della gestione delle problematiche relative al sistema informativo della agricoltura, dotandola del necessario personale.

Oggi, pertanto, il Servizio affari amministrativi e contabili, mediante la propria struttura stabile, si deve impegnare per sviluppare il progetto S.I.Agri.FVG e le attività connesse che interessano in particolare i programmi relativi alla gestione del Piano di Sviluppo Rurale e alla messa a punto del software necessario alle altre attività della Direzione, nonché dovrà predisporre il Regolamento che, giusto il disposto del comma 29, dell'articolo 7, della legge regionale n. 4/2001, disciplina le modalità di attivazione e di gestione del S.I.Agri.FVG.

Per quanto riguarda l'aggiornamento della Convenzione con l'INSIEL, detta attività viene considerata di secondaria importanza rispetto alla predisposizione del Regolamento e alla attivazione del sistema informativo a cui deve essere data assoluta priorità nella azione amministrativa del Servizio.

Il S.I.Agri.FVG costituisce una anagrafe contenente le informazioni descrittive delle imprese agricole e delle unità tecnico-economiche a essa facenti capo alla quale vanno aggiunte le funzionalità necessarie alla gestione delle procedure per la concessione dei contributi, per l'attività di monitoraggio, per la pianificazione economica e territoriale e per l'elaborazione statistica dei dati contenuti nel sistema.

Il Servizio affari amministrativi e contabili opererà sulla base di piani semestrali; detti piani devono essere preventivamente vistati dalla struttura stabile, quindi essere sottoposti al parere del Servizio per il SIR e trovare infine puntuale accoglimento da parte della Giunta regionale. Solo una volta concluso detto iter può essere dato mandato all'INSIEL di provvedere. Alla liquidazione delle competenze provvede il Servizio previa acquisizione del necessario nulla osta da parte della struttura stabile circa la regolare esecuzione da parte dell'INSIEL di quanto ordinato e circa la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto realmente fornito dalla società informatica ed indicato in fattura.

I piani semestrali definiranno di volta in volta l'attività della società informatica che comunque deve essere utilizzata per la costruzione della anagrafica sopradescritta, compresa lo studio di un portale per accedervi, delle funzionalità collegate al suo funzionamento e a quelle necessarie alla gestione delle procedure per la concessione dei contributi, in particolare di quelle necessarie al P.S.R., nonché per eventuali acquisti di hardware e di software che si rendessero necessari per il concreto avvio del S.I.Agri.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.2022

Fondi per programmi interregionali - Servizio affari amministrativi e contabili

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 242.734,74

Competenza derivata 2002 euro 381,90

Disponibilità totale UPB euro 243.116,64

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6323	euro 381,90	euro 242.734,74	euro 243.116.64
	euro 381,90	euro 242.734,74	euro 243.116.64

Cap. 6323 - legge 499/1999 - Programmi interregionali SI.Agri.

In virtù della legge 499/1999 - Programmi interregionali - il Ministero delle politiche agricole e forestali ha stanziato per l'anno in corso 242.734,74 euro per il S.I.Agri.FVG che, in applicazione del D.P.R. n. 503/1999 costituisce una anagrafica contenente le informazioni descrittive delle imprese agricole e delle unità tecnico-economiche ad esse facenti capo, alla quale verranno aggiunte le funzionalità per la gestione delle procedure per la concessione dei contributi, per l'attività di monitoraggio, per la pianificazione economica e territoriale e per l'elaborazione statistica dei dati contenuti nel sistema.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha posto come vincolo per l'Amministrazione regionale un cofinanziamento pari ad almeno il 30% di detto importo. Pertanto una quota dell'importo del capitolo 6950 per l'anno 2003 deve essere inteso quale cofinanziamento regionale al progetto del S.I.Agri.FVG di cui alla legge 499/1999 sui programmi interregionali.

Direttive Generali

L'importo stanziato dal MIPAF deve essere utilizzato per l'elaborazione del S.I.Agri.FVG con il cofinanziamento del 30% della Regione a valere sul capitolo di spesa 6950. Atteso che per realizzare detto sistema informativo è già in corso una consulenza con la società INSIEL S.p.A., il Servizio affari amministrativi e contabili dovrà utilizzare i fondi previsti su questo capitolo di spesa con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 7, commi 23-31, della legge regionale n. 4/2001, il cui stanziamento, ovvero una sua parte, costituisce la quota di cofinanziamento regionale. Pertanto i fondi regionali e quelli nazionali per la realizzazione del S.I.Agri.FVG dovranno essere spesi per le stesse finalità e con le stesse modalità e quindi secondo le modalità di cui alla Convenzione con l'INSIEL S.p.A.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.228

Rimborsi alle C.C.I.A.A. per servizi resi nel settore agricolo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 308.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 308.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6861	euro 0,00	euro 308.000,00	euro 308.000,00
	euro 0,00	euro 308.000,00	euro 308.000,00

Cap. 6861 - legge regionale 13/1998, articolo 84, comma 15 - Spese di funzionamento commissioni Provinciali, tenuta elenco operatori agrituristici e gestione informatica dati imprenditori agricoli

L'articolo 17, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/Pres. del 30 novembre 1999 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 9 febbraio 2000) testualmente recita: «Le spese che le C.C.I.A.A. possono chiedere a rimborso all'Amministrazione regionale ai sensi del comma 15, articolo 84, della legge regionale n. 13/1998, effettuata per la certificazione e la gestione informatizzata dei dati relativi agli imprenditori agricoli, nonché per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, vengano disciplinate con apposite convenzioni da stipulare tra i due Enti».

Nel corso del 2003 il Servizio dovrà cercare di promuovere la stipula di dette convenzioni, dopodiché potrà disporre del rimborso di quanto legittimamente spettante alle CCIAA per l'esercizio di funzioni delegate dall'Amministrazione regionale, fra cui, in particolare, la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.369

Contributi per l'attività dell'ERSA

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 4.320.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 4.320.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6800	euro 0,00	euro 4.320.000,00	euro 4.320.000,00
	euro 0,00	euro 4.320.000,00	euro 4.320.000,00

Cap. 6800 - legge regionale n. 24/2002, articolo 17, comma 1, lettera a) - Contributi per le spese per l'attività e il funzionamento dell'ERSA

Il trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della spese di funzionamento che l'ente prevede di sostenere e che giustifichi il trasferimento e la motivi la sua quantificazione;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità ed una previsione degli impegni e dei pagamenti previsti in ordine al funzionamento dell'ente, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta che pertanto ne dispone l'autorizzazione alla spesa.

Unità Previsionale di Base

11.4.61.2.1001

Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 250.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 250.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6410	euro 0,00	euro 250.000,00	euro 250.000,00
	euro 0,00	euro 250.000,00	euro 250.000,00

Cap. 6410 - legge regionale n. 22/2002, art. 1 - Fondo speciale per la gestione delle emergenze fitosanitarie e per le epizoozie in agricoltura

La legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 dispone l'istituzione di un Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e le prime norme di applicazione per l'emergenza BSE. Detto fondo costituisce gestione fuori bilancio e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Servizio affari amministrativi e contabili ha provveduto alla costituzione del fondo fruttifero presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone con una dotazione iniziale di euro 1.300.000,00 e ad esso si conferma piena validità.

L'Amministratore del Fondo è il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca e a lui spetta emettere gli ordinativi di pagamento; è prevista in norma la possibilità di delega.

Con regolamenti da notificare all'Unione europea per l'esame di compatibilità, sono determinati di volta in volta gli interventi ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessità l'Amministratore del fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della Giunta regionale. L'articolo due della norma di legge prevede in sede di prima applicazione un primo intervento per fronteggiare l'emergenza BSE.

Per quanto riguarda le modalità di gestione del Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e per le epizoozie in agricoltura, si dispone quanto segue:

1) La gestione del Fondo è condotta con il sistema della cassa e pertanto a riscossione e pagamenti;

2) Per gli adempimenti relativi alla gestione si applicano le disposizioni del Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio - articolo 9, della legge n. 1041/1971 e D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689, in quanto applicabili;

3) Il documento concernente il rendiconto finanziario deve essere predisposto annualmente sulla base dei modelli per la gestione fuori bilancio, approvati dal Ministero;

4) Gli interessi maturati sul Fondo nel corso degli esercizi finanziari sono destinati ad alimentare ilFfondo;

5) Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, ovvero suo delegato secondo quanto disposto dal comma 7, dell'articolo 1, della legge regionale n. 22/2002;

6) La gestione del Fondo è finalizzata alla attuazione degli interventi di volta in volta ritenuti ammissibili sulla base di appositi atti regolamentari da notificare alla Unione europea, nonché negli altri casi di cui

al comma 9, dell'articolo 1, della legge regionale n. 22/2002;

7) Le regole per la gestione dei rapporti con il tesoriere sono già state correttamente disposte con nota n. 20251 di data 17 ottobre 2002 del Servizio affari amministrativi e contabili e costituiscono disposizioni obbligatorie per l'azione amministrativa;

Il Servizio affari amministrativi e contabili provvede annualmente ad accreditare le disponibilità stanziate con la legge di bilancio al Fondo, nonché a predisporre il rendiconto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministratore.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.437

Contributi all'ERSA per attività di ricerca e sviluppo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 206.587,76

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 206.587,76

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6804	euro 0,00	euro 51.650,69	euro 51.650,69
6805	euro 0,00	euro 154.937,07	euro154.937,07
	euro 0,00	euro 206.587,76	euro 206.587,76

Cap. 6804 - legge regionale n. 23/1999, articolo 15, comma 1 e comma 3 - Finanziamento all'ERSA per la concessione di contributi per la ricerca, sperimentazione, dimostrazione e assistenza tecnica e iniziative promozionali in materia di tartuficoltura nonchè per attività formativa ad associazioni micologiche a privati per iniziative di valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e addestramento dei cani

I trasferimenti dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della attività che l'ente intende attuare che contenga anche l'assicurazione della sostanziale compatibilità con il dettato comunitario;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità, una previsione degli impegni e dei pagamenti a valere sull'intervento di che trattasi, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Il Servizio provvede al trasferimento dei fondi vincolando l'Agenzia per lo sviluppo rurale ad utilizzarli in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato in vigore.

Cap. 6805 - legge regionale n. 11/2002, articoli 7 e 8 - Finanziamento all'ERSA per l'attuazione di programmi di intervento riguardanti la tutela, il miglioramento delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

Il Servizio provvede al trasferimento dei fondi sulla base del programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 11/2002.

Il programma di intervento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dei singoli servizi competenti per materia, individua le attività e le iniziative che ritiene di attivare ed incentivare, nonché i criteri di accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

Al controllo e al monitoraggio dei programmi di intervento approvati e attuati dall'ERSA provvedono i servizi della Direzione dell'agricoltura che li hanno proposti.

II trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.439

Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 125.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 125.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6812	euro 0,00	euro 125.000,00	euro 125.000,00
	euro 0,00	euro 125.000,00	euro 125.000,00

Cap. 6812 - legge regionale n. 21/2002, articolo 13, comma 1 - Finanziamenti annui all'ERSA per le spese derivanti dalla attuazione della normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

La legge regionale n. 21/2002 è oggetto di comunicazione all'Unione europea nell'ambito della Direttiva 98/34/CE. La Direzione affari comunitari è competente per detta comunicazione.

II trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della attività che l'ente intende attuare che contenga anche l'assicurazione dell'avvenuto compimento dell'iter di cui all'articolo 14, della legge regionale n. 21/2002 presso l'Unione europea;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità, una previsione degli impegni e dei pagamenti a valere sull'intervento di che trattasi, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Il Servizio provvede al trasferimento dei fondi vincolando l'Agenzia per lo sviluppo rurale ad utilizzarli in conformità alle disposizioni comunitarie.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.820

Interventi nel settore ambientale

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 1.201.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 1.201.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6808	euro 0,00	euro 187.000,00	euro 187.000,00
6815	euro 0,00	euro 1.014.000,00	euro 1.014.000,00
	euro 0,00	euro 1.201.000,00	euro 1.201.000,00

Cap. 6808 - legge regionale n. 32/1995, articolo 3, comma 1 - Finanziamenti all'ERSA per la formazione, l'aggirnamento, ricerca, sperimentazione, divulgazione e promozione nel settore della agricoltura biologica

La legge regionale n. 32/1995 è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione europea che si è espressa positivamente (Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 di data 19 giugno 1996).

II trasferimento dei fondi all'ERSA avviene previa presentazione di apposita domanda di liquidazione corredata da:

- una breve descrizione della attività che l'ente intende attuare che contenga l'assicurazione della sostanziale compatibilità con il dettato comunitario dell'intervento proposto;
- una dichiarazione del tesoriere dell'ente attestante la consistenza delle disponibilità di cassa alla attualità, una previsione degli impegni e dei pagamenti a valere sull'intervento di che trattasi, nonché una dichiarazione che attesti l'inadeguatezza della situazione di cassa rispetto alle necessità dell'ente.

Il Servizio provvede al trasferimento dei fondi vincolando l'Agenzia per lo sviluppo rurale ad utilizzarli in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato in vigore.

Cap. 6815 - legge regionale n. 4/2001, articolo 7, commi 17, 18, 19 - Finanziamento all'ERSA per l'attuazione in aziende prescelte di progetti sperimentali e dimostrativi, nonchè progetti pilota per l'agricoltura biologica e per le carni biologiche

L'articolo 7, commi 17-19, della legge regionale n. 4/2001, che istituisce l'aiuto, costituisce aiuto di stato ed è perciò stata inviata alla Commissione europea per l'esame di compatibilità con le norme comunitarie per gli aiuti di stato. I servizi della Commissione gli hanno attribuito il numero n. 357/2001 e a tutt'oggi non si sono ancora espressi sulla compatibilità dell'aiuto.

L'attività amministrativa relativa al capitolo è pertanto sospesa con la conseguente non operatività del capitolo fino all'esito positivo dell'esame di compatibilità.

Gli adempimenti connessi alla attuazione dell'intervento saranno definiti successivamente alla approvazione da parte dell'unione europea e comunque dovranno tenere conto degli eventuali rilievi ed indicazioni fornite dai servizi della Commissione europea.

Qualora tale approvazione non dovesse pervenire entro la predisposizione dell'ultima variazione di bilancio, lo stanziamento riportato in capitolo in conto competenza 2003 sarà trasferito in quella sede ad altri capitoli iscritti nella rubrica agricoltura.

Unità Previsionale di Base

52.3.61.1.1624

Spese per l'attività della Direzione regionale

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 9.040,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 9.040,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6199	euro 0,00	euro 9.040,00	euro 9.040,00
	euro 0,00	euro 9.040,00	euro 9.040,00

Cap. 6199 - legge regionale 1/2003 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni.

Con la legge di bilancio sono state introdotte delle modifiche circa la struttura contabile ed operativa dei capitoli di spesa concernenti gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale; detta attività, infatti, era svolta in precedenza dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. Il capitolo pertanto è di nuova istituzione.

Pertanto l'attività, in questo primo anno di avvio, sarà limitata alla costituzione di organi collegiali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

I fondi a capitolo sono liquidati mediante funzionario delegato e per tale finalità è stato incaricato idoneo personale del Servizio affari amministrativi e contabili al quale è stato assegnato il codice meccanografico 2039 per operare sul capitolo.

Il capitolo sarà gestito per la liquidazione delle spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese del personale estraneo alla regione, di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni.

Sulla base delle previsioni contenute nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la legge regionale 13/2002, commi 9 e 10 dell'articolo 6, e nell'articolo 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, si individua quale obiettivo generale quello di garantire che detti organi possano fornire il necessario apporto alla azione amministrativa della Direzione dell'agricoltura, attraverso l'espletamento delle loro funzioni istitutive, tenendo altresì conto della esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella corrente.

Premesso che per gli Organi già attualmente costituiti si deve procedere sino alla loro scadenza al pagamento dei compensi e dei rimborsi in quanto spesa dovuta e, in conseguenza, priva di discrezionalità, di seguito si indicano le direttive generali cui attenersi, in assenza di apposite normative particolari, anche al fine di garantire la tempestiva ricostituzione degli Organi collegiali, nonché il regolare funzionamento dei medesimi.

In particolare il Servizio affari amministrativi e contabili assicura i necessari adempimenti connessi alla costituzione, ricostituzione e proroga su istanza dei servizi competenti per materia. Pertanto:

a) le fasi di avvio ed istruttoria dei procedimenti diretti alla costituzione, ricostituzione, proroga o comunque connessi al funzionamento degli Organi collegiali, sono svolte dai Servizi della Direzione dell'agricoltura competenti in virtù di apposita previsione normativa ovvero, in difetto di un tanto, dai servizi competenti per materia in relazione ai compiti dell'Organo di volta in volta interessato;

b) nelle ipotesi di ricostituzione di Organi collegiali i Servizi interessati cureranno di attivare i relativi adempimenti con congruo anticipo, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla acquisizione degli elementi istruttori e alle autorizzazioni necessarie;

c) al termine delle suindicate fasi, i Servizi stessi provvederanno a trasmettere al Servizio affari amministrativi apposita richiesta sottoscritta dal direttore regionale contenente, tra l'altro, l'indicazione della misura del gettone di presenza proposto, determinato uniformemente per tutti i componenti dell'Organo. A tale richiesta, corredata della necessaria documentazione, verranno allegati in particolare:

   - una scheda informativa concernente l'utilità dell'Organo collegiale per i fini istituzionali della Direzione regionale dell'agricoltura;
   - la dichiarazione di congruità sul compenso proposto; detta dichiarazione dovrà fare riferimento oltrechè alla prevedibile frequenza delle riunioni, altresì alla oggettiva rilevanza della materia trattata dall'Organo collegiale, nonchè alla particolare capacità professionale, qualificazione e competenza dei componenti;

d) a seguito della ricezione della apposita richiesta da parte dei Servizi competenti, l'Ufficio affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti necessari e conseguenti, previa verifica della regolarità formale delle proposte e procedendo, ove necessario, alle opportune richieste di chiarimenti ed integrazioni.

Le spese per il funzionamento degli Organi collegiali, comunque denominati, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio al personale estraneo alla Regione, laddove spettanti, dovranno rientrare nel limite delle disponibilità del capitolo 6199.

Unità Previsionale di Base

8.5.61.2.570

Contributi umanitari

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 184.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 184.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6799	euro 0,00	euro 184.000,00	euro 184.000,00
	euro 0,00	euro 184.000,00	euro 184.000,00

Cap. 6799 - legge regionale 1/2003, articolo 4, commi 54-57 - Interventi per la realizzazione di pozzi d'acqua potabile in Kenya e in Etiopia

Il recente vertice ONU su «Ambiente e sviluppo sostenibile» (26 agosto 2002 - 4 novembre 2002), ospitato nell'ex capitale sudafricana dell'apartheid, Johannesburg, si è concluso con il varo di un «Piano di azione», un documento d'indirizzo non vincolante che prevede alcuni obiettivi da raggiungere entro i prossimi anni:

1. Lotta alla povertà, che dovrà essere dimezzata entro il 2015;
2. Riduzione, entro il 2015, del numero di persone che non hanno accesso all'acqua potabile sul pianeta;
3. Riduzione dell'inquinamento marino, aiuti alla pesca sostenibile ed eliminazione dei sussidi distorsivi del commercio;
4. Maggiore attenzione alla biodiversità: cioè mettere un freno all'estinzione di specie animali e vegetali entro il 2010;
5. Messa al bando, entro il 2020, di tutte le sostanze chimiche nocive, in particolare i pesticidi usati in agricoltura;
6. Energia e inquinamento: entro il 2015 dovranno essere sviluppate del 15 per cento in più le fonti di energia rinnovabili.

Per quanto concerne l'obiettivo 2., unitamente al fatto che l'anno 2003 è dedicato alla risorsa acqua, (Anno Internazionale dell'Acqua), l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno partecipare all'attuazione del progetto di accrescere l'accesso all'acqua potabile, prevedendo nella Finanziaria 2003 un contributo straordinario a favore del Collegio delle Missioni africane di Verona, quale finanziamento di due interventi attinenti alla realizzazione di pozzi d'acqua potabile, rispettivamente, in Kenia ed in Etiopia.

Nel corso del corrente esercizio, il Servizio affari amministrativi e contabili provvederà, pertanto, ad adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per l'esecuzione dei predetti pozzi d'acqua potabile.

La domanda di concessione del contributo, finalizzato al finanziamento di due interventi consistenti nella realizzazione di pozzi d'acqua potabile in Kenia ed in Etiopia, dovrà essere presentata al Servizio Affari Amministrativi e Contabili della Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca, corredata da una relazione tecnica e dei progetti definitivi degli interventi in questione.

Una volta esaurita positivamente la fase istruttoria, il contributo potrà essere anticipato nella misura dell'80%. Il collaudo, con certificazione, delle opere dovrà essere, altresì, effettuato da un tecnico professionista, ingegnere o geologo, riconosciuto dai governi del Kenia e dell'Etiopia, tecnico naturalmente diverso dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori ed, inoltre, non collegato né professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa costruttrice.

SERVIZIO: ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE

Unità Previsionale di Base

3.3.61.1.399

Spese per studi, ricerche e progettazioni

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 400.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 400.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6332	euro 0,00	euro 400.000,00	euro 400.000,00
	euro 0,00	euro 400.000,00	euro 400.000,00

Cap. 6332 - legge regionale 1/2003, articolo 8, comma 22 - Stipula Convenzioni con i centri di assistenza agricola o con professionisti agronomi per affidamento istruttorie di pratiche relative al Piano di Sviluppo Rurale

Obiettivi programmatici

Il comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 prevede che l'Amministrazione regionale possa stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola o con professionisti agronomi per l'affidamento delle istruttorie delle istanze relative alle risorse attivate con il Piano di Sviluppo Rurale.

La Direzione regionale dell'agricoltura provvederà pertanto ad emanare apposito Regolamento, ai sensi del comma 23 del citato articolo 8, con il quale disciplinare la materia in oggetto.

Priorità

L'affidamento delle istruttorie delle istanze relative al P.S.R. verrà effettuato mediante stipula di apposite convenzioni con Centri di Assistenza o con professionisti che offrano garanzie assimilabili a quelle previste per i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

Per l'annata in corso si evidenziano particolari difficoltà nell'istruttoria delle domande presentate a valere sulla misura f - Misure agroambientali e sulla misura e - Zone svantaggiate.

In fase di prima applicazione pertanto, i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola ed i professionisti ver-

ranno utilizzati prioritariamente per l'istruttoria di tali pratiche.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.377

Oneri per convenzioni per attività di controllo e monitoraggio degli interventi nel comparto agricolo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 197.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 197.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6877	euro 0,00	euro 197.000,00	euro 197.000,00
	euro 0,00	euro 197.000,00	euro 197.000,00

Cap. 6877 - legge regionale 4/1999, articolo 8 - Stipula Convenzioni con Università ed Enti pubblici di ricerca per attività di controllo e monitoraggio

Obiettivi programmatici

Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 prevede che l'Amministrazione regionale possa stipulare apposite convenzioni con Università, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti autorizzati per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio ed alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi del comparto agricolo, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione.

La Direzione regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 così come modificato con l'articolo 20 della legge regionale 27 novembre 2001 n. 6, provvede, relativamente al settore agricolo ed a quello forestale, agli adempimenti relativi alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuti di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L'attività di notifica e di negoziazione con l'Unione europea degli aiuti di stato è un'attività che richiede alta professionalità e preparazione sia tecnica che amministrativa che non sempre può essere facilmente rinvenuta all'interno dell'Amministrazione ed in ogni caso sussiste la necessità di un continuo aggiornamento professionale in conseguenza della continua evoluzione della normativa comunitaria in materia.

Nel corso del 2002 i competenti uffici della direzione sono riusciti a svolgere tale attività conseguendo ottimi risultati, ottenendo in particolare l'approvazione da parte dell'Unione Europea, di 8 nuovi regimi di aiuto nei settori di competenza.

Qualora il «testo unico delle norme di intervento nel comparto agricolo» predisposto dalla Direzione dovesse trovare compimento legislativo, ciò comporterà un'ulteriore aggravio del già consistente lavoro di notifica e negoziazione, lavoro che con l'attuale dotazione di personale in grado di svolgere tale attività non potrà essere portato a termine in tempi compatibili con le necessità dell'amministrazione.

L'affidamento dell'incarico di consulenza tecnica a supporto della attività programmatoria nonché nella tematica degli aiuti di stato verrà nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Unità Previsionale di Base

15.4.61.2.2356

Attuazione Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 3.000.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 3.000.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6330	euro 0,00	euro 1.500.000,00	euro 1.500.000,00
6331	euro 0,00	euro 1.500.000,00	euro 1.500.000,00
	euro 0,00	euro 3.000.000,00	euro 3.000.000,00

Cap. 6330 - legge regionale Fin. 2003 - DCEE 29 settembre 2000 n. 2902 DEF. e successive modifiche ed integrazioni - Interventi attuativi della misura «F» del Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 - Interventi aggiuntivi

Cap. 6331 - legge regionale Fin. 2003 - DCEE 29 settembre 2000 n. 2902 DEF. e successive modifiche ed integrazioni - Interventi attuativi della misura «F» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Interventi aggiuntivi. Ricorso al mercato finanziario

Obiettivi programmatici

Il comma 90 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare, mediante l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, il pagamento degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo.

La lettera b) del citato comma 90 individua i capitoli di spesa che potranno essere utilizzati per erogare gli aiuti aggiuntivi relativamente alla misura f - Misure agroambientali: nei capitoli 6330 e 6331 trovano allocazione le relative risorse.

Con tali risorse potranno essere accolte nuove domande iniziali a valere sulla misura f - Misure agroambientali, mentre le risorse cofinanziate già previste dal Piano verranno utilizzate per le domande di conferma di impegni agroambientali già assunti.

La Direzione regionale dell'agricoltura provvederà ad emanare apposito Regolamento di attuazione relativo alle nuove domande iniziali, ferma restando l'applicabilità del Regolamento già approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001 n. 0108/Pres. per quanto non verrà specificatamente previsto dal nuovo Regolamento.

Una regolamentazione autonoma delle domande finanziabili con le risorse regionali rispetto a quelle accoglibili con le risorse cofinanziate consentirà infatti di meglio indirizzare le politiche regionali in materia agroambientale tenuto conto dell'esperienza acquisita durante i primi anni di attuazione della misura e delle effettive necessità emerse dal territorio, nonché, sotto il profilo amministrativo, di mantenere la necessaria separazione nei flussi finanziari nei confronti dell'organismo pagatore.

Tenuto conto delle esigenze emerse durante la prima fase del periodo di programmazione e delle priorità già stabilite dall'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001 n. 0108/Pres., la possibilità di presentare nuove domande iniziali sarà limitata alle azioni «Mantenimento dei prati e dei prati pascoli» e «Mantenimento dei pascoli» purché in presenza di impegni pregressi a valere sul REG (CEE) n. 2078/1992 ed all'azione «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» della misura «f» - Misure agroambientali» purché la superficie impegnata con l'azione medesima sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata.

L'adesione a tali azioni, infatti, per vari motivi di carattere sia amministrativo che di ristrettezza nei tempi a suo tempo fissati per la presentazione delle domande non si è rivelata soddisfacente mentre l'attuale esigenza manifestata dal sistema agricolo nel suo complesso è quella di incrementare le citate azioni agroambientali.

La possibilità di presentare nuove domande a valere su dette azioni rappresenta quindi un obiettivo prioritario da perseguire da parte dell'amministrazione regionale in quanto attraverso tali azioni si ottengono importanti risultati in termini sia di tutela sia dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio montano ed al suo equilibrio idrogeologico, sia della salute del consumatore.

Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e della durata quinquennale degli impegni agroambientali le superfici sovvenzionabili non potranno superare, per singolo beneficiario, quelle ammesse all'aiuto nell'ultimo anno di impegno ai sensi del REG (CEE) n. 2078/1992 per le azioni «Mantenimento dei prati e dei prati pascoli» e «Mantenimento dei pascoli» e 400 ettari complessivi di equivalente seminativo per l'azione «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica».

SERVIZIO: AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Unità Previsionale di Base

11.2.61.2.430

Finanziamenti per interventi infrastrutturali a fronte di danni per avversità

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 576.000,00

Competenza derivata 2002 euro 2.512.721,85

Disponibilità totale UPB euro 3.088.721,85

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7132	euro 584.761,59	euro 576.000,00	euro 1.160.761,59
7182	euro 1.927.960,26	euro 0,00	euro 1.927.960,26
	euro 2.512.721,85	euro 576.000,00	euro 3.088.721,85

Cap. 7132 - articolo 10 della legge regionale 45/1985 - Strade vicinali

Obietti programmatici

Ripristino delle strade classificate vicinali risultate danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, a sensi ed a termini dell'articolo 10 della legge regionale 45/1985. Il relativo finanziamento è a totale carico del Bilancio regionale.

Con le disponibilità, nel corso del corrente esercizio, si provvederà a finanziare il ripristino delle strade vicinali danneggiate dalle:

- «piogge alluvionali» verificatesi dal 5 al 7 giugno e dal 4 al 5 luglio 2002 in Provincia di Udine;
- «piogge alluvionali» verificatesi dal 5 al 9 giugno 2002 in Provincia di Pordenone.

Priorità nelle azioni da svolgere

Secondo quanto previsto dal Capo VII, Titolo VIII, della D.G.R. n. 497 dell'11 febbraio 1993, in caso di inadeguatezza delle risorse iscritte in Bilancio, verranno individuati i progetti da finanziare sulla base di valutazioni tecniche che tengano conto dell'importanza

delle infrastrutture in questione sia con riguardo agli insediamenti abitativi o borgate rurali servite, che al tipo di attività agricole praticate.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le domande di intervento, in originale e copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli Ispettorati provinciali entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

I richiedenti hanno la facoltà di presentare, in tutto o in parte, in via esclusiva, già contestualmente alla domanda, la sottoindicata documentazione:

- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;
- deliberazione della Giunta che incarica il Sindaco a presentare la domanda di contributo e ad agire per conto del Comune.

Ai fini dell'istruttoria preliminare, tuttavia, sarà sufficiente allegare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa nella quale siano evidenziate le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti, nonché un'analisi dell'incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione circa la fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;
- progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari all'individuazione e localizzazione dell'investimento
- preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione.

Cap. 7182 - articolo 3, comma 3, lettera A), legge 185/1992 - Strade interpoderali

Obiettivi programmatici

Ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche, a sensi ed a termini dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge statale 185/1992.

Nel corrente esercizio finanziario con le risorse disponibili si provvederà a finanziare il ripristino delle strade interpoderali danneggiate rispettivamente, dalle:

- «piogge alluvionali» verificatesi il 25 novembre 1990 in Provincia di Udine (intervento residuo);
- «piogge alluvionali» verificatesi il 20 e 21 settembre 2000 in Provincia di Udine;
- «piogge alluvionali» verificatesi dall'1 novembre al 15 dicembre 2000 in Provincia di Udine;
- «piogge alluvionali» verificatesi dal 5 al 7 giugno 2002 in Provincia di Udine;
- «piogge alluvionali» verificatesi dal 4 al 5 luglio 2002 in Provincia di Udine;
- «piogge alluvionali» verificatesi dal 5 al 9 giugno 2002 in Provincia di Pordenone.

Gli interventi infrastrutturali in questione sono a totale carico del Fondo di Solidarietà nazionale.

Priorità nelle azioni da svolgere

Secondo quanto previsto dal Capo V, Titolo VIII della D.G.R. n. 497/1993, in caso di inadeguatezza delle risorse iscritte in bilancio, verranno individuati i progetti da finanziare sulla base di valutazioni tecniche che tengano conto dell'importanza delle infrastrutture in questione sia con riguardo agli insediamenti abitativi o borgate rurali servite, che al tipo di attività agricole praticate.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le domande di intervento, in originale e copia, vanno presentate, corredate dalla documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare, alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli Ispettorati provinciali territorialmente competenti entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.2.2024

Fondi per programmi interregionali - Servizio avversità atmosferiche

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 41.749,26

Competenza derivata 2002 euro 127.144,94

Disponibilità totale UPB euro 168.894,20

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6326	euro 127.144,94	euro 41.749,26	euro 168.894,20
	euro 127.144,94	euro 41.749,26	euro 168.894,20

Cap. 6326 - legge n. 499/1999 - Realizzazione di programmi interregionali - Rete di contabilità

Agraria RICA

Nell'ambito dei Fondi 2003 per i Programmi interregionali, il capitolo reca le risorse per il finanziamento del campione RICA regionale, cosiddetto «a rappresentatività regionale» (campione R).

L'attività di rilevazione dei dati contabili, sulla base di apposita convenzione, verrà effettuata direttamente dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), che utilizzerà la propria modulistica ed il proprio software CONTINEA. A conclusione delle fasi di rilevazione ed elaborazione dati, l'INEA provvederà, quindi, a restituire alla Regione i risultati contabili sotto forma di:

mini banca dati INEA-RICA;

archivio regionale di sintesi dei risultati contabili individuali integrata da un set di informazioni specificatamente finalizzato alle esigenze della valutazione delle politiche regionali ed in particolare del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

cartelle contabili riepilogative su CD-ROM;

copia della pubblicazione RICA - ITALIA nazionale con dati regionali su supporto magnetico.

Unità Previsionale di Base

11.4.61.2.383

Anticipazioni antigrandine e contributi per i danni causati da avversità atmosferiche

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 2.016.461,90

Competenza derivata 2002 euro 9.838.481,52

Disponibilità totale UPB euro 11.854.943,42

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7100	euro 3.770.140,36	euro 0,00	euro 3.770.140,36
7110	euro 5.607.866,68	euro 1.500.000,00	euro 7.107.866,68
7134	euro 460.474,48	euro 516.461,90	euro 976.936,38
	euro 9.838.481,52	euro 2.016.461,90	euro 11.854.943,42

Cap. 7100 - Articolo 1, legge regionale 61/1983, articolo 75, comma 1, legge regionale 39/1995 - Interventi assicurativi - Disegno di legge, articolo 2 «Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli»

L'Anticipazione prevista dalla legge regionale 61/1983 recante all'oggetto «anticipazione dei contributi statali ai consorzi dei produttori agricoli per la difesa contro la grandine» che inizialmente era stata inserita nel disegno di legge 225 «Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli» non può essere concessa in quanto l'Unione Europea, nell'esaminare il precitato DDL 225, ora legge regionale n. 31/2002, ha escluso tale possibilità.

Si ritiene pertanto che l'importo iscritto a capitolo quale competenza derivata 2002 possa essere utilizzato, mediante idoneo procedimento amministrativo, dagli altri capitoli della U.P.B. o da altri capitoli afferenti al Servizio, previa una ricognizione attualmente non ancora possibile, delle esigenze finanziarie dei capitoli stessi.

Sarà cura del Servizio comunicare tali esigenze.

Cap. 7110 - articolo 3, comma 2, lettere b) ed e) della legge 185/1992 - Interventi compensativi

Obietti programmatici

A1 - ricostituzione dei capitali di conduzione a sensi ed a termini dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 185/1992;

A2 - ripristino, ricostruzione e riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi gli impianti arborei, i vivai, le serre e le opere di viabilità aziendale, nonché la ricostituzione delle scorte, il tutto a sensi ed a termini dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge 185/1992.

Nel corrente esercizio finanziario, con le risorse disponibili si provvederà a finanziare la ricostituzione dei capitali di conduzione danneggiati da:

- «grandine» verificatasi il 29 maggio 2000 nella Provincia di Udine (interventi residui);
- «grandine» verificatasi il 29 luglio 2001 nella Provincia di Gorizia;
- «grandine» verificatasi il 17 giugno e 20 luglio 2001 nella Provincia di Udine;
- «grandine» verificatasi il 4, 5, 9, 10 e 11 agosto 2001 nella Provincia di Pordenone;
- «grandine» verificatasi il 5 e 11 agosto 2001 nella Provincia di Udine;
- «gelate» verificatesi dal 16 al 19 dicembre 2002, dal 3 al 6 gennaio 2002 e dal 17 al 19 gennaio 2002 nella Provincia di Pordenone;
- «piogge alluvionali» verificatesi dal 5 al 9 giugno 2002 nella Provincia di Pordenone;
- «grandine» verificatasi il 24 luglio 2002 nella Provincia di Trieste;
- «grandine» verificatasi il 28 giugno 2002 nella Provincia di Udine;
- «grandine e tromba d'aria» verificatesi il 3 luglio 2002 nella Provincia di Pordenone (lo stesso evento è stato identificato come «grandine» con D.M. 14 novembre 2002);

- «grandine e tromba d'aria» verificatesi il 4 agosto 2002 nella Provincia di Pordenone (lo stesso evento è stato identificato come «tromba d'aria» con D.M. 14 novembre 2002);
- «grandine» verificatasi il 18 luglio 2002 nella Provincia di Udine;
- «grandine» verificatasi il 5 agosto 2002 nella Provincia di Udine;
- «grandine» verificatasi il 17 agosto 2002 nella Provincia di Udine.

Inoltre si finanzieranno il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie, nonché la ricostituzione delle scorte, danneggiate da:

- «tromba d'aria» verificatasi il 4 luglio 2002 nella Provincia di Udine;
- «tromba d'aria» verificatasi il 5 agosto 2002 nella Provincia di Udine;
- «piogge alluvionali» verificatesi dal 5 al 9 giugno 2002 nella Provincia di Pordenone;
- «grandine e tromba d'aria» verificatesi il 3 luglio 2002 nella Provincia di Pordenone (lo stesso evento è stato identificato come «grandine» con D.M. 14 novembre 2002);
- «grandine e tromba d'aria» verificatesi il 4 agosto 2002 nella Provincia di Pordenone (lo stesso evento è stato identificato come «tromba d'aria» con D.M. 14 novembre 2002).

Priorità nelle azioni da svolgere

Considerato che i finanziamenti ministeriali difficilmente sono tali da soddisfare compiutamente tutte le richieste avanzate, al fine di soddisfare con equità tutte le domande, potranno essere fissati diversi tetti di contribuzione.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Sia nel caso di ricostituzione dei capitali di conduzione che in quello di ripristino delle strutture aziendali danneggiate, non vengono ritenuti compatibili con le finalità produttivistiche perseguite gli interventi a favore di quelle aziende la cui produzione lorda globale annua, esclusa quella zootecnica, sia inferiore a euro 3098,74, ridotti a euro 516,46 nei territori classificati montani, nonché gli interventi a favore di quelle aziende agricole che abbiano subito un danno per il ripristino del quale necessiti una spesa ammissibile inferiore a euro 516,46.

Cap. 7134 - legge regionale 31/2002 «Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli»

Obietti programmatici

In materia di assicurazioni agricole agevolate, la Finanziaria statale 2001, specificatamente, all'articolo 127, commi 2 e 7, ha disposto che i contratti di assicurazione, oltre che dai Consorzi antigrandine, possono essere stipulati, in nome e per conto dei rispettivi soci, anche da cooperative e loro consorzi e che la «Cassa Sociale» degli esistenti Consorzi dev'essere soppressa, precludendo in tal modo ogni possibilità di dare ancora applicazione all'articolo 16 della legge regionale 45/1985.

E' stata quindi predisposta, e successivamente approvata dal Consiglio regionale, una nuova norma, la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 «Nuove misure per il concorso della copertura dei rischi agricoli» che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, ad avverse condizioni atmosferiche ad epizoozie o fitopatie.

Il contributo può essere concesso a consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni e delle strutture agricole produttive, a cooperative e loro consorzi autorizzati ad attivare programmi di difesa delle produzioni e delle strutture agricole produttive, a singoli produttori agricoli.

Nel corso del 2003 si provvederà ad adottare apposito regolamento per l'applicazione della legge regionale stessa.

L'obiettivo dell'attivazione della norma (concessione di un contributo sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi) consiste, in sintesi, nell'incoraggiare gli agricoltori ad attuare coperture assicurative contro i rischi da avversità atmosferiche, invece di beneficiare dei cosiddetti aiuti compensativi.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le istanze di poter beneficiare dell'importo di contributo previsto saranno considerate nella loro globalità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I contributi previsti, verranno erogati in diretta proporzione alla spesa sostenuta per il pagamento dei premi assicurativi.

SERVIZIO: BONIFICA ED IRRIGAZIONE

Unità Previsionale di Base

11.2.61.2.2023

Fondi per programmi interregionali - Servizio bonifica e irrigazione

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 72.303,97

Disponibilità totale UPB euro 72.303,97

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6325	euro 72.303,97	euro 0,00	euro 72.303,97
	euro 72.303,97	euro 0,00	euro 72.303,97

Cap. 6325 - legge 23 dicembre 1999, n. 499 - Assegnazioni per la realizzazione di programmi interregionali - Azioni di supporto - Accorpamento fondiario - Fondi statali

Obiettivi programmatici

L'intervento rientra tra le misure previste dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499 - programma interregionale - azioni di supporto - e legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 articolo 6, commi 24, 25, 26, 27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità Montane, ai Comuni e loro Consorzi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva CEE 75/273/C.E.E. del Consiglio del 28 aprile 1975, un contributo pari all'80 per cento della spesa ammissibile per studi relativi ad accorpamento fondiario volontario della proprietà al fine di ridurre la polverizzazione e la frammentazione dei terreni agricoli e stimolare lo sviluppo dell'attività agricola.

La quota finanziabile con il capitolo 6325 è pari al 70 per cento del contributo complessivo (quota statale). La restante quota, pari al 30 per cento del contributo complessivo è finanziabile con il capitolo collegato n. 6503 (quota regionale - UPB 2.2.61.1.1210).

Priorità nelle azioni da svolgere

Le domande di contributo presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura sono valutate secondo le disposizioni del Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0354/Pres. del 19 novembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2002.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Gli studi che verranno finanziati, con contributo costituito da fondi statali (70 per cento) e regionali (30 per cento), saranno quelli individuati a seguito della formazione di una graduatoria predisposta dalla Direzione regionale dell'agricoltura secondo le priorità ed i parametri stabiliti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0354/Pres. del 19 novembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2002.

Con il provvedimento di concessione del contributo può essere erogato, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione fino al 70 per cento dell'ammontare del contributo medesimo.

La liquidazione finale del contributo è attuata a seguito della presentazione, in duplice copia, dello studio realizzato e della verifica della rendicontazione, allegata alla domanda di liquidazione finale, presentata dal beneficiario ai sensi del Capo III, Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Unità Previsionale di Base

11.2.61.2.362

Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere di bonifica ed altre opere pubbliche

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 11.450.000,00

Competenza derivata 2002 euro 542.000,00

Disponibilità totale UPB euro 11.992.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6559	euro 261.321,43	euro 2.500.000,00	euro 2.500.000,00
6561	euro 0,00	euro 1.500.000,00	euro 1.500.000,00
6565	euro 0,00	euro 250.000,00	euro 250.000,00
6566	euro 0,00	euro 500.000,00	euro 500.000,00
6570	euro 0,00	euro 6.000.000,00	euro 6.000.000,00
6573	euro 0,00	euro 200.000,00	euro 200.000,00
6890	euro 542.000,00	euro 500.000,00	euro 1.042.000,00
	euro 542.000,00	euro 11.450.000,00	euro 11.992.000,00

Cap. 6559 - articolo 1, comma 1 legge regionale 18/1965 abrogato dall'articolo 80, comma 1, lettera a) legge regionale 12/1998 con effetto ex articolo 93, comma 1, legge regionale 12/1998, articolo 2, legge regionale 58/1975, abrogato dall'articolo 80, comma 1, lettera z), legge regionale 12/1998, articolo 6, legge regionale 70/1983 abrogato dall'articolo 80, comma 1, lettera vv), legge regionale 12/1998 con effetto ex articolo 93, comma 1, legge regionale 12/1998 - Spese per opere pubbliche di bonifica integrale

I relativi fondi saranno disponibili successivamente alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte dell'Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

L'ammodernamento delle strutture irrigue esistenti. Tali interventi rappresentano una necessità molto sentita da parte degli operatori agricoli, in particolare quando sono rivolti alla trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia, che consente di utilizzare al meglio le disponibilità idriche sempre più ridotte a causa della diminuita piovosità in alcune stagioni e del conseguente abbassamento della falda idrica stante anche l'obsolescenza della rete irrigua esistente, spesso costruita

con canali in terra o canalette rivestite o prefabbricate.

Con l'irrigazione ad aspersione le dotazioni unitarie vengono ridotte fino ad un terzo, consentendo così un notevole risparmio d'acqua: fatto questo non trascurabile in quanto in molti casi, a causa delle portate discontinue dei corsi d'acqua nell'arco della stagione irrigua, vengono messi frequentemente in crisi i sistemi di derivazione per uso irriguo considerata anche la necessità di garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici per scopi ambientali previsto dalla legge regionale 27 novembre 2001, n. 28.

La trasformazione ha pure valenza agronomica in quanto l'irrigazione ad aspersione non dilava il terreno come quella a scorrimento, consentendo così l'utilizzo di minori quantità di fertilizzanti, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dall'attività agricola e maggiore qualità nelle produzioni.

In alcune aree risulta invece più opportuno, dal punto di vista economico, migliorare la rete esistente, ancorché costituita da canali a cielo aperto, con una serie di interventi quali ad esempio: sostituzione di vecchie canalette con altre prefabbricate, rivestimento in calcestruzzo di canali in terra ed in genere, interventi finalizzati al miglioramento tecnologico e funzionale delle infrastrutture esistenti.

Nell'ambito dei suddetti obiettivi rientrano anche gli interventi volti a garantire la sicurezza e la continuità di esercizio di reti idriche già realizzate, anche con lavori di ripristino ed adeguamento funzionale di parti di impianti che abbiano diminuito l'originaria efficienza.

L'adeguamento alle norme di sicurezza, i miglioramenti tecnologici e funzionali di impianti esistenti, le sostituzioni di materiali quali idranti, paratoie e collegamenti telematici al fine di migliorare l'efficienza della rete idraulica ed irrigua.

L'estensione dell'irrigazione in zone non servite nei casi in cui le opere principali di adduzione siano già state realizzate o finanziate e risultino sufficienti, come dotazione idrica, a soddisfare le esigenze delle nuove aree in cui si andrà ad intervenire;

La realizzazione di opere sulla rete scolante secondaria che favoriscano lo sgrondo delle acque ed il loro regolare deflusso.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le azioni da svolgere verranno programmate valutando le esigenze del territorio tenendo presenti i programmi di opere proposti dai Consorzi e tenendo conto inoltre delle capacità di progettazione e di spesa degli stessi.

Per l'esecuzione delle opere l'Amministrazione regionale si avvarrà, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, dei Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La progettazione e realizzazione delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al presente capitolo vengono affidate, ai sensi e per gli effetti di cui di cui alle leggi regionali 31 maggio 2002, n. 14 e 29 ottobre 2002, n. 28, in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale, previo formale assenso degli stessi, sulla base di apposite relazioni tecniche, predisposte dal Direttore del Servizio della bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, che ne definiscono caratteristiche e metodologie di intervento e saranno allegate, quale parte integrante, al provvedimento di delegazione. A tal fine i soggetti delegatari sono autorizzati ad esercitare con piena autonomia e responsabilità, anche verso i terzi, le funzioni connesse alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle di stazione appaltante.

Cap. 6890 - articolo 1 ter, commi 1, 2, legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 come aggiunto da articolo 26, comma 1, legge regionale 29 ottobre 2002 n. 28. - Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione

Obiettivi programmatici

Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione. Tali interventi rappresentano una necessità molto sentita da parte degli operatori agricoli al fine di utilizzare al meglio le disponibilità idriche sempre più ridotte a causa della diminuita piovosità in alcune stagioni e del conseguente abbassamento della falda idrica stante anche l'obsolescenza della rete irrigua esistente, spesso costruita con canali in terra o canalette rivestite o prefabbricate.

Con l'irrigazione ad aspersione le dotazioni unitarie vengono ridotte fino ad un terzo, consentendo così un notevole risparmio d'acqua che permette di ridurre il volume derivato per scopi irrigui e di soddisfare pertanto le disposizioni vigenti in materia di deflusso minimo vitale dei corpi idrici di cui alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 28.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le azioni da svolgere verranno programmate valutando le esigenze del territorio, tenendo presenti i programmi di opere proposti dai Consorzi di bonifica e tenendo conto inoltre delle capacità di progettazione e di spesa degli stessi.

Prioritariamente verranno finanziati interventi di trasformazione dell'irrigazione da scorrimento a pioggia nei bacini idrografici ove è maggiormente sentita l'esigenza di risparmio d'acqua.

Per l'esecuzione delle opere l'Amministrazione regionale si avvarrà, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, dei Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La progettazione e realizzazione delle opere di irrigazione di cui al presente capitolo vengono affidate, ai sensi e per gli effetti di cui di cui alle leggi regionali 31 maggio 2002, n. 14 e 29 ottobre 2002, n. 28, in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale, previo formale assenso degli stessi, sulla base di apposite relazioni tecniche, predisposte dal Direttore del Servizio della bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, che ne definiscono caratteristiche e metodologie di intervento e saranno allegate, quale parte integrante, al provvedimento di delegazione. A tal fine i soggetti delegatari sono autorizzati ad esercitare con piena autonomia e responsabilità, anche verso i terzi, le funzioni connesse alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle di stazione appaltante.

Cap. 6573 - articolo 1, legge regionale 69/1976 - Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura

Obiettivi programmatici

Il pronto intervento si è dimostrato strumento incisivo e flessibile sia per l'ampia gamma di interventi realizzabili, sia per la celerità di intervento consentito dalla legge regionale 69/1976.

Esso si concretizzerà nell'esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e nel ripristino dell'efficienza delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari di interesse collettivo danneggiate o distrutte.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le opere di pronto intervento riguardano, per loro natura, eventi non prevedibili e, pertanto, avulsi da una precisa ottica programmatoria.

Si dovrà, comunque, tenere conto della gravità della situazione di pericolo venutasi a creare e dell'importanza dell'opera danneggiata.

Per l'esecuzione delle opere l'Amministrazione regionale si avvarrà, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 dei Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Considerato che la natura degli interventi di cui al presente capitolo esige che l'accertamento del fabbisogno e la conseguente autorizzazione della spesa vengano effettuati con procedura d'urgenza, non appena completata l'istruttoria codificata dalla legge regionale 69/1976, il Direttore regionale dell'agricoltura è delegato ad autorizzare la spesa necessaria con proprio decreto di prenotazione fondi.

L'iniziativa dell'intervento dovrà essere intrapresa sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal Direttore del Servizio della bonifica e dell'irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, da adottarsi anche a seguito di segnalazione da parte dei Consorzi di bonifica competenti per territorio.

La progettazione e realizzazione delle opere di cui al presente capitolo vengono affidate ai Consorzi di bonifica ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi regionali 31 maggio 2002, n. 14 e 29 ottobre 2002, n. 28 in delegazione amministrativa intersoggettiva, previo formale assenso degli stessi, sulla base dei processi verbali d'urgenza che ne definiscono caratteristiche e metodologie di intervento e saranno allegati, quale parte integrante, al provvedimento di delegazione. A tal fine i Consorzi di bonifica sono autorizzati ad esercitare con piena autonomia e responsabilità, anche verso i terzi, le funzioni connesse alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle di stazione appaltante.

Cap. 6561 - articolo 2, legge regionale 79/1981 abrog. da articolo 80, comma 1, lettera mm), legge regionale 12/1998 con effetto articolo 93, comma 1, legge regionale 12/1998 - Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonchè allo scolo delle acque

I relativi fondi saranno disponibili successivamente alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte dell'Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

L'adeguamento alle norme di sicurezza delle infrastrutture di bonifica affidate in gestione ai Consorzi di bonifica, quali impianti di derivazione e di scolo delle acque, impianti idrovori nonché l'intero sistema distributivo principale delle acque d'irrigazione.

Le sistemazioni idrauliche in pianura al fine di salvaguardare dalle esondazioni le zone agricole circostanti.

La regolazione del deflusso delle acque, ove la stagnazione delle stesse pregiudichi la regolare coltivazione, mediante la realizzazione e la ristrutturazione dei collettori principali della rete scolante e dei relativi impianti, favorendo le iniziative volte al miglioramento tecnologico e funzionale ed al potenziamento di collettori di bonifica principali e di impianti idrovori.

Il potenziamento e il miglioramento di opere, canali e condotte principali necessari alla provvista d'acqua a scopo irriguo, sia superficiale che mediante pozzi, al

fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica nelle aree già servite dall'irrigazione.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le azioni da svolgere vengono programmate valutando le esigenze del territorio, tenendo presenti anche i programmi di opere proposti dai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale e tenendo conto inoltre della capacità di progettazione e di spesa degli stessi.

Per l'esecuzione delle opere l'Amministrazione regionale si avvarrà, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 dei Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica ed irrigazione di cui al presente capitolo vengono affidate, ai sensi e per gli effetti di cui di cui alle leggi regionali 31 maggio 2002, n. 14 e 29 ottobre 2002, n. 28, in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale, previo formale assenso degli stessi, sulla base di apposite relazioni tecniche, predisposte dal Direttore del Servizio della bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, che ne definiscono caratteristiche e metodologie di intervento e saranno allegate, quale parte integrante, al provvedimento di delegazione. A tal fine i soggetti delegatari sono autorizzati ad esercitare con piena autonomia e responsabilità, anche verso i terzi, le funzioni connesse alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle di stazione appaltante.

Capitolo 6570 - Spese per la manutenzione delle opere di bonifica RD 215/33 e succ. modificazioni ed integrazioni, articolo 1, legge regionale 55/1972 come interpretato dall'articolo 1, legge regionale 43/1991 e abrog. dall'articolo 80, comma 1, lettera q), legge regionale 12/1998 con effetto ex articolo 93, comma 1, legge regionale 12/1998

I relativi fondi saranno disponibili successivamente alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte dell'Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Mantenimento in efficienza delle opere pubbliche di bonifica, idrauliche e di irrigazione realizzate ed in gestione ai Consorzi di bonifica, in modo da permettere la loro piena funzionalità nel garantire sia l'approvvigionamento e la regolare distribuzione delle acque irrigue necessarie per la coltivazione delle aree siccitose, sia il regolare deflusso delle acque eccedenti nelle zone umide e la loro evacuazione meccanica nelle zone più basse.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per l'esecuzione delle manutenzioni l'Amministrazione regionale si avvale, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 dei Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

Nella determinazione dei criteri di riparto e di priorità, dovranno essere considerati i costi fissi di gestione che ogni Consorzio deve sostenere, la superficie di pertinenza di ogni singolo Consorzio, la diversa natura delle opere, la loro eterogeneità e diversa distribuzione sul territorio, avuto presente che in ambito regionale vi sono aree in cui è preminente la difesa ed il risanamento del territorio dalle acque ed aree in cui esistono esclusivamente opere realizzate per l'irrigazione aventi, peraltro, diversi oneri di manutenzione a seconda che si tratti di irrigazione a scorrimento o di irrigazione ad aspersione.

Ai fini della ripartizione dei fondi possono essere considerati i costi medi unitari, riferiti all'anno, delle tipologie di opere assunte a parametro (canali irrigui, canali di scolo, arginature a fiume ed a mare, condotte in pressione, impianti idrovori e di pompaggio), desunti dalle medie ponderate dei rispettivi prezzi unitari esposti dai singoli Consorzi di bonifica nei progetti di manutenzione finanziati dall'Amministrazione regionale negli ultimi anni.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La progettazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al presente capitolo vengono affidate, ai sensi e per gli effetti di cui di cui alle leggi regionali 31 maggio 2002, n. 14 e 29 ottobre 2002, n. 28, in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica, previo formale assenso degli stessi, sulla base di apposite relazioni tecniche, predisposte dal Direttore del Servizio della bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, che ne definiscono caratteristiche e metodologie di intervento e saranno allegate, quale parte integrante, al provvedimento di delegazione. A tal fine i Consorzi di bonifica sono autorizzati ad esercitare con piena autonomia e responsabilità, anche verso i terzi, le funzioni connesse alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle di stazione appaltante.

Cap. 6566 - articolo 7, comma 30, legge regionale fin 2003 - Spese per la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione a pioggia nei territori dei Comuni di S. Maria La Longa e Bicinicco

I relativi fondi saranno disponibili successivamente alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte dell'Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Realizzazione di opere irrigue a pioggia per favorire il risparmio del consumo d'acqua nel comprensorio

agricolo ricadente nei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, attualmente irrigato con sistemi di soccorso.

Priorità nelle azioni da svolgere

Il delegatario viene individuato nel Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento per specifica competenza territoriale attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 0124/Pres. del 20 aprile 1995 ed in funzione dell'ubicazione geografica delle opere da realizzare.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La progettazione e realizzazione delle opere di irrigazione a pioggia di cui al presente capitolo vengono affidate, ai sensi e per gli effetti di cui di cui alle leggi regionali 31 maggio 2002, n. 14 e 29 ottobre 2002, n. 28, in delegazione amministrativa intersoggettiva al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, previo formale assenso dello stesso, sulla base di apposita relazione tecnica, predisposta dal Direttore del Servizio della bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, che ne definisce caratteristiche e metodologie di intervento e sarà allegata, quale parte integrante, al provvedimento di delegazione. A tal fine il Consorzio di bonifica è autorizzato ad esercitare con piena autonomia e responsabilità, anche verso i terzi, le funzioni connesse alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione dei lavori pubblici, ivi comprese quelle di stazione appaltante.

Cap. 6565 - articolo 7, comma 27, legge regionale fin. 2003 - Finanziamento alla Provincia di Trieste per lo studio e l'esecuzione di opere volte al recupero dei pastini a scopo agricolo situati nella fascia costiera triestina

Obiettivi programmatici

La norma si propone lo studio ed esecuzione di opere volte al recupero dei pastini a scopo agricolo, ivi comprese le opere di viabilità rurale, approvvigionamento e distribuzione idrica, con interventi che rispettino le tipologie costruttive caratteristiche della zona, situati nella fascia costiera triestina compresa fra il ciglione carsico e la strada statale n. 14, interessante i comuni censuari di Contovello, Prosecco e Santa Croce in Comune di Trieste.

Priorita nelle azioni da svolgere

Il destinatario del finanziamento è stato individuato dalla legge regionale finanziaria 2003, articolo 7, comma 27 nella provincia di Trieste.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le risorse di capitolo verranno trasferite all'Amministrazione provinciale di Trieste sulla base di una specifica richiesta con allegato il programma di intervento approvato dall'Amministrazione provinciale stessa.

L'impegno e la contestuale liquidazione dell'intero finanziamento saranno effettuati con provvedimento amministrativo del Direttore del Servizio competente.

L'Amministrazione provinciale di Trieste effettuerà la rendicontazione della spesa sostenuta secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 entro il termine di 36 mesi dalla data del provvedimento di finanziamento. Il termine di rendicontazione potrà essere eventualmente prorogato, su richiesta della Provincia di Trieste per motivate circostanze.

Unità Previsionale di Base

2.2.61.1.1210

Interventi di accorpamento delle proprietà di terreni agricoli

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 30.987,42

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 30.987,42

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6503	euro 0,00	euro 30.987,42	euro 30.987,42
	euro 0,00	euro 30.987,42	euro 30.987,42

Cap. 6503 - articolo 6, comma 24, legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 - Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e loro consorzi delle zone definite montane per studi relativi a interventi di accorpamento volontario della proprietà di terreni agricoli

Obiettivi programmatici

L'intervento rientra tra le misure previste dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499 - programma interregionale - azioni di supporto - e legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, articolo 6, commi 24, 25, 26, 27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità Montane, ai Comuni e loro Consorzi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva CEE 75/273/C.E.E. del Consiglio del 28 aprile 1975, un contributo pari all'80 per cento della spesa ammissibile per studi relativi ad accorpamento fondiario volontario della proprietà al fine di ridurre la polverizzazione e la frammentazione dei terreni agricoli e stimolare lo sviluppo dell'attività agricola.

La quota finanziabile con il capitolo 6503 è pari al 30 per cento del contributo complessivo (quota regionale). La restante quota, pari al 70 per cento del contributo complessivo è finanziabile con il capitolo statale collegato n. 6325 - UPB 11.2.61.2.2023.

Priorita nelle azioni da svolgere

Le domande di contributo presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura sono valutate secondo le disposizioni del Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0354/Pres. del 19 novembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2002.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Gli studi che verranno finanziati, con contributo costituito da fondi statali (70 per cento) e regionali (30 per cento), saranno individuati a seguito della formazione di una graduatoria predisposta dalla Direzione regionale dell'agricoltura secondo le priorità ed i parametri stabiliti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0354/Pres. del 19 novembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2002.

Con il provvedimento di concessione del contributo può essere erogato, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione fino al 70 per cento dell'ammontare del contributo medesimo.

La liquidazione finale del contributo è attuata a seguito della presentazione dello studio realizzato e della verifica della rendicontazione, allegata alla domanda di liquidazione finale, presentata dal beneficiario ai sensi del Capo III, Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

SERVIZIO: CREDITO AGRARIO E COOPERAZIONE AGRICOLA

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.350

Contributi per il concorso negli interessi sui mutui per il miglioramento fondiario ed aziendale

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 200.000,00

Competenza derivata 2002 euro 369.644,79

Disponibilità totale UPB euro 569.644,79

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6299	euro 269.644,79	euro 100.000,00	euro 369.644,79
6338	euro 100.000,00	euro 100.000,00	euro 200.000,00
	euro 369.644,79	euro 200.00,00	euro 569.644,79

Cap. 6299 - legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 - Contributi per il concorso negli interessi sui mutui per il miglioramento fondiario

Obiettivi programmatici

Le agevolazioni creditizie previste dalla legge regionale 45/1973 sono concesse al fine di favorire nel territorio regionale la costituzione di nuove efficienti imprese agricole da parte di chi non è proprietario di fondi rustici, nonché per operazioni di arrotondamento delle aziende agricole già costituite al fine di consolidarle su dimensioni valide sotto il profilo tecnico ed economico.

L'obiettivo perseguito, pertanto, è quello di una migliore strutturazione dell'agricoltura regionale che è caratterizzata da una marcata polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria.

La precitata legge regionale 45/1973 consente agli operatori del settore agricolo di proseguire ad ottenere le provvidenze previste dalla legge medesima fino alla formale approvazione da parte della Comunità Europea del Regolamento attuativo della legge regionale 15 giugno 2002 n. 13, articolo 7, commi 15 e 16 recante nuove norme per l'ottenimento di contributi pluriennali al fine di promuovere la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole come già disciplinato con delibera della Giunta regionale n. 3966 del 20 novembre 2001.

Priorità nelle azioni da svolgere

La concessione delle agevolazioni creditizie avverrà nel rispetto delle priorità individuate nel Titolo III Capo I della deliberazione della Giunta regionale di data 11 febbraio 1993, n. 497.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3966/2001 registrata dalla Ragioneria generale in data 20 dicembre 2001 è stata confermata l'operatività della legge regionale 45/1973 nel rispetto dell'intensità e limitazioni previste dalla normativa Comunitaria per quanto attiene l'intensità massima per intervento, il requisito della redditività, e quelli minimi ambientali e di benessere degli animali previsti dagli orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo della legge regionale 13/2002, articolo 7, commi 15 e 16, da parte della U.E. si potrà procedere all'accoglimento ed alla relativa istruttoria delle richieste di intervento ai sensi della legge regionale 45/1973, nel rispetto delle priorità previste, ed alla autorizzazione alla emissione, da parte degli IIPPAA, dei relativi nulla osta alla concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legge regionale medesima a fronte dello stanziamento nel limite di impegno di euro 100.000,00 iscritto al capitolo 6299. L'entità del contributo negli interessi, concedibile sulle operazioni di mutuo assentite, sarà definitivamente determinata in sede di emissio-

ne del decreto di liquidazione, sulla base dell'importo effettivamente erogato a mutuo ed ai tassi in vigore al momento della erogazione. Consequenzialmente, alle domande di beneficio di cui alla legge regionale 45/1973, si applica quanto previsto dal Regolamento attuativo del Piano di Sviluppo Rurale per la misura a) adottato con D.P.Reg. n. 0244/Pres. del 3 luglio 2001.

L'equivalente sovvenzione degli aiuti erogati in varie quote (rate di concorso negli interessi) sarà calcolata impiegando il tasso di attualizzazione comunicato periodicamente dalla Commissione europea ed in vigore al momento della erogazione del mutuo.

Cap. 6338 - legge regionale 16 maggio 2002, n. 13 - Ristrutturazione fondiaria imprese agricole

Obiettivi programmatici

Le agevolazioni creditizie previste, dalla legge regionale 13/2002 articolo 7, commi 15 e 16, al fine di garantire ed assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuovono la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo» (2000/C 28/2) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. C28 dell'1 febbraio 2000.

Il Regolamento della nuova normativa approvata, è stata Comunicata all'Unione Europea per l'esame di compatibilità ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato.

Con la legge finanziaria 2003 è stato stanziato il limite di impegno di euro 100.000,00 che consentirà di finanziare operazioni di mutuo per circa euro 7.000.000,00 a fronte delle richieste di intervento.

Priorità nelle azioni da svolgere

La concessione delle agevolazioni creditizie avverrà nel rispetto delle priorità individuate nel Regolamento recante «Criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002».

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il regime di aiuto previsto dalla legge regionale 15 maggio 2002 n. 13, articolo 7, commi 15 e 16, come disciplinato dal Regolamento attuativo delle legge medesima è tuttora oggetto di esame da parte della Commissione U.E..

Qualora il citato Regolamento venga approvato dalla predetta Commissione si provvederà ad istruire le domande ai sensi della dianzi citata legge regionale.

Potranno essere altresì valutate nelle graduatorie da formalizzarsi ai sensi della ripetuta legge regionale 13/2002 ed ai sensi del suo Regolamento attuativo, le pratiche pervenute e regolarmente istruite ai sensi della legge regionale 45/1973, per le quali non sia già stato emesso un decreto di impegno, in quanto aventi le medesime finalità.

L'entità del contributo negli interessi, concedibile sulle operazioni di mutuo assentite, sarà definitivamente determinata in sede di emissione del decreto di liquidazione, sulla base dell'importo effettivamente erogato a mutuo ed ai tassi in vigore al momento della erogazione.

L'equivalente sovvenzione degli aiuti erogati in varie quote (rate di concorso negli interessi) sarà calcolata impiegando il tasso di attualizzazione comunicato periodicamente dalla Commissione europea ed in vigore al momento della erogazione del mutuo.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.424

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio - aziende agricole di produzione primaria

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 130.000,00

Competenza derivata 2002 euro 125.279,86

Disponibilità totale UPB euro 255.279,86

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7265	euro 125.279,86	euro 130.000,00	euro 255.279,86
	euro 125.279,86	euro 130.000,00	euro 255.279,86

Cap. 7265 - articolo 6, legge regionale 55/1978 come modificato da articolo 16, legge regionale 58/1979 e da articolo 6, legge regionale 70/1981 - Ammortamento acquisto bestiame e attrezzature agricole

Obiettivi programmatici

Il capitolo 7265 dispone di assegnazioni regionali e prevede il concorso negli interessi sui prestiti d'esercizio, concessi dalle Banche, ad ammortamento sino a cinque anni, per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché di trattrici, macchine ed attrezzature necessarie all'attività agricola, assicurando in tal modo ai beneficiari i finanziamenti ad un tasso sopportabile.

I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli od associati, ivi comprese le cooperative agricole. Lo stanziamento in limite di impegno di euro 130.000,00 risulta sufficiente ad accogliere le richieste d'intervento, atteso che il flusso delle stesse si mantiene costante e che si rende necessario continuare a perseguire l'obiettivo di soddisfare in maniera adeguata le esigenze di ammo-

dernamento e rinnovamento delle aziende, al fine di incentivare le produzioni agricole e migliorare il patrimonio e le produzioni zootecniche delle aziende.

Priorità nelle azioni da svolgere

I beneficiari sono individuati secondo le priorità stabilite dal Regolamento applicativo della misura A del Piano di Sviluppo Rurale, approvato con D.P.Reg. 3 luglio 2001 n. 0244/Pres.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nel 2003 si provederà ad approvare le graduatorie di priorità e ad autorizzare l'emissione dei relativi pareri, nonché a liquidare il concorso negli interessi per le operazioni perfezionate e rendicontate.

Con delibera di Giunta regionale n. 1705 del 15 maggio 2001 il capitolo di spesa 7265 è stato individuato ex articolo 6, commi 33-36, legge regionale 18/2000, quale «aiuto supplementare al PSR» per l'anno 2001. Con delibera programmatica per l'anno 2002 la Direzione regionale dell'agricoltura e della Pesca ha considerato aiuti supplementari al PSR alcuni aiuti di stato, in considerazione del fatto che l'importo complessivo assegnato agli aiuti supplementari nella programmazione rurale aveva ancora capienza, fra questi rientrava anche il capitolo 7265. Per quanto riguarda il corrente anno il Servizio per l'attuazione delle direttive Comunitarie in agricoltura con nota n. prot. Agr/1-15/24926 del 19 dicembre 2002 ha provveduto a definire le modifiche al PSR della Regione e a rimodulare il Piano finanziario fino al 2006.

Unità Previsionale di Base

11.4.61.2.385

Concorso negli interessi sui prestiti d'esercizio per i danni da eventi calamitosi

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 98.032,64

Disponibilità totale UPB euro 98.032,64

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7113	euro 70.088,30	euro 0,00	euro 70.088,30
7114	euro 27.944,34	euro 0,00	euro 27.944,34
	euro 98.032,64	euro 0,00	euro 98.032,64

Cap. 7113 - articolo 1, comma 2, lettera b), legge 590/1981 come modificato da articolo 2, legge 198/1985, articolo 3, comma 2, lettera c), legge 185/1992 - Ricostituzione dei capitali di conduzione delle aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito ingenti danni in conseguenza di eventi calamitosi di eccezionale gravità

Obiettivi programmatici

Gli interventi previsti dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c) sono diretti alla ricostituzione dei capitali di conduzione delle aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito ingenti danni in conseguenza di eventi calamitosi di eccezionale gravità.

Con il D.M. n. 101204 del 3 giugno 2002 è stata disposta l'assegnazione, di provenienza statale, per la concessione di prestiti, a tasso agevolato e ad ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, a favore delle aziende agricole che hanno subito perdite di produzioni a causa i calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, con abbuono di quota parte del capitale mutuato al fine di consentire il rafforzamento delle stesse, premettendo la salvaguardia dei redditi compromessi.

Pertanto le direttive impartite con la presente programmazione interessano future assegnazione di fondi statali che peraltro saranno inserite nel bilancio regionale non appena incassate.

Hanno titolo agli interventi di cui sopra le aziende agricole, singole od associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica.

La futura assegnazione di euro 158.000, è destinata ad accogliere le richieste d'intervento relative a parte degli eventi calamitosi verificatisi nel 2001, in particolare i danni causati dalle grandinate del 5 e dell'11 agosto in alcuni Comuni della Provincia di Udine; inoltre si farà fronte anche ai danni causati dalle grandinate e dalla tromba d'aria che, nei giorni 4-5-9-10-11 agosto 2001 hanno colpito la Provincia di Pordenone.

Con successivo D.M. 103045 del 16 dicembre 2002 è stato effettuato un ulteriore riparto delle somme prelevate, per il 2002, dal Fondo di Solidarietà nazionale ed è stato disposto l'accredito alla Regione Friuli Venezia Giulia della somma di euro 56.000,00. L'assegnazione è destinata all'accoglimento delle richieste di intervento relative agli eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2002, in particolare si riferisce alle avversità atmosferiche riconosciute con D.M. n. 02/1635 del 5 ottobre 2002 (grandinate del 28 giugno 2002 in Provincia di Udine, grandinate del 24 luglio 2002 in Provincia di Trieste e piogge alluvionali dal 5 al 9 giugno 2002 in Provincia di Pordenone); e con D.M. 02/1649 del 14 novembre 2002 (grandine del 3 luglio 2002, grandine e tromba d'aria del 4 agosto 2002 in Provincia di Pordenone; grandine del 18 luglio 2002, grandine e tromba d'aria del 5 agosto 2002, grandine del 17 agosto 2002 in Provincia di Udine).

Per quanto riguarda i danni derivanti da calamità naturali verificatisi nel corso degli anni pregressi e già finanziate con stanziamenti del Ministero per le politiche agricole e forestali ,si provvederà a finanziare nel corrente esercizio finanziario, con le risorse disponibili, la ripresa produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate dai sottoindicati eventi calamitosi di eccezionale gravità:

- grandine del 2 maggio 2000 in Comune di Codroipo,
- grandine del 29 maggio 2000 in alcuni Comuni della Provincia di Udine,
- grandine del 15 luglio 2000 nel Comune di Duino Aurisina (TS),
- grandine del 13 giugno 2000, dell'8 e del 13 luglio 2000 in alcuni Comuni della Provincia di Udine,
- grandine del 7 e del 16 settembre 2000 in Provincia di Udine,
- piogge persistenti nel periodo dall'1 novembre 2000 al 15 dicembre 2000 in alcuni Comuni della Provincia di Udine,
- grandine del 17 giugno e del 20 luglio 2001 in Provincia di Udine,
- grandine del 29 luglio 2001 in Provincia di Gorizia.

Con futuri stanziamenti, non ancora assegnati dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, si provvederà al ristoro dei danni derivanti dalle gelate verificatisi dal 16 al 19 dicembre 2001, dal 3 al 6 gennaio 2002, dal 17 al 19 gennaio 2002 in Provincia di Pordenone (D.M. 18 dicembre 2002).

Priorità nelle azioni da svolgere

I beneficiari sono individuati secondo le priorità stabilite da titolo III, capo IX, della deliberazione della Giunta regionale di data 11 febbraio 1993, n. 497.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nel corso del 2003 si procederà alla redazione degli atti di autorizzazione alla spesa dello stanziamento iscritto al capitolo 7113, nonché al riparto tra gli II.PP.AA. competenti per territorio, sulla base delle richieste di intervento presentate.

Si procederà, inoltre, alla concessione e liquidazione, in forma rateizzata, del concorso negli interessi sulla base delle rendicontazioni che verranno trasmesse dalle Banche finanziatrici.

L'entità del concorso negli interessi sarà determinata in base agli importi effettivamente erogati a prestito ed ai tassi in vigore al momento dell'erogazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Con deliberazione n. 785 del 16 marzo 1999 la Giunta regionale ha fissato i tassi minimi a carico dei beneficiari.

Cap. 7114 - articolo 1, comma 3, legge 838/1956 come inserito con articolo 8, legge 198/1985, articolo 1, comma 2, lettera c), legge 590/1981, articolo 3, comma 2, lettere D) e F), legge 185/1992 - Ripresa produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che sono stati danneggiate in conseguenza di eventi calamitosi di eccezionale gravità

Obiettivi programmatici

Gli interventi previsti dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185, articolo 3, comma 2, lettere D ed F sono rivolti a favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che sono stati danneggiate in conseguenza di eventi calamitosi di eccezionale gravità.

Con il D.M. n. 101204 del 3 giugno 2002 è stata disposta l'assegnazione di provenienza statale, per la provvista di capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole, singole od associate, cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni dei produttori agricoli che abbiano subito danni alle produzioni nella misura non inferiore al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica.

Pertanto le direttive impartire con la presente programmazione interessano future assegnazione di fondi statali che peraltro saranno inserite nel bilancio regionale non appena incassarte.

L'assegnazione pari a euro 70.000 sarà destinata ad accogliere le richieste d'intervento relative a parte degli eventi calamitosi verificatisi nel 2001, in particolare i danni causati dalle grandinate del 5 e dell'11 agosto in alcuni Comuni della Provincia di Udine; inoltre si farà fronte anche ai danni causati dalle grandinate e dalla tromba d'aria che, nei giorni 4-5-9-10-11 agosto 2001 hanno colpito la Provincia di Pordenone. Con successivo D.M. 103045 del 16 dicembre 2002 è stato effettuato un ulteriore riparto delle somme prelevate, per il 2002, dal Fondo di Solidarietà nazionale ed è stato disposto l'accredito alla Regione Friuli Venezia Giulia della somma di euro 15.000,00.

L'assegnazione è destinata all'accoglimento delle richieste di intervento relative agli eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2002, in particolare si riferisce alle avversità atmosferiche riconosciute con D.M. n. 02/1635 del 5 ottobre 2002 (grandinate del 28 giugno 2002 in Provincia di Udine, grandinate del 24 luglio 2002 in Provincia di Trieste e piogge alluvionali dal 5 al 9 giugno 2002 in Provincia di Pordenone); e con D.M. 02/1649 del 14 novembre 2002 (grandine del 3 luglio 2002 grandine e tromba d'aria del 4 agosto 2002 in Provincia di Pordenone; grandine del 18 luglio 2002, grandine e tromba d'aria del 5 agosto 2002, grandine del 17 agosto 2002 in Provincia di Udine).

Per quanto riguarda i danni derivanti da calamità naturali verificatisi nel corso degli anni pregressi e già finanziate con stanziamenti del Ministero per le politiche agricole e forestali, si provvederà a finanziare nel corrente esercizio finanziario, con le risorse disponibili, la ripresa produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate dai sottoindicati eventi clamitosi di eccezionale gravità:

- grandine del 2 maggio 2000 in Comune di Codroipo,
- grandine del 29 maggio 2000 in alcuni Comuni della Provincia di Udine,
- grandine del 15 luglio 2000 nel Comune di Duino Aurisina (Trieste),
- grandine del 13 giugno 2000, dell'8 del 13 luglio 2000 in alcuni Comuni della Provincia di Udine,
- grandine del 7 e del 16 settembre 2000 in Provincia di Udine,
- piogge persistenti nel periodo dall'1 novembre 2000 al 15 dicembre 2000 in alcuni Comuni della Provincia di Udine,
- grandine del 17 giugno e del 20 luglio 2001 in Provincia di Udine,
- grandine del 29 luglio 2001 in Provincia di Gorizia.

Con futuri stanziamenti, non ancora assegnati dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, si provvederà al ristoro dei danni derivanti dalle gelate verificatisi dal 16 al 19 dicembre 2001, dal 3 al 6 gennaio 2002, dal 17 al 19 gennaio 2002 in Provincia di Pordenone (D.M. 18 dicembre 2002).

Priorità nelle azioni da svolgere

I beneficiari sono individuati secondo le priorità stabilite dal titolo III, capi X e XII della deliberazione della Giunta regionale di data 11 febbraio 1993, n. 497.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nel corso del 2003 con l'iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, si procederà alla redazione degli atti di autorizzazione alla spesa dello stanziamento iscritto al capitolo 7114, nonché al riparto tra gli II.PP.AA. competenti per territorio, sulla base delle richieste di intervento presentate.

Si procederà, inoltre, alla concessione e liquidazione del concorso negli interessi, in forma rateizzata, sulla base delle rendicontazioni che verranno trasmesse dalle Banche finanziatrici.

L'entità del concorso negli interessi sarà determinata in base agli importi effettivamente erogati a prestito ed ai tassi in vigore al momento dell'erogazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Con deliberazione n. 785 del 16 marzo 1999 la Giunta regionale ha fissato i tassi minimi a carico dei beneficiari.

SERVIZIO: PESCA E ACQUACOLTURA

Unità Previsionale di Base

11.1.61.1.2003

Sviluppo della pesca e dell'acquacoltura - trasferimenti correnti

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 328.683,50

Disponibilità totale UPB euro 328.683,50

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6258	euro 328.683,50	euro 0,00	euro 328.683,50
	euro 328.683,50	euro 0,00	euro 328.683,50

Cap. 6258 - legge 21 maggio 1998 n. 164 - Piano nazionale per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce (fondi statali)

Obiettivi programmatici

Il Ministero per le politiche agricole e forestali ha provveduto a trasferire alla Regione le risorse finanziarie inerenti gli stanziamenti disposti dal Piano nazionale per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, approvato dal CIPE con deliberazione n. 45 del 21 aprile 1999 ai sensi della legge 21 maggio 1998 n. 164.

Le risorse finanziarie trasferite alla Regione verranno utilizzate per un importo pari ad euro 268.683,50 per la concessione di contributi in conto capitale per la riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce.

La riduzione degli impatti per rendere le acque idonee alle normative vigenti riguarda anche gli impianti installati direttamente nei canali di allevamento.

In particolare l'Amministrazione regionale potrà finanziare impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua, per il monitoraggio dei parametri fisico chimici dell'acqua, per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici, per lo spargimento del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione dell'alimento per il ricircolo delle acque, per la protezione delle vasche di allevamento, etc.

Il residuo importo di euro 60.000 verrà destinato alla ricerca biotecnologica relativa al controllo delle patologie ittiche in acqua dolce attraverso la messa a punto di vaccini. Qualora i fondi per la ricerca biotec-

nologica rimanessero inutilizzati, verranno destinati alle attività di riduzione degli impatti ambientali sopra descritte.

Le priorità ed i criteri di intervento verranno stabiliti con regolamento di attuazione.

Direttive generali per l'azione amministrativa

L'attività amministrativa di concessione ed erogazione di contributi sarà disciplinata con il sopracitato Regolamento di attuazione che dovrà tener conto delle linee direttrici predisposte dalla Comunità europea in materia di pesca ed acquacoltura.

Il finanziamento degli interventi previsti con il presente capitolo di spesa non potrà cumularsi con altri interventi statali e comunitari.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.1.2006

Spese dirette di parte corrente nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 100.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 100.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6254	euro 0,00	euro 100.000,00	euro 100.000,00
	euro 0,00	euro 100.000,00	euro 100.000,00

Cap. 6254 - legge regionale 1/2003 - Promozione e ricerca settore pesca e acquacoltura

Obiettivi programmatici

Il capitolo di spesa rimane sospeso fino alla approvazione da parte della unione europea del progetto di aiuto.

Nelle more dell'emanazione di una legge quadro per la pesca e l'acquacoltura che riguardi più precisamente la ricerca e la promozione nel settore, l'Amministrazione regionale sostiene la ricerca scientifica riguardante le risorse biologiche marine, l'acquacoltura, l'igiene e la qualità dei prodotti ittici, la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, la tecnologia applicata agli strumenti della pesca, il monitoraggio ambientale connesso alle attività ittiche ed altre iniziative scientifiche utili al settore.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare attività promozionali svolte a favore del settore ittico.

Si prevede infine la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale di stipulare convenzioni con studiosi ed esperti del settore della pesca e dell'acquacoltura per le esigenze di programmazione degli interventi regionali.

Priorità nelle azioni da svolgere

Si considereranno prioritariamente le iniziative volte agli studi e alle ricerche che permettano al settore un'efficace risoluzione delle problematiche che gravano sul medesimo.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Si provvederà nel rispetto delle norme vigenti.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.2000

Sviluppo della pesca e dell'acquacoltura - trasferimenti c/capitale

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 2.274.813,41

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 2.274.813,41

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6253	euro 0,00	euro 1.000.000,00	euro 1.000.000,00
6256	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00
6257	euro 0,00	euro 760.374,05	euro 760.374,05
6259	euro 0,00	euro 464.439,36	euro 464.439,36
	euro 0,00	euro 2.274.813,41	euro 2.274.813,41

Cap. 6253 - articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, 8bis e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 - Contributi in conto capitale alle imprese operanti nel settore per interventi di tipo strutturale

Obiettivi programmatici

Il capitolo è sospeso fino alla approvazione da parte della Unione europea dell'aiuto.

La normativa statale all'articolo 11 prevede la possibilità di intervenire finanziariamente per diverse iniziative a favore delle imprese ittiche sia singole che associate al fine di migliorare l'organizzazione interna delle imprese medesime e le attività del settore.

In particolare l'Amministrazione regionale, tenuto conto che le iniziative relative alla flotta peschereccia sono attualmente di pertinenza Ministeriale in considerazione della necessità di regolare lo sforzo di pesca in termini di gestione nazionale, con il presente intervento intende particolarmente incidere nel settore attraverso contributi in conto capitale per la costruzione, acquisto,

ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, per la produzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi, per gli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, per costruzione ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pesca, e di impianti di servizio per le attività della pesca.

Vengono inoltre finanziate le iniziative collegate all'applicazione dei Regolamenti emanati dalla Comunità europea in materia di pesca marittima.

Le iniziative sopra indicate rappresentano la parte più significativa degli interventi che l'Amministrazione regionale intende sviluppare nel corrente esercizio finanziario tenuto conto della necessità di un maggior dettaglio da riportare nel Regolamento di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione europea.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le priorità di intervento verranno stabilite con regolamento di attuazione.

Direttive generali per l'azione amministrativa

L'attività amministrativa di concessione ed erogazione di contributi sarà regolamentata con le disposizioni recate dall'emanando decreto del Presidente della Regione tenuto conto delle indicazioni della legge finanziaria 2003.

Il finanziamento degli interventi previsti con il presente capitolo di spesa non potrà cumularsi con altri interventi statali e comunitari.

Cap. 6256 - Sovvenzione all'Ente tutela pesca per il ripristino del patrimonio ittico compromesso dalle alluvioni del mese di novembre 2002

L'intervento rientra nell'articolo 7 commi 25 e 26 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

La predetta norma contiene «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse e rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 (deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000) e ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non si ritiene pertanto di dover disporre alcunché in merito.

Cap. 6257 - Finanziamento degli interventi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni - fondi statali - VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivi programmatici

La legge statale 41/1982 prevede la possibilità di intervenire finanziariamente per diverse iniziative a favore delle imprese ittiche sia singole che associate al fine di migliorare l'organizzazione interna delle imprese medesime e le attività del settore. La successiva legge 164/1998 ha integrato la legge 41/1982 prevedendo anche iniziative a favore dell'acquacoltura in acqua dolce.

In particolare lo Stato ha previsto l'erogazione di fondi alla Regione al fine di attuare le iniziative del VI Piano nazionale della Pesca e dell'acquacoltura attribuite alla medesima.

Con i decreti emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali a favore della Regione del 29 dicembre 2000 e del 1° agosto 2002 è stata assegnata la somma complessiva di euro 760.374,05 per iniziative comprese nel succitato Piano.

Con nota prot. 242278 del 29 ottobre 2002, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ha dato il proprio nullaosta alla riprogrammazione delle risorse finanziarie tra le iniziative del Piano di competenza regionale in considerazione che alcune misure del Piano non possono essere attuate ai sensi delle linee direttrici predisposte dalla Comunità europea.

In tal senso si ritiene di utilizzare parte delle risorse finanziarie di provenienza statale per un importo di euro 229.743,01, come indicato nei decreti di erogazione dei fondi statali, per l'iniziativa denominata «Accordi di Programma» di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 41/1982.

Tali accordi, previsti dalla sopracitata legge, regolamentati dal DM 21 luglio 1995 ed assegnati in attuazione del VI Piano nazionale della Pesca ed acquacoltura, costituiscono uno specifico ed innovativo strumento di gestione finalizzato a conseguire il rafforzamento del ruolo e della funzione della cooperazione della pesca.

La residua assegnazione di euro 530.631,04 viene destinata per interventi strutturali.

Con successiva nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 il Ministero ha comunicato che l'Amministrazione regionale potrà utilizzare il Fondo di Rotazione previsto dalla legge regionale n. 80/1982, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le finalità previste dall'articolo 11 primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, 8bis e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 e dalla legge 164/1998.

Con la somma di euro 530.631,04 si darà pertanto la possibilità agli utenti di utilizzare lo strumento creditizio in alternativa al contributo in conto capitale previsto dal capitolo 6253 e dai capitoli 6258 e 6259 della legge finanziaria 2003.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per quanto concerne gli «Accordi di Programma», con apposita deliberazione della Giunta regionale verranno stabilite le iniziative concordate con le Associazioni regionali di categoria da assumersi prioritariamente.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, provvederà all'emissione di apposito decreto di trasferimento dei fondi stanziati nel presente capitolo di spesa a favore del Fondo di Rotazione di cui alla legge regionale n. 80/82 per un importo di euro 530.631,04.

Le modalità di intervento verranno stabilite con successivo Regolamento redatto a cura del Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca ed acquacoltura erogabili ai sensi dell'articolo 5, lettera n) della legge regionale 80/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sopracitato Regolamento andrà notificato alla Commissione europea.

Per quanto concerne la somma di euro 229.743,01, destinata agli «Accordi di Programma», il Servizio della pesca e dell'acquacoltura, provvederà, a seguito di richiesta presentata dalle Associazioni cooperative del settore operanti in Regione ed aventi rilevanza nazionale, a concordare appositi programmi di attività con le medesime aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività ed una positiva ricaduta economica ed ambientale.

Cap. 6259 - legge 21 maggio 1998 n. 164 - Piano nazionale pr lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce (fondi regionali)

Il presente capitolo rappresenta lo strumento finanziario corrispondente al capitolo 6258 al quale l'Amministrazione regionale deve riferirsi per quanto attiene obiettivi priorità e direttive generali per l'azione amministrativa ad esclusione degli interventi previsti per la ricerca biotecnologica che vengono finanziati esclusivamente con il capitolo 6258.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.2000

Sviluppo della pesca e dell'acquacoltura - trasferimenti c/capitale

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 2.274.813,41

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 2.274.813,41

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6253	euro 0,00	euro 1.000.000,00	euro 1.000.000,00
6256	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00
6257	euro 0,00	euro 760.374,05	euro 760.374,05
6259	euro 0,00	euro 464.439,36	euro 464.439,36
	euro 0,00	euro 2.274.813,41	euro 2.274.813,41

Cap. 6253 - articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, 8bis e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 - Contributi in conto capitale alle imprese operanti nel settore per interventi di tipo strutturale

Obiettivi programmatici

La normativa statale all'articolo 11 prevede la possibilità di intervenire finanziariamente per diverse iniziative a favore delle imprese ittiche sia singole che associate al fine di migliorare l'organizzazione interna delle imprese medesime e le attività del settore.

In particolare l'Amministrazione regionale, tenuto conto che le iniziative relative alla flotta peschereccia sono attualmente di pertinenza ministeriale in considerazione della necessità di regolare lo sforzo di pesca in termini di gestione nazionale, con il presente intervento intende particolarmente incidere nel settore attraverso contributi in conto capitale per la costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, per la produzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi, per gli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, per costruzione ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pesca, e di impianti di servizio per le attività della pesca.

Vengono inoltre finanziate le iniziative collegate all'applicazione dei Regolamenti emanati dalla Comunità europea in materia di pesca marittima.

Le iniziative sopra indicate rappresentano la parte più significativa degli interventi che l'Amministrazione regionale intende sviluppare nel corrente esercizio finanziario tenuto conto della necessità di un maggior dettaglio da riportare nel Regolamento di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione europea.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le priorità di intervento verranno stabilite con successiva delibera della Giunta regionale e relativo Regolamento di attuazione.

Direttive generali per l'azione amministrativa

L'attività amministrativa di concessione ed erogazione di contributi sarà regolamentata con le disposizioni recate dall'emanando decreto del Presidente della Regione tenuto conto delle indicazioni della legge finanziaria 2003 che prevede la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande.

Il finanziamento degli interventi previsti con il presente capitolo di spesa non potrà cumularsi con altri interventi statali e comunitari.

Cap. 6256 - Sovvenzione all'Ente tutela pesca per il ripristino del patrimonio ittico compromesso dalle alluvioni del mese di novembre 2002

L'intervento rientra nell'articolo 7 commi 25 e 26 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

La predetta norma contiene «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse e rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 (deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000) e ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non si ritiene pertanto di dover disporre alcunché in merito.

Cap. 6257 - Finanziamento degli interventi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni - fondi statali - VI Paino nazionale della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivi programmatici

La legge statale 41/1982 prevede la possibilità di intervenire finanziariamente per diverse iniziative a favore delle imprese ittiche sia singole che associate al fine di migliorare l'organizzazione interna delle imprese medesime e le attività del settore. La successiva legge 164/1998 ha integrato la legge 41/1982 prevedendo anche iniziative a favore dell'acquacoltura in acqua dolce.

In particolare lo Stato ha previsto l'erogazione di fondi alla Regione al fine di attuare le iniziative del VI Piano nazionale della Pesca e dell'acquacoltura attribuite alla medesima.

Con i decreti emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali a favore della Regione del 29 dicembre 2000 e del 1° agosto 2002 è stata assegnata la somma complessiva di euro 760.374,05 per iniziative comprese nel succitato Piano.

Con nota prot. 242278 del 29 ottobre 2002, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ha dato il proprio nullaosta alla riprogrammazione delle risorse finanziarie tra le iniziative del Piano di competenza regionale in considerazione che alcune misure del Piano non possono essere attuate ai sensi delle linee direttrici predisposte dalla Comunità europea.

In tal senso si ritiene di utilizzare parte delle risorse finanziarie di provenienza statale per un importo di euro 229.743,01, come indicato nei decreti di erogazione dei fondi statali, per l'iniziativa denominata «Accordi di Programma» mentre la residua assegnazione di euro 530.631,04 viene destinata per interventi strutturali.

Con successiva nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 il Ministero ha comunicato che l'Amministrazione regionale potrà utilizzare il Fondo di Rotazione previsto dalla legge regionale n. 80/1982, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, 8bis e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 e dalla legge 164/1998.

Con la somma di euro 530.631,04 si darà pertanto la possibilità agli utenti di utilizzare lo strumento creditizio in alternativa al contributo in conto capitale previsto dal capitolo 6253 e dai capitoli 6258 e 6259 della legge finanziaria 2003.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per quanto concerne gli «Accordi di Programma», con apposita deliberazione della Giunta regionale verranno stabilite le iniziative concordate con le Associazioni regionali di categoria da assumersi prioritariamente.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, provvederà all'emissione di apposito decreto di trasferimento dei fondi stanziati nel presente capitolo di spesa a favore del Fondo di Rotazione di cui alla legge regionale n. 80/1982 per un importo di euro 530.631,04.

Le modalità di intervento verranno stabilite con successivo Regolamento redatto a cura del Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca ed acquacoltura erogabili ai sensi dell'articolo 5, lettera n) della legge regionale 80/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sopracitato Regolamento andrà notificato alla Commissione europea.

Per quanto concerne la somma di euro 229.743,01, destinata agli «Accordi di Programma», il Servizio della pesca e dell'acquacoltura, provvederà, a seguito di richiesta presentata dalle Associazioni cooperative del settore operanti in Regione ed aventi rilevanza nazionale, a concordare appositi programmi di attività con le medesime aventi come oggetto l'incremento della pro-

duzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività ed una positiva ricaduta economica ed ambientale.

Il contributo previsto per gli «Accordi di Programma» sarà pari al 100% della spesa ammissibile.

Cap. 6259 - legge 21 maggio 1998 n. 164 - Piano nazionale per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce (fondi regionali)

Il presente capitolo rappresenta lo strumento finanziario allelo al capitolo 6258 al quale l'Amministrazione regionale deve riferirsi per quanto attiene obiettivi priorità e direttive generali per l'azione amministrativa ad esclusione degli interventi previsti per la ricerca biotecnologica che vengono finanziati esclusivamente con il capitolo 6258.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.1235

Servizi, enti, associazionismo - trasferimenti di parte

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 450.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 450.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
4253	euro 0,00	euro 200.000,00	euro 200.000,00
4276	euro 0,00	euro 250.000,00	euro 250.000,00
	euro 0,00	euro 450.000,00	euro 450.000,00

Cap. 4253 - contributi annui all'Ente tutela pesca in Ariis di Rivignano a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione nonchè di esecuzione delle opere di manutenzione del laboratorio di idrobiologia

L'intervento rientra nell'articolo 5, comma 58, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

La predetta norma contiene «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse e rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 (deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000) e ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non si ritiene pertanto di dover disporre alcunché in merito.

Cap. 4276 - trasferimenti anche in via anticipata per il personale assunto con contratto di diritto privato dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia per tutte le attività di gestione degli impianti ittici compresa la piscicoltura, nonchè di ripopolamento delle acque interne

L'intervento rientra nell'articolo 11, comma 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

La predetta norma contiene «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse e rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 (deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000) e ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non si ritiene pertanto di dover disporre alcunché in merito.

SERVIZIO: PRODUZIONI ANIMALI

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.2001

Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 60,84

Disponibilità totale UPB euro 60,84

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6251	euro 60,84	euro 0,00	euro 60,84
	euro 60,84	euro 0,00	euro 60,84

Legge 164/1998 - 5° PIano nazionale pesca marittima e acquacoltura

L'intervento rientra nella «Misura 4 - Ricerca biotecnologica» dell'integrazione del 5° Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura - anno 1997/1999 - di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164. I fondi sono di derivazione statale a destinazione vincolata e erano da impegnare entro il 31 dicembre 2002, cosa che - come si dirà più avanti - è stata fatta.

Obiettivi programmatici

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ricerche biotecnologiche relative al controllo delle patologie attraverso la messa a punto di vaccini.

Priorità nelle azioni da svolgere

Gli interventi sono finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per:

- accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini;
- sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili;
- avviare ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, eventualmente, processi di omologazione.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nel corso del 2002 è stato emanato l'apposito Regolamento attuativo e impegnata gran parte della somma disponibile, sulla base della richiesta dell'unico soggetto avente titolo.

La somma residua potrà venire utilizzata nel corso dell'esercizio per eventuali superi sulla spesa originariamente prevista, in quanto si tratta di assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.361

Contributi per lo sviluppo dell'apicoltura

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 75.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 75.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6307	euro 0,00	euro 25.000,00	euro 25.000,00
6357	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00
	euro 0,00	euro 75.000,00	euro 75.000,00

Cap. 6307 - articolo 3, legge regionale 16/1988, come modificato dagli articoli 2 e 3, legge regionale 20/1992, articolo 211 commi 1 e 2 legge regionale 5/1994 - Incentivi allo sviluppo dell'apicoltura

L'articolo 3 della legge regionale 16/1988 è stato comunicato alla Commissione UE e dalla stessa approvato sotto il numero di aiuto N 555/A/92 (legge regionale 20/1992). Peraltro, nel corso del 2002 la U.E. ha approvato talune modifiche al Piano di Sviluppo Rurale della Regione, tra le quali l'inserimento del comparto apistico tra i settori ammissibili agli investimenti previsti dalla «misura a)» del PSR medesimo. Pertanto, gli interventi in argomento potranno da quest'anno configurarsi, non appena modificato anche il Regolamento applicativo della misura a), come aiuti aggiuntivi al Piano.

Obiettivi programmatici

Ai sensi dell'articolo 6, commi 33 e 34, della legge regionale 18/2000, per gli aiuti aggiuntivi al PSR devono venire mutuati dal Piano stesso i volumi massimi e minimi di investimento, le tipologie di investimento ammissibili, le intensità di aiuto, e i requisiti dei beneficiari; devono essere inoltre adottati, quali indirizzi operativi, le disposizioni di cui al Regolamento attuativo della misura a) del PSR (decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modifiche).

La misura a) del PSR e il predetto Regolamento attuativo fissano già gli obiettivi programmatici e non è pertanto necessario dilungarsi ulteriormente su di essi.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per le domande ammissibili ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale, anche le priorità di intervento sono state stabilite dallo stesso PSR e dal sopracitato Regolamento attuativo. Pertanto, con i fondi del presente capitolo verranno finanziate le domande inserite nella graduatoria adottata, ai sensi della misura a), per i pagamenti con i fondi FEOGA, a partire da quelle non accolte per esaurimento dei fondi disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Per tutte le domande verranno rispettate tutte le disposizioni di cui alla misura a) del PSR e del relativo Regolamento attuativo, in quanto applicabili.

Cap. 6357 - articolo 7, comma 19, legge regionale 1/2003 (legge finanziaria regionale 2003) - Realizzazione del museo dell'apicoltura

L'articolo 7, comma 19, della legge finanziaria regionale per il 2003 prevede la concessione di un contributo straordinario al Consorzio apistico provinciale di Udine per la realizzazione di un Museo dell'apicoltura articolato per percorsi didattici finalizzati alla divulgazione dell'attività apistica.

La predetta norma contiene «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse e rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» (già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000), ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non è necessario, pertanto, disporre alcunché in merito a obiettivi e priorità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il comma 20 della finanziaria 2003 detta inoltre anche le necessarie disposizioni procedurali. Il Servizio

provvederà pertanto all'istruttoria della domanda di contributo non appena questa sarà pervenuta dal soggetto beneficiario individuato dalla norma legislativa.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.2020

Fondi per programmi interregionali - Servizio produzioni animali

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 261.118,54

Competenza derivata 2002 euro 110.309,69

Disponibilità totale UPB euro 371.428,23

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6321	euro 110.309,69	euro 261.118,54	euro 371.428,23
	euro 110.309,69	euro 261.118,54	euro 371.428,23

Legge 499/1999 - Programma interregionale «assistenza tecnica nel settore zootecnico»

La legge 499/1999 prevede la partecipazione delle Regioni alla realizzazione di programmi inter-regionali cofinanziati dallo Stato, tra cui il P.I. «Assistenza tecnica nel settore zootecnico». La Regione Friuli Venezia Giulia partecipa a detto Programma, finanziato con D.M. 51629/2001, con D.M. 51755/2001 e con D.M. 52078/2001. Detti Programmi interregionali avrebbero dovuto essere realizzati nel triennio 2001-2003, ma durante lo scorso anno il Mi.P.A.F. ha finanziato (ancorché parzialmente) un ulteriore biennio dei Programmi stessi.

Obiettivi programmatici

Con i fondi in argomento si intende potenziare il Programma di assistenza tecnica nel settore zootecnico (A.T.Z.) - già attuato dalla Regione ai sensi della legge 1366/1929 e della legge regionale 34/1977 - tramite l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia L'attività in argomento si affianca, pertanto a quella svolta dall'A.A. Friuli Venezia Giulia con i fondi del capitolo 6831, nei quali trova il cofinanziamento eventualmente necessario.

Nel corso del 2002 è stato emanato l'apposito Regolamento regionale di esecuzione.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le azioni da svolgere trovano fondamento nello schema di Programma predisposto dal Mi.P.A.F. e nel precitato regolamento regionale. Di conseguenza, il programma di attività dell'A.A. dovrà rispettare i contenuti di tali norme; peraltro, l'Associazione potrà fissare autonomamente i dettagli del proprio piano di A.T.Z., coordinando le azioni da svolgere con quelle contenute nel piano già presentato ai sensi del precitato capitolo 6831.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Analogamente a quanto previsto per il ripetuto piano presentato ai sensi del capitolo 6831, anche per il Programma A.T.Z. eventuali variazioni in aumento di alcune voci di spesa delle singole iniziative del programma potranno compensarsi con l'eventuale diminuzione di altre voci delle iniziative stesse, salvi sempre la spesa e l'impegno totale. Tali variazioni non potranno superare il 10% del valore indicato nel preventivo per le singole voci di spesa.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.371

Contributi ad enti e associazioni per il funzionamento e l'attività

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 140.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 140.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6870	euro 0,00	euro 60.000,00	euro 60.000,00
6871	euro 0,00	euro 80.000,00	euro 80.000,00
	euro 0,00	euro 140.000,00	euro 140.000,00

Cap. 6870 - articoli 1, 2, legge regionale 38/1990 - Incremento dell'allevamento equino

Obiettivi programmatici

Per favorire l'incremento e il miglioramento dell'allevamento equino in Regione, non sottoposto a limitazioni da parte della CE e da poco inserito tra i settori produttivi ammissibili alla misura a) del PSR, l'Amministrazione regionale, in assenza di un organismo - quale avrebbe potuto essere un Istituto di Incremento ippico - a cui affidare detti compiti, con la predetta legge regionale 38/1990 ha assegnato al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate (ora Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia) il ruolo di fornitore dei servizi di fecondazione equina mediante il funzionamento di pubbliche stazioni di monta e l'impiego di stalloni miglioratori.

A tal fine l'A.R. è autorizzata a concedere a detta Associazione una sovvenzione annuale, pari alla differenza tra le spese sostenute e regolarmente documenta-

te per tale attività e le somme introitate con le bollette di monta, tenuto conto delle somme disponibili iscritte nel bilancio regionale.

Priorità nelle azioni da svolgere

La legge individua nel Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate (ora Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia) l'unico fruitore della provvidenza.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La Direzione regionale dell'agricoltura ogni anno emana le direttive utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla legge.

Sulla base di dette direttive l'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta un programma tecnico finanziario di attività relativo all'anno successivo. Tale programma può venire eventualmente aggiornato, tenuto conto di particolari esigenze operative, entro il 31 dicembre successivo. Eventuali impinguamenti del capitolo dipendenti da variazioni di bilancio potranno trovare utilizzo mediante appositi programmi integrativi, da presentarsi secondo necessità.

Il Servizio delle produzioni animali provvede alla verifica dell'attività svolta dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia mediante riscontri documentali e sopralluoghi nelle stazioni attivate dalla stessa.

Cap. 6871 - articolo 9, legge regionale 16/1988 come integrato da articolo 1, comma 1, legge regionale 61/1991 - Finanziamento ai Consorzi apistici

L'articolo 9 della legge regionale 16/1988 non è stato notificato e l'intera legge regionale 16/1988 fa parte del dossier A 50/C/96 ancora in pendenza di decisione da parte degli Uffici comunitari.

La Direzione regionale dell'agricoltura procederà comunque al finanziamento delle istanze di sovvenzione, in considerazione del fatto che le attività finanziate dal presente capitolo non sono in contrasto con gli indirizzi comunitari, non configurandosi come aiuti incompatibili con il regime di concorrenza e di libero scambio e che si tratta di misure rientranti tra quelle ammesse dall'articolo 92 (ora 87) del Trattato, in analogia con quelle previste dalla legge regionale 29/1967, articolo 11, comma 1, lettera b).

Obiettivi programmatici

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai Consorzi apistici provinciali della Regione per il perseguimento delle seguenti attività istituzionali:

- lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;
- l'organizzazione e svolgimento di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;
- l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;
- l'effettuazione di studi e ricerche in materia apistica;
- lo svolgimento di attività promozionali dirette a una migliore conoscenza, diffusione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura.

Priorità nelle azioni da svolgere

Beneficiari dei contributi in argomento sono: il Consorzio apicoltori della provincia di Udine, il Consorzio tra gli apicoltori della provincia di Pordenone, il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della provincia di Gorizia, il Consorzio tra gli apicoltori della provincia di Trieste.

I contributi assegnati ai singoli Consorzi, sulla base dei programmi approvati, verranno concessi avuto riguardo del numero dei soci, degli alveari denunciati dagli apicoltori al loro Consorzio entro il 30 novembre dell'anno precedente all'attività programmata e all'estensione territoriale ove operano i Consorzi stessi, così come previsto dal Titolo VII, Capo III, della D.G.R. n. 497/1993.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La Direzione regionale dell'agricoltura deve esaminare i programmi e preventivi di spesa presentati dai suddetti Consorzi valutandone l'ammissibilità e congruità.

A tal fine potrà - eventualmente - essere valutata la possibilità di rivedere i criteri e le modalità di finanziamento, con apposito atto regolamentare ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.

Ai fini del finanziamento sono ritenute ammissibili anche le eventuali iniziative programmate e svolte dall'1 gennaio 2003 da parte dei Consorzi ed antecedenti alla data della presente deliberazione.

La Direzione regionale dell'agricoltura provvede ai controlli sulle attività istituzionali programmate e finanziate dei Consorzi presso le sedi degli stessi.

Unità Previsionale di Base

11.4.61.1.132

Contributi vari

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 100.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 100.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	Competenza derivata 2002	Stanziamento 2003	Risorse totali
6274	euro 0,00	euro 100.000,00	euro 100.000,00
	euro 0,00	euro 100.000,00	euro 100.000,00

Cap. 6274 - articolo 7, commi 37 e 38, legge regionale 1/2003 (Legge finanziaria regionale 2003) - Acquisto automezzo smaltimento carcasse animali

Per favorire l'istituzione di un efficiente servizio di smaltimento delle carcasse degli animali in conformità alla vigente normativa sul materiale specifico a rischio BSE e ad alto rischio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un contributo finalizzato all'acquisto di un mezzo di trasporto idoneo. L'Associazione beneficiaria dovrà organizzare una rete di servizio omogenea su base regionale per far fronte alle esigenze di smaltimento sia degli animali morti in azienda sia di quelli abbattuti in seguito ad ordinanze sanitarie.

La predetta norma contiene «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse, individuando inoltre nell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia l'unico fruitore della provvidenza; essa rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» (già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000), ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non è necessario, pertanto, disporre alcunché in merito a obiettivi e priorità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Va peraltro osservato che il comma 1, lettera c), dell'articolo 10 della legge finanziaria regionale 2003 prevede la notifica alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CEE e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, delle disposizioni di che trattasi e la formale sospensione dei loro effetti fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione U.E. sulla compatibilità comunitaria.

Pertanto gli uffici della Direzione regionale dell'agricoltura provvederanno all'espletamento degli adempimenti di propria competenza ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 9/1998, e provvederanno a quelli relativi all'erogazione del finanziamento solo ad avvenuta approvazione comunitaria.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.372

Interventi di parte corrente nel settore zootecnico

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 333.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 333.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	Competenza derivata 2002	Stanziamento 2003	Risorse totali
6873	euro 0,00	euro 333.000,00	euro 333.000,00
	euro 0,00	euro 333.000,00	euro 333.000,00

Articolo 1, legge regionale 42/1982 - Borse di studio nel settore agricolo e agroalimentare

Obiettivi programmatici

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire ed assegnare borse di studio annuali a laureati che effettuino, presso i Dipartimenti della Facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare. Dette borse, a richiesta degli interessati, possono estendersi ad ulteriori due anni di ricerca.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le modalità di assegnazione delle borse di studio verranno stabilite con apposito bando, a firma del Direttore regionale dell'agricoltura, nel quale potranno essere sostanzialmente confermate le disposizioni già previste nel bando di concorso per l'anno 2002, con eventuali modifiche che si rendessero opportune su richiesta dell'Università di Udine o sulla base dell'esperienza pratica degli anni precedenti, in particolar modo a una maggiore possibilità di opzione nell'assegnazione dei borsisti risultati idonei ai singoli Dipartimenti.

I criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati e da coloro che richiedono il rinnovo della borsa di studio saranno stabiliti preventivamente dalla Commissione d'esame appositamente costituita a termini della legge regionale 63/1982 e dell'articolo 2 della legge regionale 23/1997.

Direttive generali per l'azione amministrativa

E' fissato in 30 il numero di borse di studio annuali, da attribuire ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 42/1982, che saranno così ripartite:

- 6 per ricerche presso il Dipartimento di scienze della produzioni animale;
- 7 per ricerche presso il Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie;

- 5 per ricerche presso il Dipartimento di scienze degli alimenti;
- 5 per ricerche presso il Dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante;
- 5 per ricerche presso il Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale;
- 2 per ricerche presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.

L'importo di ciascuna borsa di studio, sia per quelle di nuova assegnazione che per quelle in rinnovo, viene fissato, sulla base dell'attuale dotazione del capitolo, in euro. 11.100,00 (undicimilacento) annui lordi.

Se con la variazione di bilancio sarà possibile impinguare il capitolo, i fondi di nuova assegnazione verranno ripartiti in eguale misura tra tutte le borse (nuove e rinnovi) al fine di elevarne l'importo a un livello un po' più alto, sia per adeguarlo alla qualità del lavoro svolto dai borsisti, sia per evitare il fenomeno, purtroppo rilevante, delle rinunce alle borse da parte dei giovani laureati in favore di altre attività meglio remunerate.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.827

Contributi alle associazioni di allevatori ed altri enti per il sostegno del settore zootecnico

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 3.475.903,89

Competenza derivata 2002 euro 1,67

Disponibilità totale UPB euro 3.475.905,56

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6830	euro 1,67	euro 1.775.903,89	euro 1.775.905,56
6831	euro 0,00	euro 1.650.000,00	euro 1.650.000,00
6865	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00
	euro 1,67	euro 3.475.903,89	euro 3.475.905,56

Cap. 6830 - articolo 4, commi 1 e 2 lettera b), legge 752/1986 - Programmi zootecnici ordinari - Fondi statali.

La legge nazionale 1366/29 è stata comunicata alla Commissione europea per le finalità di cui agli articoli 92 e 93 (ora 87 e 88) del Trattato CEE ed è inserita con la legge regionale 34/1977 nel dossier NN 71/94 sul quale gli Uffici della Commissione non si sono espressi.

Va tuttavia evidenziato che la materia di cui alle succitate leggi è compresa negli articoli 43 e 44 della legge regionale 12/1998 concernente «Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura, nonché norma di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie INTERREG II». La tenuta dei Libri genealogici e l'effettuazione dei relativi controlli funzionali (che sono finanziabili fino al 100% ai sensi del predetto articolo 44) è inoltre normata dalla legge 30/1991, modificata ed integrata con legge 288/1999.

La considerazione, infine, che l'attività di tenuta dei Libri genealogici e l'attuazione dei relativi controlli funzionali, previsti anche dalle norme comunitarie, hanno carattere di continuità, rende necessario che l'operatività del presente capitolo sia immediata e continua, pena l'interruzione di tutto il processo selettivo del patrimonio zootecnico regionale e la perdita dei risultati sinora conseguiti, con danni di rilevanza consistente e di immediata evidenza.

Obiettivi programmatici

La somma di provenienza statale, recata dal bilancio regionale sul capitolo 6830, è destinata al finanziamento del programma annuale di tenuta dei Libri genealogici e l'effettuazione dei relativi controlli funzionali di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 1366/ 1929 e della legge 30/1991 modificata ed integrata con legge 288/1999.

Priorità nelle azioni da svolgere

Beneficiario unico della provvidenza in argomento è - ai sensi della vigente normativa statale - l'Associazione Allevatori del Friuli - Venezia Giulia che svolge in ambito regionale, appunto su delega dello Stato, l'attività di tenuta dei Libri genealogici ed effettua i relativi connessi controlli funzionali.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In considerazione del fatto che il finanziamento dello Stato non risulta sufficiente a finanziare totalmente l'attività di tenuta dei Libri genealogici e di svolgimento dei controlli funzionali, in quanto calcolato in modo forfetario, non tenendo conto di alcune peculiarità dell'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia (quali, per esempio, l'essere un organismo che, pur operando a livello regionale, è dotato di più sedi operative dislocate in regione), ed è inoltre determinato prevedendo circostanze ottimali quali la presenza di personale impiegato con un'anzianità di servizio media non superiore a otto anni, si determina di utilizzare per l'attività in argomento anche parte dei fondi regionali iscritti nel capitolo 6831 riguardante «contributi per il miglioramento della produzione zootecnica».

La Direzione regionale dell'agricoltura provvede all'esame del programma presentato dall'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia determinandone la congruità e la spesa ammessa, tenuto conto anche delle indicazioni relative al finanziamento a forfait da parte dello Stato, valutando in particolare le seguenti voci:

personale; attrezzature di campagna e d'ufficio, materiale di consumo, analisi dei campioni latte relativi ai controlli funzionali, elaborazione dei dati, quote associative obbligatorie, mutui per acquisto immobili, ecc.

Tutte le spese devono essere debitamente documentate e rendicontate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia nei termini indicati dal decreto d'impegno e concessione del contributo.

Ai fini del contributo sono ritenute ammissibili le iniziative programmate e svolte a partire dall'1 gennaio 2003, anche antecedenti alla data della presente deliberazione d'indirizzo, purché alla stessa conformi.

Oltre ai controlli di natura amministrativa sulle spese inerenti l'attività in argomento, la Direzione regionale dell'agricoltura provvede ai controlli sulla regolare tenuta dei Libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali mediante sopralluoghi sia nelle sedi operative dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia sia presso le aziende zootecniche aderenti ed iscritte ai Libri, tenendo conto - come nel recente passato - della relazione istruttoria allegata alla Determinazione n. 1/1998 del 9 dicembre 1998 con la quale la Corte dei conti - Delegazione per la Regione Friuli Venezia Giulia, Ufficio Distaccato di Udine - ha dichiarato regolare la gestione, per l'esercizio 1996, dei fondi per il miglioramento della produzione zootecnica.

Cap. 6831 - legge 1366/1929 e succ. modificazioni ed integrazioni, legge regionale 34/1977 come integrata da articolo 1 legge regionale 11/1981 nonchè da articolo 52, comma 3, legge regionale 47/1993 - Programmi zootecnici ordinari - Fondi regionali.

La legge regionale 34/1977 è stata comunicata alla Commissione europea per le finalità di cui agli articoli 92 e 93 (ora 87 e 88) del Trattato CEE ed è inserita con la legge 1366/1929 nel dossier NN 71/94 sul quale gli Uffici della Commissione non si sono espressi.

Va tuttavia evidenziato che la materia di cui alle succitate leggi è stata ricompresa negli articoli 43 e 44 della legge regionale 12/1998 concernente «Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura, nonché norma di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie INTERREG II».

In considerazione del fatto che i fondi messi a disposizione sono utilizzati in parte per il finanziamento dell'attività di tenuta dei Libri genealogici e l'attuazione dei relativi controlli funzionali, previsti anche dalle norme comunitarie e aventi carattere di continuità, ed in parte per tutte quelle azioni collegate a supporto e completamento dell'attività selettiva, si rende necessario che l'operatività del presente capitolo sia continua e immediata, pena l'interruzione di tutto il processo selettivo del patrimonio zootecnico regionale e la perdita dei risultati sinora conseguiti, con danni di rilevanza consistente e di immediata evidenza.

Obiettivi programmatici

La somma recata dal bilancio regionale sul capitolo 6831 è destinata a finanziare gli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge organica sulla produzione zootecnica n. 1366/1929, dalla legge organica sulla riproduzione animale n. 30/1991 (integrata con legge 280/1999) ed estesi, per quanto compatibili e con gli stessi criteri applicativi della legge 1366/1999, con legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, alla promozione dell'incremento e del miglioramento degli allevamenti e delle produzioni avicole e cunicole.

Priorità nelle azioni da svolgere

Gli enti beneficiari della provvidenza in argomento, in quanto svolgenti le sopra indicate attività, sono esclusivamente l'Associazione Allevatori del Friuli - Venezia Giulia e l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Pezzata Rossa Italiana, ai quali i finanziamenti sono erogati secondo le priorità indicate dal Titolo VII, Capo I, della D.G.R. n. 497/1993.

Non sono finanziati programmi di incremento e miglioramento degli allevamenti e delle produzioni apistica, ittica nelle acque interne e nelle valli da pesca, in quanto già previsti in leggi specifiche o perché mancano i soggetti possibili beneficiari.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I fondi disponibili possono essere utilizzati per le seguenti attività:

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1) Legge 1366/1929, articolo 1, lettera c) - Tenuta dei Registri anagrafici e tenuta dei Libri genealogici con connessa effettuazione dei relativi controlli funzionali. Con i fondi in argomento possono essere finanziate, nella misura dell'87%, le spese approvate non rientranti nella disponibilità del capitolo 6830. I fondi stessi possono inoltre venire utilizzati per integrare i finanziamenti statali per le spese di detta attività, con la stessa aliquota dell'87%, in quanto le assegnazioni statali sono calcolate in modo forfetario non tenendo conto di alcune particolarità organizzative dell'Associazione, così come più sopra esposto in proposito nella relazione riguardante il capitolo 6830.

2) Legge 1366/1929, articolo 1, lettera b): - Selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori.
L'iniziativa prevede la gestione di un parco di riproduttori di razza Pezzata Rossa Italiana presso il Centro di produzione dello sperma avente sede a Moruzzo, gestito dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare la presenza di tori provenienti dalla selezione del Centro genetico di Fiume Veneto gestito dall'ANAPRI ed ottenere seme da impiegare nel circuito selettivo dei bovini di razza PRI, maggior-

mente diffusa in Regione.
L'intervento contributivo regionale viene stabilito nella misura del 70% della spesa ammessa.

3) Legge 1366/1929, articolo 1, lettera e) e legge regionale 34/1977 - Diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame.
L'iniziativa prevede l'assistenza tecnica presso gli allevamenti al fine di razionalizzare e migliorare l'alimentazione del bestiame e ottenere conseguenti miglioramenti quali - quantitativi delle produzioni. Le spese per quanto sopra possono riguardare: il personale; l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo; le analisi di campioni di foraggio, mangime, latte; l'elaborazione dati.
L'intervento contributivo regionale viene stabilito nel 98% della spesa ammessa.

4) Legge 1366/1929, articolo 1, lettera f) - Rassegne e concorsi zootecnici.
L'iniziativa prevede l'organizzazione e/o la partecipazione a rassegne e concorsi zootecnici in ambito regionale e nazionale.
Tali mostre e rassegne costituiscono momento di verifica e confronto dei risultati conseguiti con il lavoro di selezione e producono forte incentivo nell'attività allevatoriale.
Sono pertanto ammissibili tutte le spese attinenti alle iniziative in argomento, sulle quali l'intervento finanziario regionale è determinato nel 98% delle stesse.

5) Legge 1366/1929, articolo 1, lettera h) - Alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei già selezionati.
L'iniziativa si configura come premio da erogarsi, attraverso l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 34/1977, agli allevatori (soci della medesima con l'adesione ai LL.GG. e ai controlli funzionali) che praticano la monticazione del giovane bestiame femminile bovino da riproduzione iscritto ai LL.GG. e che aderiscono così ad un'attività che, oltre a raggiungere il fine primario di ottenere riproduttori di migliori caratteristiche morfo - funzionali, ha sicuramente anche una valenza ambientale di difesa del territorio.
Il premio da erogarsi è stabilito fino ad un massimo di euro 93,00 a capo, tale da coprire anche se parzialmente, le spese di alpeggio. Il sopraddetto importo di premio per ogni capo verrà proporzionalmente ridotto nel caso in cui i capi effettivamente monticati risultino in esubero rispetto alla previsioni.

6) Legge 1366/1929, articolo 9 - Incoraggiamento alla produzione equina
In detta voce sono comprese le attività di tenuta e funzionamento dei Libri genealogici delle razze equine allevate in regione, la selezione e premiazione di puledri e puledre, l'organizzazione di rassegne e concorsi ippici con eventuali prove morfo-attitudinali contemplate nei disciplinari dei LL.GG.
Per quanto riguarda le spese attinenti la tenuta e funzionamento dei Libri genealogici, esse riguardano: personale e materiale di consumo. L'intervento regionale è fissato, analogamente a quello riguardante le altre specie, all'87% della spesa ammessa.
Per quanto concerne i premi, si stimano congrui quelli destinati a puledri e puledre di tutte le razze, purché nati in allevamenti regionali, non inferiori a euro 60,00 e non superiori a euro 250,00 a capo. L'intervento regionale è fissato al 100% della spesa approvata.
Le spese per l'organizzazione di rassegne e concorsi ippici possono riguardare tutti quegli oneri a carico della Associazione pertinenti direttamente alla gestione di dette manifestazioni per equini iscritti ai LL.GG. delle razze allevate. L'intervento finanziario regionale è fissato nel 98% della spesa ammessa ivi compresi i premi di merito per le varie categorie e razze di soggetti presentati, che potranno raggiungere l'importo unitario massimo di euro 550,00 e minimo di euro 100,00.
Le spese varie e generali sono ammesse nella misura massima del 5% sul totale delle spese riconosciute congrue di cui all'articolo 1, lettere b), c) ed e) e all'articolo 9, punto 4 della legge 1366/1929, considerate al netto delle voci per l'uso degli automezzi (sia di proprietà dell'A.A. Friuli Venezia Giulia che i rimborsi chilometrici ai dipendenti), per i rimborsi delle spese vive al personale e per i mutui.
L'importo complessivo delle suddette spese varie e generali deve essere ripartito sulle singole iniziative del programma nelle seguenti percentuali: per il 2% sulla lettera b), per il 70% sulla lettera c), per il 27% sulla lettera e) dell'articolo 1 e per il rimanente 1% sul punto 4 dell'articolo 9 della legge 1366/1929.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA

a) legge 1366/1929 articolo 1, lettera b) - Selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori.
Questa iniziativa prevede l'esecuzione del performance test per la determinazione della qualità genetica del bestiame e per il controllo del suo rendimento su 50 soggetti maschi di razza PRI provenienti da allevamenti regionali, da effettuarsi presso il Centro genetico di Fiume Veneto gestito dall'ANAPRI, al fine di ottenere riproduttori selezionati aventi caratteristiche tali da essere impiegati successivamente in F.A. (fecondazione artificiale) per il miglioramento della razza.
Per detta iniziativa possono essere ammesse pertanto spese per il personale amministrativo, tecnico e addetto al governo del bestiame, spese per l'alimentazione del bestiame, spese per medicinali e presidi sanitari, spese per prelievo e testaggio sangue, spese per piccole attrezzature e per materiali di consumo.
L'attività di cui sopra è completata con la necessaria opera di divulgazione dei risultati ottenuti dai tori testati tramite stampa di opuscoli, di fogli illustrativi su-

gli schemi di selezione e sul trend genetico della razza al fine di aggiornare gli allevatori sui livelli di miglioramento raggiunti.
L'intervento regionale è fissato nel 70% della spesa ammessa.

b) Legge 1366/1929, articolo 1, lettera e) - Rassegne e concorsi zootecnici
Detta iniziativa può prevedere l'organizzazione e partecipazione a concorsi e rassegne zootecnici in ambito nazionale, con bovini di razza PRI di provenienza regionale, che non siano già compresi nel programma presentato dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Gli obiettivi di detta iniziativa sono assimilabili a quelli previsti dall'A.A. del Friuli Venezia Giulia dai quali differiscono anche per la diversa valenza, che assume, per le iniziative A.N.A.P.R.I., carattere più propriamente nazionale.
L'intervento regionale è fissato nel 98% delle spese ammesse.
Le spese varie e generali sono ammesse nella misura massima del 5% sul totale delle spese riconosciute congrue di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 1366/1929, considerate al netto delle voci per l'uso degli automezzi (sia di proprietà dell'A.N.A.P.R.I. che i rimborsi chilometrici ai dipendenti) e per i rimborsi delle spese vive al personale.

Cap. 6865 - articolo 7, commi 34, 35 e 36, legge regionale 1/2003 (legge finanziaria regionale 2003)

I commi 34, 35 e 36 dell'articolo 7 della legge finanziaria regionale 2003 prevedono la concessione di un contributo all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per l'incremento e il miglioramento dell'allevamento equino, favorendo il miglioramento della razza mediante il ricorso a riproduttori selezionati. Le norme medesime precisano inoltre le modalità amministrative per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo.

La predetta norma contiene pertanto «ex se» la precostituita destinazione normativa delle risorse, individuando nell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia l'unico fruitore della provvidenza; essa rientra pertanto nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo» (già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1997 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1956 del 4 luglio 2000), ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non è necessario, pertanto, disporre alcunché in merito a obiettivi e priorità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Va peraltro osservato che l'intervento - così come previsto dalle norme precitate - si configura a tutti gli effetti quale aiuto di Stato ai sensi del Trattato CEE. Pertanto - quantunque le disposizioni contenute nell'articolo 10 non ne facciano cenno, come invece per i successivi commi 37 e 38 - appare comunque necessario notificare le norme di che trattasi ai competenti Uffici della Commissione delle C.E. e sospendere di fatto l'applicazione delle norme medesime fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità comunitaria.

Pertanto gli uffici della Direzione regionale dell'agricoltura provvederanno all'espletamento degli adempimenti di propria competenza ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 9/1998, e provvederanno a quelli relativi all'erogazione del finanziamento solo ad avvenuta approvazione comunitaria.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.2.1372

Trasferimenti di parte capitale nel settore zootecnico

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 518.295,49

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 518.295,49

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6839	euro 0,00	euro 518.295,49	euro 518.295,49
	euro 0,00	euro 518.295,49	euro 518.295,49

Cap. 6839 - decreto legislativo 499/1999, articolo 3, comma 1, D.M. 24663/2001 - Programmi regionali nel settore ippico (fondi U.N.I.R.E.)

Il decreto legislativo 499/1999 e il D.M. 24663/2001 prevedono che l'U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento Razze Equine destini una quota di risorse alle Regioni e PP.AA. per l'incentivazione di programmi diretti alla formazione e alla qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica e alla lotta al lavoro irregolare.

L'U.N.I.R.E. non ha però mai trasferito a dette Amministrazioni i fondi ripartiti dal Mi.P.A.F., né in termini di competenza né in termini di cassa, come invece prevedeva il precitato Decreto ministeriale. L'Unione rivendica inoltre a sé stessa potestà decisionale nella definizione dei programmi di spesa, potestà che sembrerebbe invece spettare alle Regioni in base alle precitate norme.

Inoltre, notizie informalmente circolanti in ambienti regionali e ministeriali fanno presagire l'estrema ale-

atorietà del trasferimento delle risorse di che trattasi; sulla questione sono inoltre in corso verifiche da parte della Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Pertanto, ogni ulteriore individuazione di obiettivi, priorità e direttive per l'azione amministrativa potrà venire effettuata solo alla definitiva risoluzione delle problematiche sopra citate.

In ogni caso, appare fin da ora necessaria, per l'eventuale utilizzazione delle somme disponibili a capitolo, l'adozione di un apposito Regolamento di attuazione dell'intervento.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.2.378

Contributi per l'allevamento, la riproduzione e la profilassi del bestiame

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 660.000,00

Competenza derivata 2002 euro 115.513,28

Disponibilità totale UPB euro 775.513,28

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6993	euro 26.066,49	euro 260.000,00	euro 286.066,49
7025	euro 89.446,79	euro 0,00	euro 89.446,79
7027	euro 0,00	euro 400.000,00	euro 00.000,00
	euro 115.513,28	euro 660.000,00	euro 775.513,28

Cap. 6993 - articolo 11 legge regionale 16/1967 - Programmi di risanamento degli allevamenti

Obiettivi programmatici

La Regione Friuli-Venezia Giulia è ufficialmente indenne da TBC e BRC e LBE e questa situazione igienico - sanitaria ottimale è stata ottenuta attraverso piani annuali di risanamento.

Nell'anno 2000 è iniziato un programma di risanamento dell'IBR (Rinotracheite infettiva del bovino), che è poi proseguito nell'anno 2001 e nel 2002 unitamente a un piano di monitoraggio nei confronti della BVD; tali programmi, da eseguire da parte dei veterinari delle AASS contestualmente alle altre profilassi obbligatorie, verranno proseguiti anche nel corrente anno. Il piano IBR sta dando i primi, positivi, risultati con l'attribuzione a diversi allevamenti della regione della qualifica di «ufficialmente indenne» da tale epizoozia.

Negli allevamenti cunicoli, iscritti ai Libri genealogici, dato che gli stessi allevamenti partecipano con propri soggetti a mostre e rassegne, verrà attuato un intervento vaccinale riguardante la profilassi della mixomatosi e della MEV sia sui capi destinati alla riproduzione che su quelli destinati alla rimonta, in quanto tali epizoozie rappresentano un grave e ricorrente problema e per il quale l'unico mezzo di lotta valido è la vaccinazione preventiva degli animali.

Parte dei fondi disponibili rimarrà a disposizione per la predisposizione di programmi di risanamento con i quali fa fronte all'eventuale insorgenza di problematiche sanitarie di varia natura, evidentemente non programmabili.

Priorità nelle azioni da svolgere

Considerata la natura degli interventi non si ritiene necessario fissare ulteriori priorità in aggiunta a quelle indicate con delibera della Giunta regionale n. 497/1993.

Direttive generali per l'azione amministrativa

La Direzione regionale dell'agricoltura provvede, sulla base delle domande pervenute e le connesse proposte di programma allegate alle domande medesime, a redigere propri programmi operativi tecnico - economici tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale della Sanità. Per i piani riguardanti la profilassi Mixo-Mev, IBR e BVD, verrà richiesto inoltre un parere al Servizio veterinario della Direzione regionale della sanità.

Cap. 7025 - articolo 2, legge regionale 16/1967 - Acquisto bestiame selezionato da riproduzione

Gli interventi in argomento sono compresi fra gli investimenti ammissibili ai finanziamenti della «Misura a) - Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999.

Obiettivi programmatici

Già per l'anno 2002 la precedente Relazione programmatica, adottata ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 18/1996 ha individuato gli interventi di cui al presente capitolo quali aiuti aggiuntivi a quelli di acquisto bestiame compresi nella misura a) del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, mutuando dal PSR volumi massimi e minimi di investimento, tipologie di investimento ammissibili, intensità di aiuto, e requisiti dei beneficiari, e adottando quali indirizzi operativi le disposizioni di cui al Regolamento attuativo della misura a) del PSR (decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modifiche).

Peraltro, la legge regionale finanziaria 2003 ha disposto che l'erogazione degli aiuti aggiuntivi al PSR dovrà venire effettuata dallo stesso organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (l'AG.E.A.). I fondi per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione sono stati pertanto iscritti ad altro

capitolo di spesa e ad altra U.P.B. di competenza di altro centro di spesa.

Pertanto le presenti indicazioni si riferiscono alla sola competenza derivata non autorizzata nel 2002, nonché alle economie eventualmente ottenute dalle autorizzazioni effettuate l'anno scorso. Tali fondi potranno essere utilizzati per finanziare le pratiche di acquisto bestiame già contemplate dal decreto di approvazione della graduatoria della misura a) del PSR (n. 756 del 20 settembre 2002) e allora non finanziate per l'insufficienza dei fondi disponibili.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per le domande ammissibili ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale, anche le priorità di intervento sono state stabilite dallo stesso PSR e dal sopracitato Regolamento attuativo. Pertanto, con i fondi del presente capitolo verranno finanziate le domande inserite nella graduatoria adottata, ai sensi della misura a), per i pagamenti con i fondi FEOGA, a partire da quelle non accolte per esaurimento dei fondi disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Per tutte le domande verranno rispettate tutte le disposizioni di cui alla misura a) del PSR e del relativo regolamento attuativo, in quanto applicabili.

Cap. 7027 - articolo 4 comma 2 lettera b) legge 752/1986, articolo 12, comma 1, legge regionale 42/1995 - Programmi di lotta all'ipofecondità e mortalità.

Gli articoli da 17 a 19 della legge regionale 79/1981 e l'articolo 12 della legge regionale 42/1995 sono stati comunicati alla Commissione delle Comunità europee e fanno parte del dossier NN 38/96 in pendenza di giudizio da parte degli Uffici comunitari. Gli obiettivi della legge rientrano inoltre nelle misure utili adottate dalla Commissione con documento 75/29416 del 19 settembre 1975 e sono stati introdotti anche nella legge regionale 12/1998, e precisamente agli articoli 43, lettera d) e 44, lettera a), per la quale gli Uffici della CE hanno espresso parere favorevole.

Nel corso del 2002 gli uffici della Commissione hanno sollecitato le informazioni necessarie per adottare la decisione di conformità in ordine al regime di aiuto in argomento; sono di conseguenza proseguiti i contatti con detti uffici, dai quali pare emergere che, con marginali modifiche formali alle norme di che trattasi, il regime potrebbe ottenere l'auspicata approvazione, come confermato con D.G.R. 4263/2002. L'iter per la formalizzazione di tali modifiche è in corso.

Il Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura procederà pertanto con l'impegno dei fondi disponibili a capitolo non appena ottenuta da parte dei competenti uffici comunitari la decisione favorevole di compatibilità del regime di aiuti, come peraltro previsto nell'apposita convenzione stipulata il 18 dicembre 2002 con l'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per l'attività da svolgersi da parte della stessa dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Obiettivi programmatici

Per favorire l'incremento delle produzioni degli animali attraverso il miglioramento della fertilità degli stessi e la lotta contro la mortalità neo e post natale, la Regione si avvale dell'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per la predisposizione e l'attuazione di specifico programma mediante stipula di apposita convenzione.

Priorità nelle azioni da svolgere

La legge già individua l'unico fruitore.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il programma precitato può avere per oggetto:

a) lo studio-ricerca per individuare l'entità dei fenomeni di ipofertilità del bestiame e di mortalità neo e post natale, le cause e i rimedi;

b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali ed in particolare alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per le analisi e gli esami diagnostici occorrenti;

c) il servizio di assistenza tecnica sanitaria per la diagnosi di gravidanza e per la diagnosi, profilassi e cura delle situazioni patologiche, utilizzando i laboratori attrezzati per le analisi e gli esami diagnostici occorrenti.

L'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia provvede ad organizzare e svolgere il predetto programma in collaborazione con le Associazioni nazionali di razza (eventualmente con la collaborazione dell'ERSA), dell'Università di Udine, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dell'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, avvalendosi ove necessario della consulenza di specialisti in materia.

Le spese ammesse per dette attività possono riguardare: personale, compensi ai veterinari dipendenti e convenzionati, analisi di laboratorio, elaborazione dei dati raccolti presso le aziende, acquisto di materiale vario e di attrezzature. Si riconoscono inoltre spese varie generali fino ad un massimo dell'1% sul totale delle suddette spese.

Oltre ai controlli di natura amministrativa sulle spese inerenti l'attività in argomento la Direzione regionale dell'agricoltura provvede ai controlli di campagna, effettuando visite nelle aziende aderenti al programma.

Unità Previsionale di Base

53.1.61.1.2005

Versamenti allo Stato o ad altri enti di somme riscosse in applicazione della normativa statale in agricoltura

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 10.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 10.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6280	euro 0,00	euro 10.000,00	euro 10.000,00
	euro 0,00	euro 10.000,00	euro 10.000,00

Versamenti allo stato o ad altri enti di somme riscosse in applicazione della normativa statale in agricoltura

Obiettivi programmatici

La legge 468/1992 ed il relativo D.P.R. n. 569/1993 di regolamentazione e da ultimo la legge 79/2000 prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui i primi acquirenti latte non versino o versino in ritardo il prelievo supplementare dovuto dai produttori, in qualità di sostituti d'imposta. L'attività di controllo sulla correttezza dei versamenti è demandata all'Amministrazione regionale.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attività di controllo avviene sulla base di appositi tabulati inviati da AGEA e su riscontri documentali forniti dai primi acquirenti.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il versamento di eventuali sanzioni, qualora riscontrate e notificate ai primi acquirenti ai sensi della legge 689/1981 e legge regionale 1/1984 deve avvenire su apposito c/c postale che afferisce al capitolo in oggetto e le somme introitate dall'Amministrazione regionale sono, successivamente, trasferite allo Stato.

SERVIZIO: PRODUZIONI VEGETALI

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.358

Contributo per lo sviluppo delle colture pregiate

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 50.000,00

Disponibilità totale UPB euro 50.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6328	euro 50.000,00	euro 0,00	euro 50.000,00
	euro 50.000,00	euro 0,00	euro 50.000,00

Cap. 6328 - Reg. CE n. 528/1999 - Progetto regionale di miglioramento della qualita' della produzione oleicola

Obiettivi programmatici

Il Regolamento CE n. 528/1999 del 10 marzo 1999 reca misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola.

Con decreto ministeriale n. 30748 del 29 marzo 2002 è stato adottato il programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola per il ciclo produttivo 2002/2003 costituito dall'insieme dei progetti regionali che ne fanno parte integrante.

Il progetto regionale prevede le seguenti misure:

1) assistenza tecnica agli olivicoltori ed ai frantoiani allo scopo di migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione delle olive e della trasformazione dello stesso in olio;
2) formazione, divulgazione e dimostrazione intese a diffondere presso gli agricoltori ed i frantoiani le informazioni relative alla qualità dell'olio extra vergine di oliva ed all'impatto ambientale dell'olivicoltura;
3) allestimento o gestione a livello regionale di laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico - chimiche dell'olio di oliva extravergine per una spesa di euro 25.000;
4) caratterizzazione della produzione oleicola della regione contribuendo al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente mediante determinazioni di campioni di olio extravergine di oliva delle principali cultivars regionali.

Priorità nelle azioni da svolgere

Entro i limiti di euro 50.000, assegnati alla Regione dal MIPAF con decreto n. 30748/2002 si procederà al pagamento delle spese sostenute agli Enti affidatari nella realizzazione delle azioni sopra indicate ed individuate ai sensi del decreto n. 407 del 19 giugno 2002 del Direttore regionale dell'Agricoltura.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Sulla base di rendiconti predisposti dagli enti affidatari (Provincia di Trieste, C.C.I.A.A. di Trieste e Università di Udine) si procederà alla liquidazione delle spese sostenute nei limiti degli importi individuati con il Progetto regionale di miglioramento della qualità

della produzione oleicola e successivamente rendicontati all'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il rimborso.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.11

Oneri per l'esercizio di funzioni in materia di utenza dei motori agricoli

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 511.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 511.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6860	euro 0,00	euro 511.000,00	euro 511.000,00
	euro 0,00	euro 511.000,00	euro 511.000,00

Cap. 6860 - articolo 12, comma 24, legge regionale 3/1998 - Oneri derivanti dalle convenzioni con le camere di commercio delegate all'esercizio delle funzioni in materia di utenza dei motori agricoli

Obiettivi programmatici

L'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 ha previsto la delega alle C.C.I.A.A. delle funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di esecutività delle relative convenzioni.

Le funzioni delegate consistono, in via generale:

a) nel rilascio delle autorizzazioni all'immatricolazione di macchine agricole e conseguente gestione dello stesso parco macchine attraverso operazioni di Carico/scarico;

b) nell'assegnazione di carburante agricolo agevolato per le necessità annuali della conduzione aziendale;

c) nell'aggiornamento della banca dati esistente, attraverso l'acquisizione gratuita del sistema informativo regionale, con gestione dei dati medesimi nei modi e nei tempi stabiliti dal Ministero per le politiche agricole e forestali, dall'Ufficio tecnico delle finanze (UTF) e dall'Intendenza di finanza.

Le convenzioni con le C.C.I.A.A. di Gorizia, Pordenone e Trieste sono state stipulate il 3 agosto 1998 mentre con quella di Udine il 3 settembre 1998.

Priorità nelle azioni da svolgere

Entro i limiti dello stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale, la Regione rimborsa alle C.C.I.A.A. le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con l'articolo 12, commi 17-25 della legge regionale 3/1998.

Direttive generali dell'azione amministrativa

Il rimborso, per ciascuna annata, calcolata in misura forfettaria, è così stabilito:

a) importo fisso pari a euro 25.822,84 per ciascuna C.C.I.A.A., a fronte delle dotazioni d'ufficio necessarie;

b) euro 19,62 al lordo dell'I.V.A., ove dovuta, per ciascuna posizione attiva, compresa negli elenchi provinciali, al 1° luglio , per la quale sia stata effettuata almeno una operazione nel corso del semestre precedente.

Unità Previsionale di Base

11.4.61.1.436

Interventi strutturali e di prevenzione dei danni alle colture

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 418.941,35

Competenza derivata 2002 euro 115.196,38

Disponibilità totale UPB euro 754.137,73

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6320	euro 115.196,38	euro 218.941,35	euro 334.137,73
6825	euro 0,00	euro 240.000,00	euro 240.000,00
	euro 115.196,38	euro 418.941,35	euro 754.137,73

Cap. 6320 - Spese per interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite da flavescenza dorata negli impianti viticoli - Fondi statali - articolo 129, comma 1, lettera d), legge 23 dicembre 2000 n. 388

Obiettivi programmatici

Con decreto del Presidente della Regione del 25 giugno 2002 n. 0195/Pres. è stato approvato il Regolamento concernente modalità e criteri per sovvenzionare le spese sostenute dai coltivatori per l'estirpazione ed il reimpianto di vigneti colpiti dalla flavescenza dorata della vite di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2001 n., articolo 1, comma 3.

Con i fondi stanziati si provvederà a finanziare esclusivamente i viticoltori che, oltre all'estirpo dei vigneti colpiti, effettuano anche il reimpianto degli stessi.

Priorità

Il D.P.R. n. 0195/Pres./02 prevede, in applicazione del D.M. 31 maggio 2000 n. 32442 di lotta obbligatoria

alla flavescenza dorata della vite, l'esclusione dei benefici delle superfici inferiori a 1.000 mq., dando priorità alle istanze, qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente, a quelle che manifestano una maggiore percentuale di superficie da reimpiantare rispetto al totale della superficie vitata aziendale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

All'attuazione del programma provvede il Servizio produzioni vegetali sulla base dell'istruttoria svolta dagli Osservatori per le Malattie delle Piante che accertano l'avvenuto estirpo dei vigneti la cui incidenza di piante sintomatiche risulti superiore al 25% del totale ed all'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori di reimpianto del vigneto da parte degli stessi OMP e dell'ERSA.

Si potrà, dopo l'estirpo del vigneto infetto, erogare il contributo concesso in via anticipata fino al 70% dell'importo stesso, purchè supportato da garanzia bancaria o assicurativa pari al 100% del contributo richiesto.

Il saldo verrà corrisposto ad avvenuta realizzazione del nuovo impianto sulla base di idonea documentazione, come previsto dal Regolamento citato.

Cap. 6825 - articolo 6, comma 10, legge regionale 2/2000 - spese per programmi di eradicazione dal territorio regionale di organismi nocivi di particolare pericolosita' nei confronti delle produzioni oleicole del patrimonio forestale ed ornamentale

Obiettivi programmatici

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 è stata resa obbligatoria, sull'intero territorio nazionale, la lotta contro la flavescenza dorata della vite.

Trattandosi di una situazione epidemiologica per il momento limitata e localizzata in Provincia di Pordenone e marginalmente in alcuni comuni della Provincia di Udine, si tende a debellare l'infezione con interventi diretti sia a combattere l'insetto vettore dell'organismo patogeno sia ad abbattere le piante sintomatiche e quelle circostanti al fine di creare una zona di sicurezza.

Priorità nelle azioni da svolgere

Con decreto del Presidente della Regione n. 053/Pres. del 22 febbraio 2001 sono state stabilite le modalità dell'intervento regionale, attivate le misure di eradicazione, individuate le iniziative fito-sanitarie necessarie e determinato l'ammontare delle sovvenzioni in favore dei conduttori dei fondi coinvolti nel piano di eradicazione nella zona delimitata focolaio con decreti del Direttore dell'OMP di Pordenone n. 1118/B.2.1.4 del 19 luglio 2000, n. 793 del 2 maggio 2001 e dell'OMP di Udine n. 349 dell'11 aprile 2002, con l'esclusione dei finanziamenti ai viticoltori che procedono all'estirpo e conseguente reimpianto di intere superfici vitate da effettuarsi con fondi di provenienza statale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

All'attuazione del programma di eradicazione provvede il Servizio delle produzioni vegetali tramite gli Osservatori per le Malattie delle Piante, che accertano la presenza dell'insetto vettore (Scaphoideus Titanus) e di flavescenza dorata della vite nei territori di rispettiva competenza.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.341

Contributi per corsi di laurea e ricerche nel settore agricolo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 294.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 294.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6849	euro 0,00	euro 203.000,00	euro 203.000,00
6852	euro 0,00	euro 40.000,00	euro 40.000,00
6854	euro 0,00	euro 51.000,00	euro 51.000,00
	euro 0,00	euro 294.000,00	euro 294.000,00

Cap. 6849 articolo 48, comma 1, legge regionale 29/1996 - Contributo all'Università di Udine per supportare lo sviluppo del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento, viticoltura ed enologia, nonchè per attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo

Obiettivi programmatici

La legge 10 luglio 1991, n. 129 ha istituito il corso di Diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento, viticoltura ed enologia destinato alla formazione di tecnici per il settore della viticoltura ed enologia. L'Obiettivo primario è quello di formare tecnici che possiedano una preparazione a livello universitario, ed è rivolta agli aspetti di carattere applicativo al fine di consentire un rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro trasferendo i processi innovativi acquisiti. Inoltre, si prevede di sostenere l'attività di ricerca e sperimentazione dell'Università degli Studi di Udine nel settore della viticoltura, con particolare riguardo all'attività di ricerca di geni resistenti alle malattie fungine delle maggiori cultivar coltivate in Regione.

Nell'ambito dell'attività di ricerca e sperimentazione da svolgersi a cura dell'Università di Udine si inseriscono anche gli studi che l'Istituto sta effettuando al fine di fornire indicazioni tecniche e pratiche ai gestori

delle valli da pesca del Friuli-Venezia Giulia, per un miglioramento tecnico e gestionale degli impianti, al fine di minimizzare gli estesi fenomeni di moria estiva ed invernale che ultimamente contraddistinguono gli impianti regionali, agendo su tre livelli: scelte gestionali dei vallanti, tecniche di allevamento corrette ed ammodernamento delle opere presenti nell'impianto.

Priorità nelle azioni da svolgere

Presso l'Università degli Studi di Udine è stato attivato il sopra citato corso che ha la durata di 3 anni accademici e la legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, articolo 48, individua quale unico beneficiario del finanziamento la predetta Università stabilendo che le finalità del contributo in parola sono volte a supportarne lo sviluppo nonché l'attività di ricerca e sperimentazione.

Ciò anche in relazione agli studi che l'Università intende compiere circa l'attuale situazione delle valli da pesca del Friuli-Venezia Giulia.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il punto 2 dell'articolo 48 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 stabilisce che il finanziamento viene erogato previa trasmissione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo dell'università, mentre la rendicontazione viene individuata tramite la presentazione del bilancio consuntivo, nonché di una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente

Cap. 6852 - articolo 8, comma 17, legge regionale 3/2002 - Contributi all'Università di Udine per attività di ricerca e sperimentazione volta a superare la situazione di declino delle risorse genetiche animali e vegetali

Obiettivi programmatici

La diffusione di pratiche agricole ad alta intensità ha comportato e comporta rischi di impoverimento della diversità genetica delle specie coltivate con un processo denominato erosione genetica.

Con lo stanziamento di 40.000 euro si procederà ad una analisi dello stato di conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali della regione e ad una loro prima documentazione sulla base di standard internazionali da parte dell'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Produzione vegetale e tecnologie agrarie. Si darà quindi avvio alla localizzazione ed alla compilazione di un primo catalogo di materiali autoctoni presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie - provvederà alla localizzazione, al censimento ed alla catalogazione delle attività di conservazione e gestione delle risorse genetiche in sito ed ex sito, studiando la variabilità genetica anche attraverso marcatori DNA e raffrontando le differenze tra individui e popolazioni naturali, coltivate o allevate.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Analogamente a quanto previsto per il capitolo 6849, si applica il punto 2, dell'articolo 48 della legge regionale 8 agosto 1996 n. 29, il quale stabilisce che il finanziamento viene erogato previa trasmissione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo dell'Università, mentre la rendicontazione viene individuata tramite la presentazione del bilancio consuntivo, nonché di una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

Cap. 6854 articolo 5, comma 1, legge regionale 22 aprile 2002 n. 11 - Contributi all'Università degli Studi di Udine per l'istituzione e la gestione della banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BAGAV)

Obiettivi programmatici

Con la legge regionale 11/2002 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende favorire e promuovere, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11/2002 ed al fine di garantire la conservazione ex situ delle risorse genetiche sopraindicate, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BAGAV) presso l'Università degli Studi di Udine.

Lo stanziamento di 51.000 euro ha lo scopo di consentire all'Università degli Studi di Udine di dare avvio all'istituzione ed alla gestione della BAGAV.

Priorità nelle azioni da svolgere

Sulla base delle iscrizioni al registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone l'Università degli Studi di Udine, conformemente ai protocolli nazionali ed internazionali, procede all'attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I fondi in oggetto, saranno erogati in via anticipata alla Università degli Studi di Udine, responsabile della gestione del progetto, la quale provvederà alla rendicontazione al Servizio produzioni vegetali della spesa effettivamente sostenuta, nel limite dell'importo erogato.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.367

Contributi nel settore dell'agricoltura biologica

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 129.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 129.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6809	euro 0,00	euro 52.000,00	euro 52.000,00
6810	euro 0,00	euro 77.000,00	euro 77.000,00
	euro 0,00	euro 129.000,00	euro 129.000,00

Cap. 6809 - articolo 12, comma 1, legge regionale 32/1995 come modificato dall'articolo 10, comma 3, legge regionale 13/2000, articolo 14, comma 2, legge regionale 32/1995 come modificato dall'articolo 37, comma 4, legge regionale 31/1996 - Contributi straordianri a favore dei produttori agricoli singoli od associati conduttori di aziende agricole in conversione biologica per sopperire alla minore redditività del prodotto e contributi alle associazioni dei produttori biologici per l'ideazione la registrazione del marchio collettivo.

Obiettivi programmatici

Il Regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, si propone di svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale.

La normativa comunitaria in sede regionale è stata recepita con la legge regionale 24 luglio 1995 n. 32, la quale promuove la diffusione del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori.

La legge regionale 32/1995 è stata inviata alla Commissione dell'UE per la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato di Roma. L'esito positivo della Commissione UE è stato recepito con deliberazione giuntale n. 2401 del 31 maggio 1996 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 1996. La stessa normativa sarà ora rinviata alla Commissione dell'UE per l'ulteriore procedura d'esame a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 13 del 2000.

In particolare l'articolo 12 della legge regionale 32/1995 prevede la concessione di contributi straordinari a favore dei produttori agricoli singoli od associati, conduttori di aziende agricole in conversione biologica pari a euro 309,87 annue per ettaro di colture erbacee, ad euro 516,45 per ettaro di colture arboree ed arbustive e ad euro 671,39 per ettaro di colture ortive.

Detti contributi sono corrisposti annualmente per il periodo di conversione biologica (2 anni per le colture erbacee e 3 anni per le colture perenni) al fine di sopperire alla perdita di reddito subita dal produttore.

Priorità nelle azioni da svolgere

Nell'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 trova applicazione il titolo II della deliberazione della Giunta regionale n. 1788 del 19 aprile 1996. Nel corso dell'esercizio finanziario 2003 saranno finanziate tutte le pratiche non soddisfatte negli esercizi precedenti. Alle domande presentate entro la fine di febbraio 2003 saranno applicate le condizioni e gli obblighi previsti dal P.S.R.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nell'istruttoria delle pratiche nonché per la verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti trova applicazione il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1996, n. 0311/Pres.

Cap. 6810 - articolo 12, comma 4, legge regionale 32/1995 - Concorso nelle spese per l'attivita' svolta a favore dei produttori biologici, da parte degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale

Obiettivi programmatici

L'articolo 12, comma 4 della legge regionale 32/1995 prevede che per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni annuali con gli stessi. Il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del decreto legislativo 220/1995 ha autorizzato alcuni organismi privati di controllo operanti in regione a svolgere le funzioni di controllo e certificazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Parte di questi Organismi stanno già operando nelle aziende a conduzione biologica della Regione.

Priorità nelle azioni da svolgere

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1587/1998, modificata con D.G.R. 567/1999, è stato approvato il testo di convenzione - tipo da stipularsi annualmente fra la Regione e gli Organismi di controllo e certificazione, e sono stati fissati i termini entro i quali presentare la richiesta per la stipula delle convenzioni e la presentazione delle istanze all'Amministrazione re-

gionale da parte degli Organismi di controllo e certificazione.

Con l'articolo 10, comma 3, della legge regionale del 3 luglio 2000 n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000) il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100% della spesa ritenuta ammissibile, per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste il 50%.

Per contro, per le aziende agricole totalmente biologiche ed anche miste il concorse sulle spese può essere concesso nella misura del 70% a termini dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 32/1995.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Applicando le direttive fissate con il Regolamento relativo alle modalità di accesso degli Organismi di controllo si procederà al concorso sulle spese di controllo e certificazione.

La legge regionale 32/1995 ai sensi dell'articolo 3, affida all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, le funzioni di vigilanza sull'attività degli Organismi di controllo, vigilanza da effettuarsi almeno due volte all'anno presso le strutture degli stessi presenti in Regione, nonché almeno sul 10% delle aziende condotte dagli operatori dell'agricoltura biologica.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.373

Spese per la fitopatologia

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 187.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 187.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6876	euro 0,00	euro 187.000,00	euro 187.000,00
	euro 0,00	euro 187.000,00	euro 187.000,00

Cap. 6876 - articolo 22, legge 987/1931 e successive modifiche ed integrazioni - Spese per la fitopatologia

Obiettivi programmatici

Con D.M. 31 maggio 2000 è stata resa obbligatoria la lotta contro la flavescenza dorata della vite. Il Direttore dell'OMP di Pordenone con decreti n. 793 del 2 maggio 2001 e n. 1118 del 19 luglio 2000 e quello dell'OMP di Udine con decreto n. 349 dell'11 aprile 2002 ha delimitato una zona definita focolaio ai sensi del DM. Essendo stata appurata la presenza di flavescenza dorata della vite è necessario svolgere un'azione di controllo e monitoraggio per verificare l'eventuale espansione della malattia dopo l'azione di eradicazione svolta nell'anno 2000, 2001 e 2002 anche mediante caratterizzazione dei fitoplasmi con tecniche di biologia molecolare PCR, presso l'Università degli Studi di Udine, mediante stipula di apposita convenzione con gli OMP, prevista dal DPReg. dd. 22 febbraio 2001 n. 053/Pres., nonché attraverso controlli di campagna al fine di verificare e valutare sia l'esito delle iniziative intraprese nel corso del 2002, sia la presenza di piante di vite che, infette in modo asintomatico nel 2002, manifestano la malattia nel 2003.

Data l'indisponibilità di reperire presso l'Amministrazione regionale un numero adeguato di personale tecnico per svolgere l'indagine sull'intero focolaio dell'infezione, gli OMP di Pordenone e Udine potranno stipulare un'apposita convenzione con la Provincia di Pordenone, che già nel corso della trascorsa annata ha collaborato, in modo proficuo, all'accertamento delle piante sintomatiche.

Nel corso del 2001 è stata inoltre riscontrata la presenza di Flavescenza dorata anche in due Comuni della Provincia di Udine.

Ci potranno essere inoltre ulteriori emergenze fitosanitarie alle quali si dovrà fare fronte con le risorse di questo capitolo. Tra queste, recentemente sono state segnalate quelle della diabrotica virgifera il cui focolaio iniziale è stato rilevato in Serbia e che potrebbe coinvolgere il Friuli Venezia Giulia, la ricomparsa della Metcalfa Pruinosa, della Cameraria Ohridella, della Processionaria e dell'Hiphantria cunea.

Priorità nelle azioni da svolgere

Trattandosi di interventi diretti, svolti dagli Osservatori per le malattie delle piante, ai sensi dell'articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987 non sono fissate priorità in quanto i relativi fondi sono posti a disposizione del Funzionario delegato.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Gli Osservatori per le malattie delle piante presenteranno un programma tecnico operativo che sarà valutato dal Servizio produzioni vegetali e che se ritenuto conforme e regolare allo stesso farà seguito l'accredito dei fondi. I Funzionari delegati presenteranno alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese sostenute nei limiti dell'importo che verrà accreditato.

SERVIZIO: STRUTTURE AZIENDALI

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.197

Contenimento dei costi energetici e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 530.659,46

Disponibilità totale UPB euro 530.659,46

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6312	euro 530.659,46	euro 0,00	euro 530.659,46
	euro 530.659,46	euro 0,00	euro 530.659,46

Cap. 6312 - D.M. 401 di data 11 settembre 1999 (interventi a favore risparmio energetico)

Obiettivi programmatici

Consentire alle aziende agricole ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di attuare il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, mediante la produzione ed utilizzazione di biomasse da destinare a finalità energetiche, nonché la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo.

Per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati vengono rese disponibili risorse complessive pari ad euro 530.659,44 in conto competenza derivata.

Priorità delle azioni da svolgere

Gli indirizzi e gli orientamenti generali per la concessione degli aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo, sono stati formulati con il decreto n. 401 di data 11 settembre 1999 (Regolamento recante le norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 173/1998).

Direttive generali per l'azione amministrativa

Gli aiuti per l'utilizzo ai fini energetici delle produzioni agricole, nonché gli aiuti per la produzione di energia nel settore agricolo proveniente da fonti rinnovabili, sono stati previsti a favore dei soggetti individuati dall'articolo 12, commi 3 e 4 del Reg. CE 950/1997, nella misura massima recata dal medesimo Regolamento, nonché dal Reg. CE 951/1997. Detti regolamenti sono stati abrogati dal Regolamento CE 1257/1999 ed è pertanto a questo Regolamento ed al Piano di Sviluppo Rurale che ne è lo strumento di attuazione in Regione che si dovrà fare riferimento nella concessione dei contributi.

L'operatività della norma avrà luogo - atteso che la stessa non risulta sia stata notificata alla Commissione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 89 del Trattato istitutivo della CE - non appena il relativo Regolamento di attuazione in corso di predisposizione, avrà superato il vaglio di compatibilità presso la Commissione UE ai sensi dei citati articoli 87 e 89 del Trattato.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.352

Contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario e aziendale

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 0,00

Competenza derivata 2002 euro 632.222,29

Disponibilità totale UPB euro 632.222,29

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6311	euro 476.043,11	euro 0,00	euro 476.043,11
6319	euro 93.821,63	euro 0,00	euro 93.821,63
6370	euro 683,30	euro 0,00	euro 683,30
	euro 632.222,29	euro 0,00	euro 570.548,04

Cap 6311 - legge 423 di data 2 dicembre 1998 articolo 1, 2° comma

Obiettivi programmatici

Consentire alle aziende zootecniche di piccole e medie dimensioni ed in particolare di quelle operanti nei territori montani e nelle aree marginali, di effettuare interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico ed in particolare di adeguare la produzione lattiera ai nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari a euro 476.043,13, in conto competenza derivata.

Priorità nelle azioni da svolgere

Gli indirizzi e gli orientamenti generali per la concessione degli aiuti per gli interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico, sono stati stabiliti con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale di data 14 luglio 2000, n. 0239/Pres. In particolare il Regolamento prevede priorità per le aziende agricole dirette da imprenditori agricoli a titolo principale (I A T P), di età inferiore a 40 anni, ubicate in zona montana, con produzioni di latte bufalino e/o ovicaprino, nonché quelle con produzioni di latte bovino inferiore alle 100 t/anno.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il decreto del Presidente della Giunta regionale 0239/Pres/2000 ha fissato il termine per la presentazio-

ne delle domande di finanziamento da presentarsi ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura al 13 novembre 2000, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 1993 n. 0129/Pres.

Il citato decreto del Presidente della Giunta regionale 0239/Pres/2000 prevede altresi' che vengano prioritariamente prese in considerazione le domande già presentate alla data del 13 settembre 2000 (data di entrata in vigore del decreto sopracitato), anche a termini di altre leggi regionali purchè riconducibili alle fattispecie di investimenti previsti dalla legge 423/1998.

Con Decisione C(2002)3506 di data 17 ottobre 2002 la Commissione europea ha espresso parere favorevole al regime di aiuti in argomento, che nel frattempo era stato oggetto di modifica e conseguente notifica agli Organismi comunitari (D.G.R. 45/2002), ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

E' attualmente in predisposizione il definitivo Regolamento di attuazione, che prevede per sommi capi, l'adeguamento (requisiti soggettivi, conoscenze e competenze professionali, redditività, requisiti minimi concernenti l'ambiente, igiene ed il benessere degli animali, volumi di investimento), agli indirizzi contemplati per la misura a) «Investimenti alle aziende agricole» del PSR (decreto del Presidente della Regione 0244/Pres. di data 3 luglio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni).

Cap 6319 - articolo 129, comma 1, lettera c), legge 338/2000

Obiettivi programmatici

La norma si propone di contrastare la diffusione dei focolai di infezione dell'influenza aviaria attraverso il miglioramento delle strutture produttive e di trattamento della pollina, il miglioramento del benessere degli animali e l'adeguamento dei sistemi produttivi a nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale.

Per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati vengono rese disponibili risorse complessive pari a 93.821,63 euro in conto competenza derivata.

Priorità nelle azioni da svolgere

Gli indirizzi e gli orientamenti generali per la concessione degli aiuti per contrastare la diffusione dell'influenza aviaria, sono stati indicati dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001. Con Regolamento di attuazione regionale verranno stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Con l'emanando Regolamento di attuazione verranno individuati i soggetti beneficiari e determinata l'entità del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di allevamenti avicoli.

L'operatività della norma avrà luogo - qualora la stessa non sia stata notificata alla Commissione da parte dello Stato membro ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 89 del Trattato istitutivo della CE - non appena il relativo Regolamento di attuazione avrà superato il vaglio di compatibilità presso la Commissione UE ai sensi dei citati artt. 87 e 89 del Trattato.

Cap 6370 - articolo 4, comma 1 e 2, lettera c), legge 752/1986

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle aziende agricole mediante l'acquisto di macchine innovative e di trattrici sostitutive di altre trattrici rottamate.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari a euro 683,30 euro, in conto competenza derivata. Allo stato attuale presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura risultano giacenti oltre un centinaio di istanze presentate entro il 1992 per una spesa ammissibile a contributo stimata in oltre 3.500.000,00 euro. Dette pratiche sono tutt'ora inevase per carenza di risorse.

Va rilevato che i richiedenti, nella maggior parte dei casi, hanno già provveduto all'acquisto delle macchine innovative o sostitutive e quelli che non lo avessero ancora fatto, a distanza di oltre cinque anni dalla previsione di spesa, si trovano nella condizione di acquistare un mezzo non più innovativo.

In molti casi le macchine potrebbero non essere più presenti in azienda e pertanto risulterebbe impossibile ogni azione di verifica in loco.

Le risorse indicate non consentono di attivare alcuna iniziativa la riguardo, in quanto i criteri vigenti (decreto del Presidente della Giunta regionale 056/Pres. del 10 febbraio 1988 modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0494/Pres. del 25 novembre 1992), impongono di ripartire le risorse disponibili in parti uguali per soddisfare le richieste di contributo per l'acquisto di macchine innovative e quelle inoltrate per l'acquisto di trattrici sostitutive.

Alla luce di quanto sopra si ritiene conclusa la fase concernente gli interventi relativi alla misura sopracitata.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.422

Contributi in conto capitale per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 253.000,00

Competenza derivata 2002 euro 782.432,20

Disponibilità totale UPB euro 1.035.432,20

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6282	euro 0,00	euro 253.000,00	euro 253.000,00
6313	euro 782.432,20	euro 0,00	euro 782.432,20
	euro 782.432,20	euro 253.000,00	euro 1.035.432,20

Cap 6282 - legge regionale 3/2002, articolo 8, comma 9.

Obiettivi programmatici

La normativa si propone la concessione di un contributo straordinario per la messa a norma delle strutture pubbliche di macellazione e lavorazione delle carni bovine e suine dei comuni di Azzano Decimo, Cordenons e San Quirino, nell'ambito di un progetto sulla certificazione della filiera «qualità carni». L'Amministrazione provinciale di Pordenone funge da punto di riferimento per il coordinamento e la realizzazione degli investimenti.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le risorse di capitolo verranno trasferite all'Amministrazione provinciale di Pordenone sulla base di una specifica richiesta con allegato il programma di intervento approvato dalla Amministrazione provinciale stessa.

Con il decreto di concessione verranno stabilite le modalità e le condizioni per la rendicontazione del contributo.

Cap. 6313 - decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolo 13.

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative e le industrie di trasformazione agroalimentare, attraverso la realizzazione di investimenti strutturali nei settori previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, individuati nel relativo decreto del Presidente della Regione 047/Pres. di data 20 febbraio 2002 Regolamento di attuazione - della misura g).

Il sostegno agli investimenti nel settore dell'agroindustria si propone di migliorare e controllare la qualità dei prodotti trasformati, la loro presentazione e confezionamento, di favorire la creazione di nuovi sbocchi di mercato, di razionalizzare i circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli, di favorire l'attuazione di investimenti innovativi compresi quelli che hanno incidenza positiva sulla protezione dell'ambiente e sul controllo delle condizioni sanitarie, sul risparmio energetico e sul contenimento dei costi di produzione.

Per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati vengono rese disponibili risorse pari a euro 782.432,20 in conto competenza derivata.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'operatività del capitolo rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 047/Pres/2002 di attuazione della misura g) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 ed in corso di pubblicazione.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi avrà luogo secondo i criteri e le modalità previsti dal citato decreto del Presidente della Regione 047/Pres/2002.

Direttive generali per l'azione amministrativa

L'attività amministrativa di concessione ed erogazione di contributi, per gli investimenti nelle imprese agroindustriali, è regolamentata con le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 047/Pres/2002, in attuazione del PSR misura g) che reca indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande ed ai criteri per la concessione dei contributi.

In ottemperanza alle indicazioni recate dal Reg. CE 445/2002 contestualmente all'impegno potrà, su richiesta, essere erogata un'anticipazione del contributo in misura non superiore al 20% della spesa ammessa, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria equivalente al 110% dell'importo anticipato.

Le cooperative inoltre dovranno dimostrare l'avvenuto un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a contributo.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.427

Contributi in conto capitale per interventi nel settore dell'agriturismo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 2.500.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 2.500.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6295	euro 0,00	euro 2.500.000,00	euro 2.500.000,00
	euro 0,00	euro 2.500.000,00	euro 2.500.000,00

Cap 6295 - articolo 17, legge regionale 25/1996 (interventi a favore agriturismo)

Le disponibilità finanziarie del capitolo rimangono tuttavia subordinate alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle aziende agrituristiche attraverso il recupero, la ristrutturazione e manutenzione degli immobili da destinarsi ad attività agrituristiche, l'arredamento dei locali, la realizzazione di impianti da destinarsi alla lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali, l'allestimento di aree di sosta attrezzate, nonché la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, da destinarsi all'attività agrituristica.

La legge regionale 15 maggio 2002 n. 13 articolo 7, consente inoltre di estendere l'attività di ittiturismo alle attività di agriturismo, nonché riferire alla attività ed ai prodotti agricoli, anche l'attività ed i prodotti della pesca.

Con apposito Regolamento saranno definite le norme di raccordo fra attività agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2002 n. 33, le competenze relative agli interventi a favore delle aziende agrituristiche, da effettuarsi nei comuni compresi nei comprensori montani, sono trasferite ai suddetti Enti.

Nella selezione delle domande ai fini della stesura delle graduatoria prevista dalla D.G.R. 982/99, concorrono n. 58 istanze pervenute entro la data del 31 dicembre 2002, (30 dicembre 2002 per gli interventi da effettuarsi nei comuni compresi nei comprensori montani), che richiedono un volume di investimenti complessivi superiore a 10.000.000,00 di euro.

Dette istanze risultano tutte riconducibili al regime di aiuto «de minimis», (legge regionale 13/2002, articolo 7 commi 11 e 12);

Per l'attuazione degli obiettivi sopraindicati, vengono rese disponibili risorse complessive pari a euro 2.500.000,00 in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

Gli indirizzi generali delle attività agrituristiche sono stati dettati con il «Regolamento regionale per l'esecuzione della legge regionale 25/1996», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0397/Pres. di data 4 novembre 1996, successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0204/Pres. di data 16 giugno 2000.

In relazione all'attuale capacità di offerta del settore agrituristico, si intende favorire prioritariamente l'incremento dell'ospitalità per soggiorno e l'adeguamento degli attuali esercizi agrituristici alle norme igienico sanitarie. In relazione a questi orientamenti la Direzione regionale dell'Agricoltura applicherà i criteri e le priorità stabilite la D.G.R. n. 982 di data 1 aprile 1999.

Si ritiene comunque prioritario il finanziamento di n. 13 istanze presentate nei comuni di pianura entro la data del 31 dicembre 2001, già individuate nel decreto di approvazione della graduatoria n. 1102/2002.

Per tali pratiche saranno destinate le risorse ancora disponibili a carico del DPF 1070/2002, nonché parte delle risorse assegnate nel corrente esercizio finanziario.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le direttive generali per l'azione amministrativa sono contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 0116/Pres. di data 19 aprile 1999, recante le modalità di accesso ai contributi in conto capitale da parte degli operatori agrituristici.

La Direzione regionale dell'agricoltura, applicherà per tutte le istanze di competenza pervenute, le disposizioni relative al regime di aiuto «de minimis» in adempimento alla citata legge regionale 13/2002.

Unità Previsionale di Base

11.2.61.2.363

Spese per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale e infrastrutture collettive

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 3.732.913,80

Competenza derivata 2002 euro 361.519,83

Disponibilità totale UPB euro 4.094.433,63

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6562	euro 0,00	euro 258.228,45	euro 258.228,45
6563	euro 500.000,00	euro 2.274.685,35	euro 2.274.685,35
6572	euro 361.519,83	euro 0,00	euro 361.519,83
6574	euro 0,00	euro 1.200.000,00	euro 1.200.000,00
	euro 361.519,83	euro 3.732.913,80	euro 4.094.433,63

Cap. 6562 e Cap. 6563 - legge regionale 18/1965, articolo 1, 2° comma (interventi infrastrutturali, opere comuni a più fondi).

Obiettivi programmatici

Consentire il mantenimento delle attività agricole praticate e la permanenza degli operatori agricoli nelle zone rurali svantaggiate, nonché consolidare nelle rimanenti aree, il settore primario attraverso la realizza-

zione, il ripristino ed il miglioramento di infrastrutture quali strade interpoderali e vicinali o acquedotti ed elettrodotti rurali a servizio di più fondi.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari a euro 2.532.913,80, di cui euro 258.228,45 a carico del capitolo 6562 ed euro 2.274.685,35 a carico del capitolo 6563 tutte in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le dotazioni a carico del capitolo 6562 e parte di quelle afferenti il capitolo 6563 (euro 765.492,23) saranno prioritariamente destinate al finanziamento delle iniziative già individuate nel programma 2002 (D.G.R. 4305 di data 13 dicembre 2002).

Per le ulteriori iniziative saranno adottati i criteri previsti dalla D.G.R. 497 dell'11 febbraio 1993, modificata da ultimo con D.G.R. 2885/1997.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Dovrà essere applicata la procedura prevista al titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Giunta regionale 0129/Pres. del 3 marzo 1993, nonché, nelle more della predisposizione del previsto Regolamento attuativo, si dovrà tenere conto degli indirizzi operativi indicati dalla recente legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina dei lavori pubblici).

Con l'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2002 n. 33, le competenze relative agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 18/1965, da effettuarsi nei comuni compresi nei comprensori montani, sono trasferite ai suddetti Enti.

Ai fini della formulazione della graduatoria, verranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 31 dicembre 2002 (30 dicembre 2002 per gli interventi da effettuarsi nei comuni compresi nei comprensori montani), come previsto dal Capo IV della D.G.R. 497/1993.

Per quanto attiene l'operatività dei capitoli sopraindicato, si evidenzia che con nota SG(97) n. 463 del 23 gennaio 1997, la Commissione europea ha comunicato di non avere obiezioni da sollevare nei confronti delle misure previste dall'articolo 1, par. 2, della legge regionale 31 agosto 1965 n. 18.

Capitoli 6572 e 6574 -legge regionale 2/2000, articolo 6, comma 14 (interventi per il ripristino delle strade vicinali)

Le disponibilità finanziarie del capitolo 6574 rimane tuttavia subordinate alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Consentire il mantenimento delle attività agricole praticate e la permanenza degli operatori agricoli nei comprensori comunali ad alta densità agricola, nonché consolidare nelle rimanenti aree il settore primario attraverso la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali ed interpoderali a servizio di più fondi.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari a euro 1.561.519,83 di cui euro 361.519,83 a carico del capitolo 6572 in conto competenza derivata ed euro 1.200.000,00 a carico del capitolo 6574 in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000 n. 0334/Pres., sono stati individuati i criteri di priorità per i finanziamenti a favore dei Comuni ad alta densità agricola. La stessa normativa consente, in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria, l'erogazione degli incentivi anche agli altri Comuni. Le aliquote di aiuto concedibili sono quelle stabilite dalla legge regionale n. 2/2000.

Per la determinazione delle graduatorie, si terrà conto dei parametri riportati nell'allegato B del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale 0334/Pres./2000, nonché delle priorità indicate dallo stesso Regolamento.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi ed alle modalità di accesso ai contributi, sono stati individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0388/Pres. di data 25 ottobre 2000, modificato con decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2002 n. 0177/Pres. Lo stesso atto regolamentare stabilisce di prendere in considerazione le domande pervenute entro il 1° marzo di ogni anno.

Nelle more della formulazione del previsto Regolamento di attuazione, si dovrà inoltre tener conto dei principali indirizzi operativi previsti dalla recente legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Discilina dei lavori pubblici).

Unità Previsionale di Base

11.2.61.2.364

Contributi per interventi collettivi nelle zone montane e svantaggiate

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 1.200.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 1.200.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6318	euro 0,00	euro 1.200.000,00	euro 1.200.000,00
	euro 0,00	euro 1.200.000,00	euro 1.200.000,00

Cap. 6318 - legge regionale 16/1967, articolo 4, 1° comma, lettera 5) (interventi a favore delle malghe comunali)

Obiettivi programmatici

Consentire l'adeguamento a normative attinenti gli aspetti igienico-sanitari, la preparazione e commercializzazione degli alimenti, la tutela ambientale, la sicurezza degli operatori attraverso interventi di miglioramento ed adeguamento delle malghe destinate a funzione collettiva, nonché mediante l'acquisto di attrezzature e macchinari destinati ad uso comune nelle medesime.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari a euro 1.200.000,00 in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

Saranno adottati i criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 497/1993, Titolo II, Capo IV, successivamente modificata ed integrata, con D.G.R. 4444/1995 e da ultimo con D.G.R. 2885/1997.

In particolare si evidenzia che la citata D.G.R. 444/1995 dispone di attribuire priorità assoluta agli investimenti nelle malghe resi necessari per consentire gli interventi di adeguamento delle strutture ad esigenze e normative attinenti gli aspetti igienico sanitari, la preparazione e commercializzazione di alimenti, la tutela ambientale e la sicurezza degli operatori.

Per la determinazione delle graduatorie si terrà conto inoltre, dei parametri tecnici sottoindicati per rendere obiettive ed omogenee le valutazioni e dei punteggi connessi ai suddetti parametri. A tal fine verranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 31 dicembre 2002. Entro tale data risultano pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura 22 istanze di contributo per una spesa complessiva di investimenti richiesti superiore ad euro 3.230.000,00.

Essenzialità e rilevanza

a) Sup. Ha.

più di 100 punti 10

da 51 a 100 punti 6

da 20 a 50 punti 3

meno di 20 punti 0

b) Addetti Malga

più di 4 punti 10

da 2 a 4 punti 5

1 punti 0

c) Attività agrituristica

elevata punti 10

media punti 5

nulla punti 0

d) Tipo investimento

recupero-miglioramento igienico sanitario punti 10

completamento-manutenzione punti 5

nuova costruzione punti 0

e) N. capi

più di 100 punti 10

da 51 a 100 punti 6

da 20 a 50 punti 3

meno di 20 punti 0

f) Az. Interessate

più di 10 punti 10

da 6 a 10 punti 6

da 2 a 5 punti 3

meno di 1 punti 0

g) Stato strutture

pessimo punti 10

mediocre punti 8

sufficiente punti 4

buono punti 0

grado di integrazione con altri investimenti esistenti

rilevante punti 30

media rilevanza punti 15

scarsa rilevanza punti 5

nulla punti 0

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nel procedimento istruttorio si fa riferimento alla procedura delineata al Capo IV, Titolo II del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 0129/Pres., nonché si dovrà tener conto, nelle more della predisposizione del relativo Regolamento di attuazione, dei principali orientamenti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002 n. 14/Disciplina dei lavori pubblici),

Unità Previsionale di Base

15.4.61.2.2975

Interventi aggiuntivi ai piani di sviluppo rurale 2000-2006

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 11.468.295,49

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 11.468.295,49

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6285	euro 0,00	euro 3.700.000,00	euro 3.700.000,00
6314	euro 0,00	euro 500.000,00	euro 500.000,00
6315	euro 0,00	euro 3.500.000,00	euro 3.500.000,00
6316	euro 0,00	euro 800.000,00	euro 800.000,00
6317	euro 0,00	euro 2.000.000,00	euro 2.000.000,00
6329	euro 0,00	euro 518.295,49	euro 518.295,49
7024	euro 0,00	euro 250.000,00	euro 250.000,00
7135	euro 0,00	euro 200.000,00	euro 200.000,00
	euro 0,00	euro 11.468.295,49	euro 11.468.295,49

Cap 6285 - articolo 4, legge regionale 16/1967 (investimenti nel settore zootecnico)

Le disponibilità finanziarie del capitolo, rimangono tuttavia subordinate alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale

Le risorse ripartite in diverse sezioni di programma, sono suscettibili di modifica, al fine di consentire i necessari adeguamenti per soddisfare il fabbisogno delle pratiche ammesse a contributo.

1. Sezione di programma relativa agli investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle aziende agricole che attuano investimenti strutturali nel settore zootecnico, quali la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento ed il ripristino di stalle con i relativi annessi, l'acquisto e la installazione di impianti ed attrezzatura necessaria per la conduzione degli allevamenti delle specie animali allevate.

Il sostegno agli investimenti dovrà inoltre contribuire a rafforzare la competitività delle aziende agricole nello specifico settore economico di appartenenza, attraverso la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, la riconversione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, nonché l'adeguamento alle normative comunitarie concernenti il miglioramento qualitativo dei prodotti, il risparmio energetico, il miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti, nonché il rispetto delle normative nazionali e comunitarie riguardanti il miglioramento dell'ambiente ed il benessere degli animali.

Per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati vengono indicativamente rese disponibili risorse complessive pari ad euro 2.500.000,00 in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2002 n. 0269/Pres. di applicazione della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella graduatoria del bando la cui formulazione è stata prevista alla data del 31 maggio 2003, non troveranno copertura con gli aiuti cofinanziati.

Nella selezione delle domande ai fini della stesura delle graduatoria concorrono le istanze pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro la data del 15 gennaio 2002 (secondo programma attuativo).

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

2. Sezione di programma relativa agli investimenti per la valorizzazione delle produzioni agricole

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle imprese che effettuano lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso la realizzazione di investimenti strutturali nei settori carne, latte cereali e mangimi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, così come individuati nel relativo decreto del Presidente della Regione. 047/Pres. di data 20 febbraio 2002 di attuazione - della misura g).

Il sostegno agli investimenti nel settore dell'agroindustria si propone di migliorare e controllare la qualità

dei prodotti trasformati, la loro presentazione e confezionamento, di favorire la creazione di nuovi sbocchi di mercato, di razionalizzare i circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli, di favorire l'attuazione di investimenti innovativi compresi quelli che hanno incidenza positiva sulla protezione dell'ambiente e sul controllo delle condizioni sanitarie, sul risparmio energetico e sul contenimento dei costi di produzione.

Per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati vengono indicativamente rese disponibili risorse complessive pari ad euro 1.200.000,00 in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione. 047/Pres/2002 di attuazione della misura g) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo, che nella eventuale graduatoria del bando della Misura, la cui data risulta ancora da definire, non troveranno copertura con gli aiuti cofinanziati.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

In ottemperanza alle indicazioni recate dal Reg. CE 445/2002 contestualmente all'impegno potrà, su richiesta, essere erogata un'anticipazione del contributo in misura non superiore al 20% della spesa ammessa, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria equivalente al 110% dell'importo anticipato.

Le cooperative inoltre dovranno dimostrare l'avvenuto un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a contributo.

3. Sottoprogramma per investimenti di interesse collettivo e di interesse generale per lo sviluppo dell'agricoltura

Obiettivi programmatici

All'articolo 4, comma 1, punto 6, la legge regionale 16/1967 prevede la concessione di incentivi a favore dei comuni e consorzi di comuni ubicati nelle zone classificate di montagna, per l'acquisto di attrezzature e macchinari al fine di consentire la realizzazione, il ripristino, la manutenzione (compreso lo sgombero nevi), delle strade interpoderali.

Per tale misura risultano ancora giacenti alla data del 30 dicembre 2002 n. 13 domande di contributo pervenute da amministrazioni comunali, nonché da Unioni di comuni, che richiederebbero un volume di risorse pari ad euro 863.100,00.

Si evidenzia che con l'entrata in vigore della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 gli interventi in argomento sono stati trasferiti ai costituendi comprensori montani.

Risulta inoltre pervenuta alla data del 30 dicembre 2002, una ulteriore domanda di contributo, presentata dalla Università degli Studi di Udine per un importo complessivo pari ad euro 930.000,00 con la quale lo stesso ateneo chiede la ristrutturazione dei fabbricati rurali annessi alla Villa Rizzani di Pagnacco. Tale investimento richiederebbe un'assegnazione di contributi corrispondente all'importo di euro 558.000,00.

L'attivazione degli interventi sopradescritti, rimane tuttavia subordinata alle eventuali risorse che si rendessero disponibili, successivamente alle assegnazioni destinate alle misure a) e g) del P.S.R. od eventualmente a seguito di ulteriori dotazioni assegnate con le variazioni di bilancio.

Nel caso di finanziamento delle iniziative descritte, si provvederà a stabilire le azioni da svolgere ed a impartire le direttive generali per l'azione amministrativa in applicazione ai criteri previsti dalla D.G.R. 497 dell'11 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cap. 6314 - articoli 43, 44 r.d. 215/33 (interventi di miglioramento fondiario a favore di aziende agricole).

Le disponibilità finanziarie del capitolo, rimangono tuttavia subordinate alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole, che attuano interventi di miglioramento fondiario, mediante contributi in conto capitale per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, l'installazione di impianti di approvvigionamento idrico per le colture praticate, la realizzazione di impianti di drenaggio tubolare sotterraneo. Il sostegno agli investimenti dovrà inoltre contribuire a rafforzare la competitività delle aziende agricole nello specifico settore economico di appartenenza, attraverso la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, la riconversione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, nonché l'adeguamento alle normative comunitarie concernenti

il miglioramento qualitativo dei prodotti e il risparmio energetico.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari a 500.000,00 euro, in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2002 n. 0269/Pres.) di applicazione della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. Nella selezione delle domande ai fini della stesura delle graduatoria la cui formulazione è stata prevista alla data del 31 maggio 2003, concorrono le istanze pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro la data del 15 gennaio 2002 (secondo programma attuativo).

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

Cap 6315 - articoli 4, 5, 7, legge regionale 29/1967 (investimenti nel settore delle colture pregiate)

Le disponibilità finanziarie del capitolo, rimangono tuttavia subordinate alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale.

Le risorse, più avanti ripartite in diverse sezioni di programma, sono suscettibili di modifica, al fine di consentire i necessari adeguamenti per soddisfare il fabbisogno delle pratiche ammesse a contributo.

Sezione di programma relativa agli investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Obiettivi programmatici

Gli investimenti sono tesi all'ammodernamento delle aziende ed a migliorare la competitività delle stesse nel quadro di uno sviluppo razionale dell'agricoltura. In queste linee si inquadrano gli interventi nel settore ortoflorofrutticolo, settore ampiamente deficitario in ambito regionale ma altamente specializzato e che pertanto deve essere costantemente aggiornato in base alle mutevoli richieste di mercato.

Il sostegno agli investimenti inoltre, si propone di contribuire a rafforzare la competitività delle aziende agricole attraverso il miglioramento del reddito agricolo, la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, il risparmio energetico, il miglioramento qualitativo dei prodotti nonché favorire le produzioni di qualità e le produzioni di «nicchia».

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono indicativamente rese disponibili risorse complessive pari a 300.000,00 euro in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2002 n. 0269/Pres. di applicazione della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella prevista graduatoria non trovano copertura con gli aiuti cofinanziati.

Nella selezione delle domande ai fini della stesura delle graduatoria la cui formulazione è stata prevista alla data del 31 maggio 2003, concorrono le istanze pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro la data del 15 gennaio 2002 (secondo programma attuativo).

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

2. Sezione di programma relativa agli investimenti per la valorizzazione delle produzioni agricole.

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle imprese che effettuano lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso la realizzazione di investimenti

strutturali nei settori orto-floro-frutticolo-viticolo-vivaistico previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, così come individuati nel relativo decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002 n. 047/Pres. Regolamento di attuazione - misura g-).

Il sostegno agli investimenti nel settore dell'agroindustria si propone di migliorare e controllare la qualità dei prodotti trasformati, la loro presentazione e confezionamento, di favorire la creazione di nuovi sbocchi di mercato, di razionalizzare i circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli, di favorire l'attuazione di investimenti innovativi compresi quelli che hanno incidenza positiva sulla protezione dell'ambiente e sul controllo delle condizioni sanitarie, sul risparmio energetico e sul contenimento dei costi di produzione.

Per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati vengono indicativamente rese disponibili risorse complessive pari ad euro 3.200.000,00 in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 047/Pres/2002 di attuazione della misura g) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 ed in corso di pubblicazione.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella eventuale graduatoria del bando della Misura, la cui data risulta ancora da definire, non troveranno copertura con gli aiuti cofinanziati.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

In ottemperanza alle indicazioni recate dal Reg. CE 445/2002 contestualmente all'impegno potrà, su richiesta, essere erogata un'anticipazione del contributo in misura non superiore al 20% della spesa ammessa, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria equivalente al 110% dell'importo anticipato.

Le cooperative inoltre dovranno dimostrare l'avvenuto un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a contributo.

Cap. 6316 - legge regionale 48/1973, articolo 1 (interventi di miglioramento fondiario a favore di aziende agricole).

Le disponibilità finanziarie del capitolo, rimangono tuttavia subordinate alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle aziende agricole che attuano la realizzazione ed il miglioramento delle strutture annesse agli allevamenti zootecnici, di quelle relative alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli nonché degli impianti per l'adduzione e l'approvvigionamento idrico delle colture praticate e la sistemazione idraulico-agraria dei terreni.

Il sostegno agli investimenti dovrà inoltre contribuire a rafforzare la competitività delle aziende agricole nello specifico settore economico di appartenenza, attraverso la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, la riconversione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, nonché l'adeguamento alle normative comunitarie concernenti il miglioramento qualitativo dei prodotti e il risparmio energetico.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari ad euro 800.000,00 in conto competenza pura.

Priorità delle azioni da definire

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2002 n. 0269/Pres. di applicazione della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella prevista graduatoria non trovano copertura con gli aiuti cofinanziati.

Nella selezione delle domande ai fini della stesura delle graduatoria la cui formulazione è stata prevista alla data del 31 maggio 2003, concorrono le istanze pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro la data del 15 gennaio 2002 (secondo programma attuativo).

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione

regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

Cap. 6317 e Cap. 6329 - articolo 2, legge regionale 13/1988 (interventi a favore di aziende vitivinicole).

La disponibilità finanziaria del capitolo 6317 rimane tuttavia subordinata alla stipula del contratto definitivo di mutuo da parte della Amministrazione regionale.

Obiettivi programmatici

Consentire il miglioramento della efficienza delle aziende agricole che attuano investimenti nel settore vitivinicolo attraverso la realizzazione e il ripristino delle cantine ed annessi, nonché l'acquisto di attrezzatura enologica, comprese le attrezzature ed impianti di imbottigliamento.

Il sostegno agli investimenti dovrà inoltre contribuire a rafforzare la competitività delle aziende agricole, attraverso il miglioramento del reddito agricolo la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, il risparmio energetico, il miglioramento qualitativo dei prodotti nonché favorire le produzioni di qualità e le produzioni di «nicchia».

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse complessive pari ad euro 2.518.295,49 di cui euro 2.000.000,00 a carico del cap. 6317 ed euro 518.295,49 a carico del cap. 6329, tutte in conto competenza pura.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'attribuzione delle priorità rimane subordinata alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2002 n. 0269/Pres., di applicazione della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella prevista graduatoria la cui formulazione è stata prevista alla data del 31 maggio 2003, non trovano copertura con gli aiuti cofinanziati.

Nella selezione delle domande ai fini della stesura delle graduatoria concorrono le istanze pervenute agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro la data del 15 gennaio 2002 (secondo programma attuativo).

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

Cap. 7024 - articolo 2, legge regionale 16/1967 (acquisto bestiame selezionato)

Obiettivi programmatici

Gli interventi di cui al presente Capitolo sono stati uniformati a quelli di acquisto bestiame, compresi nella misura a) del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sono stati pertanto mutuati dal PSR i volumi massimi e minimi di investimento, le tipologie di investimento ammissibili, le intensità di aiuto, e i requisiti dei beneficiari; inoltre sono stati adottati, quali indirizzi operativi, le disposizioni di cui al Regolamento attuativo della misura a) del PSR (decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modificazioni).

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse pari ad euro 250.000,00.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per le domande ammissibili a contributo le priorità di intervento applicabili sono quelle previste dal citato Regolamento di attuazione della misura a) del PSR.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella prevista graduatoria non trovano copertura con gli aiuti cofinanziati.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

Cap. 7135 - articolo 2, legge regionale 33/1965 (installazione reti antigrandine)

Obiettivi programmatici

Gli interventi di cui al presente Capitolo sono stati uniformati a quelli di acquisto ed installazione di strumenti di difesa attiva contro le avversità atmosferiche, compresi nella misura a) del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono stati pertanto mutuati dal PSR i volumi massimi e minimi di investimento, le tipologie di investimento ammissibili, le intensità di aiuto, e i requisiti dei beneficiari; inoltre sono stati adottati, quali indirizzi operativi, le disposizioni di cui al Regolamento attuativo della misura a) del PSR (decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modificazioni).

La misura a) del PSR e il predetto Regolamento attuativo fissano già gli obiettivi programmatici, per cui non si ritiene necessaria una ulteriore esposizione degli stessi.

Per l'attuazione degli obiettivi sopracitati vengono rese disponibili risorse pari a euro 200.000,00.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per le domande ammissibili a contributo le priorità di intervento applicabili sono quelle previste dal citato Regolamento di attuazione della misura a) del PSR.

Le risorse recate dal capitolo di spesa rientrano nel novero degli aiuti aggiuntivi al PSR. L'impiego di tali fondi andrà a soddisfare le istanze di contributo che nella prevista graduatoria non trovano copertura con gli aiuti cofinanziati.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 90 e 91 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il pagamento degli aiuti aggiuntivi, attraverso l'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati (AGEA).

L'erogazione dei suddetti aiuti è effettuata alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

SERVIZIO: SVILUPPO AGRICOLO

Unità Previsionale di Base

11.1.61.1.348

Premi per l'inserimento dei giovani in agricoltura

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 50.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 50.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6265	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00
	euro 0,00	euro 50.000,00	euro 50.000,00

Cap. 6265 - articolo 11 legge regionale 19/1988 - Premi per concessione terreni in affitto

Obiettivi programmatici

Con l'articolo 11 della legge regionale 19/1988 vengono erogati premi a favore di coloro che concedono terreni in affitto a giovani agricoltori che abbiano intrapreso l'attività agricola da meno di due anni.

In via ricognitiva, si ricorda che nel 1998 è stata attivata - per la prima volta - la provvidenza in argomento, con una spesa complessiva di circa 40 milioni, a favore di 11 richiedenti, mentre dal 1999 al 2002 non risultano finanziate altre domande. Attualmente sussistono alcune istanze in fase istruttoria ispettorile.

Priorità nelle azioni da svolgere

In mancanza delle risultanze della suddetta istruttoria, non è possibile - per il momento - quantificare il numero delle domande ammesse a finanziamento e l'entità delle risorse necessarie. Per quanto concerne la determinazione della graduatoria, restano per il momento confermati i criteri già fissati con la D.G.R. n. 497/1993, titolo IX, capo VII, per cui non si ravvisa la necessità di individuare particolari ulteriori priorità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I provvedimenti di concessione del premio conterranno, oltre all'impegno contabile, anche la liquidazione della spesa e l'ordinativo di pagamento.

Unità Previsionale di Base

11.1.61.2.463

Incentivazioni alla conoscenza delle «Strade del vino»

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 40.000,00

Competenza derivata 2002 euro 60.000,00

Disponibilità totale UPB euro 100.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7001	euro 60.000,00	euro 40.000,00	euro 100.000,00
	euro 60.000,00	euro 40.000,00	euro 100.000,00

Cap. 7001 - legge regionale 21/2000 - strade del vino.

Obiettivi programmatici

La legge regionale 21/2000 prevede, al Capo IV, nuove norme in materia di «Strade del vino». In base all'articolo 15 di tale legge è stato approvato apposito Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239/Pres.) che ha, fra l'altro, riconosciuto i soggetti gestori ed attuatori delle strade del vino nonché definito le competenze dell'ERSA. Per quanto attiene alla fase contributiva è stato predisposto apposito atto regolamentare da notificare alla Commissione UE. Obiettivo dell'azione amministrativa sarà pertanto quello di erogare i Fondi previsti dal presente capitolo, non appena quest'ultimo Regolamento sarà vigente.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le priorità di finanziamento sono indicate nel citato Regolamento.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Acquisito il parere di merito da parte della UE saranno impartite dettagliate direttive generali per l'azione amministrativa.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.1.370

Contributi per attività di sviluppo agricolo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 1.750.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 1.750.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6801	euro 0,00	euro 1.450.000,00	euro 1.450.000,00
6875	euro 0,00	euro 300.000,00	euro 300.000,00
	euro 0,00	euro 1.750.000,00	euro 1.750.000,00

Cap. 6801 - articolo 9, legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, modificata con l'articolo 30 della legge regionale 9/1999 - Assistenza tecnica.

Obiettivi programmatici

La legge regionale n. 49/1988 prevede l'assegnazione annuale a favore dell'ERSA di un finanziamento straordinario con cui l'Ente provvede all'erogazione di sovvenzioni a enti, associazioni, organizzazioni ed organismi che svolgono attività nel settore dei servizi di sviluppo agricolo, previa apposita individuazione richiesta dall'articolo 6 della legge medesima.

Per l'anno 2003, hanno presentato istanza di individuazione n. 17 fra enti ed organismi. All'individuazione dei soggetti idonei provvederà la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria effettuata dall'ERSA circa i programmi di attività presentati dai suddetti enti.

Priorità nelle azioni da svolgere

Entro il termine del 31 ottobre 2002, i sopra citati 17 enti e organismi hanno presentato anche propri programmi di attività e domande di finanziamento per l'attività 2003. Riguardo alle domande presentate, l'ERSA sta svolgendo l'istruttoria tecnica di propria competenza, così come previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0129/Pres. del 3 marzo 1993.

Nell'istruttoria per l'individuazione l'ERSA fornirà elementi per individuare i programmi di attività rispondenti alle finalità della legge regionale n. 49/1988 e rientranti nei programmi annuali e pluriennali predisposti dalla Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1 della legge medesima. A tale scopo, l'istruttoria dell'ERSA conterrà anche gli elementi per la determinazione, per ciascun organismo richiedente, del numero di unità divulgative standardizzate (UDS) previste nel programma di attività.

Con i criteri fissati dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 1867/1998 (così come modificata con D.G.R. n. 1971/1999) sono stati fissati i meccanismi per la quantificazione delle sovvenzioni da corrispondere - da parte dell'ERSA - ai soggetti richiedenti, sovvenzioni che assumono quale parametro il numero di UDS.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Il decreto di concessione del finanziamento all'ERSA conterrà anche la liquidazione e l'ordinativo di pagamento della somma in argomento.

Cap. 6875 - articolo 1, legge regionale 56/1978 come integrato da articolo 1, comma 2 legge regionale 5/1981 e come modificato da articolo 22, comma 1 legge regionale 16/1996, articolo 1, legge regionale 22/1997 - Sovvenzioni a enti e associazioni

Obiettivi programmatici

La legge regionale 56/1978, così come modificata dalla legge regionale n. 22/1997, prevede sovvenzioni a favore di diversi organismi per finalità istituzionali di interesse agricolo.

Per il 2003 l'obiettivo dell'azione amministrativa è quello di procedere alla concessione delle sovvenzioni previste dalle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale in parola. A tale proposito si precisa che, ai sensi della normativa regionale in argomento, le domande dovranno pervenire entro il 31 marzo p.v.

I criteri per la concessione delle sovvenzioni in argomento sono disciplinati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2000 n. 0292/Pres.,assumendo in particolare un parametro correlato al numero di aziende agricole e alla loro PLV.

Priorità nelle azioni da svolgere

Il presente capitolo rientra tra quelli le cui scelte di gestione sono assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 91, della legge regionale 2/2000. Pertanto, ai sensi del citato decreto del Presidente della Giunta regionale, le percentuali dello stanziamento da assegnare alle diverse tipologie di beneficiari saranno stabilite in quella sede, unitamente a eventuali altre priorità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I beneficiari delle provvidenze in parola rientrano pressoché tutti fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000. Il numero delle verifiche contabili a campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

I decreti di concessione delle provvidenze potranno prevedere, a richiesta del beneficiario, la corresponsione di un anticipo fino al 70% dell'importo della sovvenzione concessa, da erogarsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

Unità Previsionale di Base

11.3.61.2.381

Contributi per l'attività dei consorzi per le zone viticole

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 20.000,00

Competenza derivata 2002 euro 50.000,00

Disponibilità totale UPB euro 70.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7026	euro 50.000,00	euro 20.000,00	euro 70.000,00
	euro 50.000,00	euro 20.000,00	euro 70.000,00

Cap. 7026 - legge regionale 79/1981 - Sovvenzioni consorzi doc

Obiettivi programmatici

La normativa sopra citata (articolo 29 della legge regionale n. 79/1981, modificata dall'articolo 23, 5° comma della legge regionale 16/1996), prevede il sostegno e il potenziamento dell'attività dei Consorzi per le zone viticole DOC, contribuendo alle spese di costituzione e funzionamento di tali organismi nella misura del 100% per il primo anno, decrescente del 20% per ciascun anno successivo fino al compimento del quinto.

A seguito delle determinazioni della Commissione UE sussiste la condizione che non venga più versato alcun aiuto trascorso il periodo massimo di sette anni.

Priorità nelle azioni da svolgere

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la provvidenza in argomento scade il 31 marzo (decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 1994 n. 0205/Pres.).

Al momento è pervenuta l'istanza di contributo da parte della Federazione dei consorzi tutela vini del Friuli-Venezia Giulia, la quale ha presentato un preventivo di spesa pari a euro 58.050,00.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Non appare necessario dettare particolari direttive poiché la suddetta Federazione si è costituita alla fine del 2002. Pertanto, relativamente al primo anno di attività il contributo verrà corrisposto in misura pari al 100% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.

Fra i potenziali richiedenti - oltre alla Federazione sopra citata- potrebbe beneficiare il solo consorzio DOCG «Ramandolo».

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.375

Contributi ad enti ed associazioni per attività di promozione e pubblicità dei prodotti agricoli

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 203.296,38

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 203.296,38

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6841	euro 0,00	euro 103.296,38	euro 103.296,38
6874	euro 0,00	euro 100.000,00	euro 100.000,00
	euro 0,00	euro 203.296,38	euro 203.296,38

Cap. 6841 - articolo 50, legge regionale 13 luglio 1998 n. 12, modificato legge regionale 13 settembre 1999 n. 25 articolo 12, 9° comma - Contributi promozione indiretta

Obiettivi programmatici

L' articolo 50 della legge regionale 12/1998, entrato in vigore ai sensi dell'articolo 12, comma 9 della legge regionale 25/1999 prevede finanziamenti per l'attività promozionale indiretta in agricoltura, mediante l'erogazione di incentivi per attività finalizzate alla divulgazione di cognizioni scientifiche, all'organizzazione di convegni, mostre, fiere, mercati ed esposizioni, alla realizzazione di ricerche di mercato e sondaggi di opinione e ai controlli di qualità.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2000, n. 0227/Pres. è stato emanato il relativo Regolamento di esecuzione.

Considerato che le iniziative previste dalla normativa in esame non sono state ancora attuate non trova più applicazione la disposizione prevista al 3° comma dell'articolo 9 del citato Regolamento, ove veniva disposto, in via transitoria per l'anno 2000, che l'intero stanziamento di bilancio fosse destinato alle iniziative di cui alla lettera d) del citato articolo 50 (controlli di qualità).

Priorità nelle azioni da svolgere

Il citato Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2000 n. 0227/Pres) prevede che sia la Giunta regionale a stabilire le quote di stanziamento da destinarsi alle azioni di cui alle lettere a), b), c) e d) indicate al 1° comma dell'articolo 50 della legge regionale 12/98.

All'interno delle tipologie di tutte le azioni viene data priorità a quelle proposte da imprenditori agricoli associati in forma cooperativistica o consortile. Successivamente possono venire accolte anche le azioni proposte da imprenditori singoli.

L'importo massimo di spesa ammissibile potrà, con decisione stabilita dalla Giunta regionale, essere anche inferiore a quello massimo di 300 milioni (154.937,07 euro) fissato dalla legge.

La percentuale di finanziamento per ogni tipologia di azione ammessa dovrà tuttavia essere uguale per tutti i beneficiari. Il tetto massimo di contributo definitivamente concesso al singolo beneficiario non deve comunque superare l'importo di 100.000 euro per triennio, oppure nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili, se tale contributo dovesse risultare superiore a 100.000 euro.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I decreti di concessione delle provvidenze potranno prevedere, a richiesta del beneficiario, la corresponsione di un anticipo fino al 70% dell'importo del contributo concesso, da erogarsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

Fra i potenziali beneficiari delle provvidenze in parola alcuni possono rientrare fra i soggetti indicati dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 23/1997. Il numero delle verifiche contabili a campione di cui alla D.G.R. n. 3114/1997 viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati dai soggetti precitati.

Cap. 6874 - articolo 1, comma 1, punto 3, lettera a), legge regionale 23/1965, come integrato da articolo 1, legge regionale 6/1971, articolo 45 lettera b) legge regionale 10/1988 - Sovvenzioni per fiere, mostre, mercati

Obiettivi programmatici

La norma di riferimento (legge regionale 23/1965) prevede interventi per la concessione di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per lo svolgimento di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi in ambito regionale.

Obiettivo dell'azione amministrativa è l' intervento nel corso del 2003 mediante concessione di contributi ai soggetti individuati dalla norma per la realizzazione delle iniziative previste.

Priorità nelle azioni da svolgere

Entro il termine del 31 dicembre 2002 sono pervenute 12 richieste, riguardanti l'organizzazione di 10 tra fiere, mostre e mercati e di 2 convegni.

Si ritiene opportuno continuare a privilegiare le mostre radicate nella tradizione contadina da oltre un ventennio, in armonia con i criteri già fissati con la delibera n. 2884/1997, alla quale si fa rinvio anche per l'individuazione dei soggetti da finanziare e per la determinazione dell'ammontare del contributo.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Fra i potenziali beneficiari delle provvidenze in parola alcuni rientrano fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000. Il numero delle verifiche contabili a campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.438

Contributi ad enti ed associazioni per attività di ricerca e sviluppo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 430.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 430.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6850	euro 0,00	euro 430.000,00	euro 430.000,00
	euro 0,00	euro 430.000,00	euro 430.000,00

Cap. 6850 - legge regionale 29/1996 - Contributi alla Provincia di Pordenone per sperimentazione e divulgazione

Obiettivi programmatici

Il presente intervento è previsto dall'articolo 49, comma 1 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29. La norma in questione dispone la concessione di un contributo alla Provincia di Pordenone quale supporto all'attività istituzionalmente svolta dall'Ente nel comparto agricolo, nei settori specifici della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione. La medesima norma stabilisce altresì la documentazione che l'Amministrazione provinciale deve produrre per ottenere il contributo nonché le modalità per l'erogazione del medesimo e per la sua rendicontazione.

La predetta norma contiene pertanto la precostituita destinazione normativa delle risorse, rientrando nella tipologia dei cosiddetti «interventi a capitolo», disciplinata dall'articolo 5 della legge regionale 23/1997. Non risulta pertanto necessaria alcuna specificazione di obiettivi, criteri, priorità e direttive.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.1.932

Introduzione prodotti biologici ed iniziative di educazione alimentare

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 1.019.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 1.019.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6806	euro 0,00	euro 989.000,00	euro 989.000,00
6807	euro 0,00	euro 30.000,00	euro 30.000,00
	euro 0,00	euro 1.019.000,00	euro 1.019.000,00

Cap. 6806 - articolo 4, comma 1, lettera a), legge regionale 15/2000 - Introduzione prodotti biologici tipici, tradizionali

Obiettivi programmatici

La norma concede contributi a comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere per promuovere il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche, nei servizi di refezione e ristorazione collettiva.

Per prodotti biologici si intendono quelli derivanti da agricoltura biologica riconducibili al Reg. (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, nonché al Reg. (CE) n. 1804/1999, per quelli tipici (DOP,IGP e AS) agli appositi decreti ministeriali, per quelli tradizionali al D.M. n. 350/1999.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per gli interventi previsti dall'articolo 4, 1° comma, lettera a) della citata legge regionale 15/2000, il Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres.) dispone che gli stanziamenti vengano erogati dando priorità ai comuni ed enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, rispetto alle aziende per i servizi sanitari ed alle aziende ospedaliere.

All'interno delle due categorie le domande verranno poste in ordine di priorità in relazione alla percentuale di prevalenza di prodotti biologici, tipici e tradizionali rispetto al costo complessivo attribuibile agli acquisti alimentari dimostrata dal richiedente.

Va innanzitutto osservato che la concessione dei contributi va effettuata sulla base delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente a quello di presentazione delle domande. A loro volta, tali spese devono essere precedute da bandi di gara e/o contratti di fornitura che prevedano espressamente l'esclusione di soggetti che non propongono prodotti biologici, tipici e tradizionali in percentuale superiore al 60% del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

L'importo massimo di contributo concedibile è pari a 154.937,07 euro.

La percentuale massima dell' aiuto concedibile rispetto alla spesa ammissibile è stabilito dalla norma vigente nel 50%.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le domande di contributo devono essere presentate entro il primo marzo dell' anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Sono state presentate 25 domande relative all'anno 2001. Si ritiene che le domande relative al 2002 saranno in numero superiore.

Per i beneficiari delle provvidenze in parola, rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il numero delle verifiche contabili a

campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

Cap. 6807 - articolo 4, comma 1, lettera b), legge regionale 15/2000 - Educazione alimentare

Obiettivi programmatici

La norma concede contributi a Comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e dell'obbligo di primo e secondo grado, aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere per iniziative di educazione alimentare degli utenti e di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi mensa, per promuovere la diffusione di una corretta educazione alimentare, con la finalità prevalente di incentivare il modello di alimentazione mediterraneo, soprattutto mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

Priorità nelle azioni da svolgere

Anche per questa tipologia di interventi (legge regionale 15/2000 articolo 4, 1° comma lettera b) si applica il Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Giunta regionale) n. 0417/2000, modificato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres.

I criteri di riparto dei fondi sono riconducibili a quelli previsti per gli interventi di introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense, dando comunque priorità agli interventi di educazione e formazione che vengano svolti in parallelo a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 15/2000.

L'importo massimo di contributo concedibile è pari a 5.164,57 euro, nel rispetto della percentuale massima dell'aiuto stabilita nel 50% della spesa ammissibile.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le domande di contributo devono essere presentate entro il primo marzo dell' anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Sono state presentate 4 domande relative all'anno 2001. Si ritiene che le domande relative al 2002 saranno in numero superiore.

Per i beneficiari delle provvidenze in parola, rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il numero delle verifiche contabili a campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.2.2021

Fondi per programmi interregionali - Servizio sviluppo

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 413.084,00

Competenza derivata 2002 euro 538.657,21

Disponibilità totale UPB euro 951.741,21

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6322	euro 435.365,83	euro 309.874,14	euro 745.239,97
6324	euro 103.291,38	euro 51.645,69	euro 154.937,07
6327	euro 0,00	euro 51.564,17	euro 51.564,17
	euro 538.657,21	euro 413.084,00	euro 951.741,21

Cap. 6322 - legge 23 dicembre 1999, n. 499 - Programma di comunicazione ed educazione alimentare

Obiettivi programmatici

Le risorse statali assegnate dal MiPAF con il D.M. 51755 del 4 settembre 2001, nell'ambito del programma interregionale sopraindicato, saranno destinate ai comuni, agli enti gestori di asili nido, alle scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, alle aziende per i servizi sanitari ed alle aziende ospedaliere, per promuovere il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche, nei servizi di refezione e ristorazione collettiva nonchè per promuovere iniziative di educazione alimentare, con la finalità prevalente di incentivare il modello di alimentazione mediterraneo, in applicazione degli indirizzi previsti dalla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15.

Per l'attuazione degli obiettivi sopraindicati vengono indicativamente rese disponibili risorse pari a 30.000 euro per le iniziative di educazione alimentare; la rimanente disponibilità è riservata alle iniziative per l' introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche.

Priorità nelle azioni da svolgere

Per gli interventi previsti dall'articolo 4, 1° comma, lettera a) della citata legge regionale 15/2000, il Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres.), dispone che gli stanziamenti vengano erogati, dando priorità ai comuni ed enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, rispetto alle Aziende per i servizi sanitari ed alle Aziende ospedaliere.

All'interno delle due categorie le domande verranno poste in ordine di priorità in relazione alla percentuale di prevalenza di prodotti biologici, tipici e tradizionali rispetto al costo complessivo attribuibile agli acquisti alimentari dimostrata dal richiedente.

Per i prodotti biologici si fa riferimento al Reg. (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, nonché al Reg. (CE) n. 1804/1999, per quelli tipici agli appositi decreti ministeriali, per quelli tradizionali al D.M. 8 settembre 1999 n. 350.

Va innanzitutto osservato che la concessione dei contributi va effettuata, sulla base delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente a quello di presentazione delle domande. A loro volta, tali spese devono essere precedute da bandi di gara e/o contratti di fornitura che prevedano espressamente l'esclusione dei soggetti che non propongono prodotti biologici, tipici e tradizionali in percentuale superiore al 60% del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

L'importo massimo di contributo concedibile è pari a 154.937,07 euro.

La percentuale massima dell'aiuto concedibile rispetto alla spesa ammissibile è stabilito dall'articolo 7, comma 33 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 nel 50%.

Per gli interventi previsti dall'articolo 4, 1° comma, lettera b) della citata legge regionale 15/2000, è prevista la concessione agli stessi soggetti beneficiari, di incentivi per iniziative di educazione alimentare degli utenti e di aggiornamento professionale del personale scolastico ed addetto ai servizi mensa, al fine di promuovere la diffusione di una corretta educazione alimentare, con la finalità prevalente di incentivare il modello di alimentazione mediterraneo soprattutto mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

I criteri di riparto dei fondi sono sempre riconducibili a quelli previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., dando comunque priorità agli interventi di educazione e formazione che vengano svolti in parallelo a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 15/2000.

L'importo massimo di contributo concedibile non può risultare superiore a 5.164,57 euro, nel rispetto della percentuale massima dell'aiuto stabilita nel 50% della spesa ammissibile.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Per i beneficiari delle provvidenze in parola, rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il numero delle verifiche contabili a campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

L'attuazione del Programma Interregionale, sopra descritto, rimane comunque subordinata agli eventuali indirizzi operativi e procedurali dettati dal MiPAF.

Cap. 6324 - legge 23 dicembre 1999 n. 499 - Programma ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo: costituzione del «laboratorio regionale per la valorizzazione tecnologica delle grandi colture».

Obiettivi programmatici

Le risorse statali assegnate dal MiPAF con il D.M. 51755 del 4 settembre 2001, nell'ambito del programma interregionale sopraindicato, saranno destinate alla costituzione di un «Laboratorio regionale per la valorizzazione tecnologica delle grandi colture», il cui compito sarà quello dell'individuazione di elementi dell'innovazione tecnologica in agricoltura (a livello di processo produttivo e di prodotto), attuabile attraverso la consultazione di documenti, di pubblicazioni scientifiche e pagine web delle principali organizzazioni di ricerca agricola.

Le informazioni acquisite saranno selezionate, vagliate e diffuse mediante l'impiego di tecniche appropriate e successivamente trasferite nell'ambito delle condizioni ambientali, sociali ed economiche dell'agricoltura regionale.

Priorità nelle azioni da svolgere

L'intervento verrà realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Produzione Vegetale e Tecnologie Agrarie, che ha già manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

L'incarico sarà affidato tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Università degli Studi di Udine. L'attuazione del Programma Interregionale sopra descritto rimane comunque subordinata agli eventuali indirizzi operativi e procedurali dettati dal MiPAF.

Cap. 6327 - legge 23 dicembre 1999, n. 499 - Programma agricoltura e qualita: rete di monitoraggio fitofarmaci.

Obiettivi programmatici

Le risorse statali assegnate dal MiPAF con il D.M. 51755 del 4 settembre 2001, nell'ambito del programma interregionale sopraindicato, saranno destinate all'ERSA, Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale, al fine di consentire, attraverso il coordinamento scientifico dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, la prosecuzione del Programma interregionale «Agricoltura e qualità, misura 2: controllo dell'impiego dei fitofarmaci in agricoltura, intrapreso nell'annata agraria 1998-1999, con il quale è stato previsto lo sviluppo di una serie di azioni tra loro integrate, al fine di consentire la conoscenza di alcuni aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura, con particolare riguardo alla presenza dei residui nei prodotti ortofrutticoli e nelle derrate immagazzinate.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento è necessaria la predisposizione di un programma regionale, da attuare nel rispetto di iniziative analoghe eventualmente in corso.

Priorità nelle azioni da svolgere

All'ERSA viene affidato l'incarico di predisporre il programma citato nonché la gestione tecnico amministrativa ed il coordinamento generale del programma stesso e, qualora prevista, la stipula di una eventuale convenzione da formalizzarsi con il citato Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Direttive generali per l'azione amministrativa:

L'attuazione del Programma interregionale sopra descritto rimane comunque subordinata agli eventuali indirizzi operativi e procedurali dettati dal MiPAF.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.2.379

Spese per gli osservatori delle malattie delle piante e la lotto fitopatologica

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 450.000,00

Competenza derivata 2002 euro 31.131,40

Disponibilità totale UPB euro 481.131,40

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
7028	euro 31.131,40	euro 450.000,00	euro 481.131,40
	euro 31.131,40	euro 450.000,00	euro 481.131,40

Cap. 7028 - legge regionale 68/1988 - Contributi per lotta antiparassitaria guidata e integrata

Obiettivi programmatici

La legge regionale 68/1988 prevede la concessione di contributi fino al 75% per la realizzazione di programmi annuali di attuazione del Programma pluriennale regionale di lotta antiparassitaria guidata e integrata. I finanziamenti possono essere concessi a favore di cooperative, consorzi DOC, associazioni di produttori, ERSA, enti locali e altri soggetti idonei; la Direzione regionale dell'agricoltura può altresì attuare iniziative dirette.

Con riferimento ai programmi di attività 2003 sono pervenute n. 10 domande di contributo per una spesa complessiva di euro 777.756,84.

Obiettivo dell'azione amministrativa sarà quello di erogare i finanziamenti agli enti richiedenti, ovviamente nella misura in cui i programmi di attuazione proposti risulteranno ammissibili alla luce dell'istruttoria tecnico - amministrativa che sarà svolta dal competente Servizio dello sviluppo agricolo.

Priorità nelle azioni da svolgere

Ferma restando la percentuale del 100% per il finanziamento del programma presentato dall'OMP di Gorizia (come espressamente previsto dalla norma in argomento), potrà venire posto, con la delibera di assegnazione dei fondi, un tetto alla spesa massima ammissibile, eventualmente riducendo la percentuale del contributo sulla spesa stessa in misura uguale per tutte le iniziative ammesse, in analogia a quanto più volte disposto in passato a fronte di insufficienza degli stanziamenti disponibili.

Approvata la presente deliberazione, potrà venire immediatamente autorizzata la spesa a favore del programma dell'O.M.P. di Gorizia, allo scopo di consentirne l'attuazione entro il corrente anno; le altre spese potranno venire autorizzate con un successivo riparto.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In considerazione dell'arco temporale di attuazione dei programmi di lotta antiparassitaria che vengono realizzati per insopprimibili esigenze di ordine tecnico - agronomico - climatico nel corso dell'intero anno, saranno ammissibili a finanziamento e considerate valide ai fini della successiva rendicontazione, le spese sostenute a far tempo dal 1° gennaio del corrente anno per lo svolgimento dei programmi accolti.

Per i beneficiari delle provvidenze in parola rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il numero delle verifiche contabili a campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

Unità Previsionale di Base

11.5.61.2.442

Contributi per convegni, manifestazioni ed iniziative promozionali

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 393.000,00

Competenza derivata 2002 euro 110.809,71

Disponibilità totale UPB euro 503.809,71

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6994	euro 110.809,71	euro 393.000,00	euro 3.700.000,00
	euro 110.809,71	euro 393.000,00	euro 11.468.295,49

Cap. 6994 - legge regionale 29/1967 - Contributi per convegni,manifestazioni e iniziative promozionali

Obiettivi programmatici

La legge regionale 29/1967 prevede la promozione, valorizzazione e diffusione delle colture di pregio in campo vitivinicolo, frutticolo, orticolo e floricolo, tramite la concessione di contributi ai soggetti individuati dalla legge nonché il sostegno di spese dirette per l'organizzazione di convegni e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza di sistemi razionali di coltivazione, conservazione, trasformazione e vendita.

Priorità nelle azioni da svolgere

Entro il 31 dicembre 2002 sono pervenute n. 34 domande di contributo, così ripartite:

- n. 17 mostre, rassegne, fiere, esposizioni, convegni, ecc.;
- n. 9 iniziative di promozione generica;
- n. 8 iniziative di promozione Consorzi vini DOC.

E' intendimento dell'Amministrazione regionale dare priorità, come negli anni scorsi, al comparto vitivinicolo nel settore della valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata. Le iniziative promozionali verranno svolte dai relativi consorzi. A tale comparto é riservata una quota dello stanziamento pari al 55%, conformemente ai criteri determinati dalla D.G.R. n. 2659/1999.

Con la quota residua (45%) verranno finanziate le rimanenti iniziative nel settore vitivinicolo nonché quelle del settore frutticolo, orticolo e floricolo, privilegiando le mostre radicate nella tradizione contadina da oltre un ventennio, in armonia con i criteri fissati dalla delibera n. 2884/1997.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Per i beneficiari delle provvidenze in parola rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il numero delle verifiche contabili a campione - in analogia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3114/1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 - viene determinato in ragione del 20% del numero degli elenchi analitici presentati.

Unità Previsionale di Base

2.2.61.1.34

Contributi alle Comunità montane per interventi in favore dei proprietari di fondi delle zone montane e svantaggiate

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 1.200.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 1.200.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6173	euro 0,00	euro 1.200.000,00	euro 1.200.000,00
	euro 0,00	euro 1.200.000,00	euro 1.200.000,00

Cap. 6173 - legge regionale 8/1992 - Contributi per acquisizione fondi agricoli e forestali in territorio montano

Obiettivi programmatici

La legge regionale 8/1992 individua le Comunità montane quali soggetti competenti all'erogazione - a favore dei proprietari residenti nei Comuni montani - di sussidi sulle spese notarili, fiscali e professionali connesse alle operazioni di permuta e compravendita di fondi agricoli e forestali, finalizzate all'accorpamento, all'ingrossamento ed all'arrotondamento dei fondi medesimi. La Direzione egionale dell'agricoltura e della pesca assegna alle Comunità montane i fondi necessari, sulla base delle richieste ricevute da parte delle medesime.

Si precisa che con decorrenza 1 aprile 2003, ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 le funzioni esercitate dalle Comunità montane verranno esercitate dai comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste.

In via ricognitiva si evidenzia che gli incentivi relativi all'anno 2001 sono già stati erogati alle Comunità montane. Per quanto attiene alle assegnazioni per le domande presentate nel 2002, sono state effettuate erogazioni totali ed esaustive alle Comunità montane del Livenza, delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre, della Val d'Arzino-Cosa-Tramontina, Meduna-Cellina, Canal del Ferro, del Gemonese, mentre la Comunità montana della Carnia ha avuto solo un'assegnazione parziale (pari ad euro 102.876,31), in funzione della disponibilità del bilancio e, quindi, con le prossime risorse finanziarie, dovrà vedersi liquidata, a titolo definitivo, l'ulteriore somma di euro 197.309,62.

L'ultimo aspetto da evidenziare riguarda la campagna di presentazione, da parte dei beneficiari finali, delle domande per il corrente anno. Tale termine è previsto al 28 febbraio di ogni anno (articolo 7, 2° comma legge regionale 8/1992) e pertanto tutti gli enti coinvolti, dovendo ancora esperire le istruttorie sulle domande, quantificheranno le proprie esigenze finanziarie nei prossimi mesi.

Il primo obiettivo dell'azione amministrativa sarà, pertanto, quello di ultimare l'assegnazione dei fondi necessari alla corresponsione dei sussidi per l'anno 2002. Per tale trasferimento la disponibilità del pertinente capitolo di spesa appare adeguata.

L'erogazione delle somme relative ai sussidi per l'anno 2003 è condizionata dai tempi istruttori da parte degli enti competenti e correlata agli adempimenti contabili e alle scadenze operative del bilancio regionale.

Priorità nelle azioni da svolgere

Fino ad oggi le risorse disponibili hanno consentito di finanziare tutte le domande presentate dagli aventi titolo.

Considerata la tipologia dell'intervento - e in analogia al criterio costantemente utilizzato, fin dal primo anno di operatività della legge regionale 8/1992 - sarà pertanto data costante priorità ai trasferimenti nei confronti degli enti che per primi avranno comunicato le proprie esigenze finanziarie, fino al completo esaurimento della dotazione di spesa, rinviando al successivo esercizio la copertura delle richieste residue.

Per quanto detto sopra, sarà data priorità al trasferimento dei fondi relativi alle domande dell'anno 2002, innanzitutto a favore della Comunità montana della Carnia (a saldo) ed a seguito a favore delle altre Comunità montane, ivi comprese quelle che devono ancora rappresentare le proprie esigenze.

Direttive generali per l'azione amministrativa

In considerazione di quanto sopra espresso, potrà adottarsi, non appena approvato il presente atto, un primo provvedimento di riparto relativo ai residui sussidi 2002. Saranno poi predisposti ulteriori riparti per le successive richieste, in conformità ai criteri sopra enunciati.

I provvedimenti di concessione del finanziamento conterranno, oltre al relativo impegno contabile, anche la liquidazione della spesa e l'ordinativo di pagamento.

Sarà inoltre cura della Direzione regionale dell' agricoltura e della pesca sollecitare la tempestiva rendicontazione per le somme già erogate.

Unità Previsionale di Base

2.2.61.2.36

Finanziamento alle Comunità montane per i programmi zonali di sviluppo rurale e montano

Risorse disponibili

Stanziamento 2003 euro 1.046.000,00

Competenza derivata 2002 euro 0,00

Disponibilità totale UPB euro 1.046.000,00

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	*Competenza derivata 2002*	*Stanziamento 2003*	*Risorse totali*
6183	euro 0,00	euro 1.046.000,00	euro 1.046.000,00
	euro 0,00	euro 1.046.000,00	euro 1.046.000,00

Cap. 6183 - legge regionale 3/1998, articolo 1, comma 19 - Sovvenzioni per attività agricole in territorio montano

Obiettivi programmatici

Le disposizioni di cui alla legge regionale 3/1998 (articolo 1, comma 19) prevedono la concessione di premi annuali di attività a favore di coloro che coltivano - nelle zone montane delimitate ai sensi della Direttiva 75/273/CEE - almeno un ettaro di SAU investita a prato, prato - pascolo o pascolo oppure almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore. I richiedenti debbono inoltre impegnarsi a rispettare talune condizioni e finalità. Le domande vanno presentate alle Comunità montane, che erogano i sussidi con i fondi assegnati da questa Direzione, tenendo presente che, con decorrenza 1 aprile 2003 - ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - le funzioni esercitate dalle Comunità montane saranno esercitate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste.

Il comma 28 dell'articolo 1 della legge in questione prevede che l'attivazione del premio sia subordinata alla decisione favorevole della UE ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

Atteso peraltro che con nota 8 novembre 2002, prot. AGR/1-15/22111, il Presidente della Giunta regionale ha chiesto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l' Unione Europea - Bruxelles di procedere al ritiro della notifica dell' aiuto di stato n. 259/1998 (di cui alla legge regionale 3/1998) in oggetto, si ritiene -in attesa di una definizione o di nuove disposizioni - di non poter indicare al momento condizioni, criteri, modalità, priorità per la concessione del premio in argomento e neppure, conseguentemente, direttive generali per l'azione amministrativa.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)